

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE  
POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI  
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

**LA LEGISLAZIONE AUGUSTEA IN MATERIA  
DI PROCESSO CRIMINALE**

Relatore:

Chiar.ma Professoressa Maria Antonietta Ligios

Candidato:

Matteo Colombo



ANNO ACCADEMICO 2022/2023



## INDICE

INTRODUZIONE.....	5
CAPITOLO I.....	7
AUGUSTO UN UOMO AL POTERE .....	7
1.1 Inquadramento storico e culturale: il passaggio dalla Repubblica all'Impero.	7
1.2 Augusto un personaggio nuovo nella storia romana.	11
1.3 Titoli e poteri dell'imperatore: tribunicia potestas ed imperium proconsulare maius et infinitum.	18
1.4 L'artificio letterario di Cassio Dione.	24
1.5 La problematica della forma di governo di Augusto.	28
CAPITOLO II .....	32
L'AUTUNNO DELLE QUESTIONES PERPETUAE .....	32
2.1 L'evoluzione delle quaestiones perpetuae.	32
2.2 Principi e mutamenti del processo criminale romano in epoca imperiale.	55
CAPITOLO III .....	59
LA CORTE DEL PRINCIPE .....	59
3.1 La società romana di età augustea	59
3.2 La cognitio extra ordinem	61
3.3 Le corti in epoca imperiale	65
3.4 I poteri dell'imperatore	68
3.5 I reati sottoposti alla cognitio principis	78
3.6 I soggetti e i luoghi del processo criminale	80
CAPITOLO IV .....	84
PROCEDIMENTO E PENE DEL PROCESSO CRIMINALE IN EPOCA IMPERIALE .....	84
4.1 Dall'accusatio all'inquisitio, non tutto scompare	84

4.2 Il libellus inscriptionis e il processo contro Apuleio	86
4.3 Soggetti dell'inquisitio	93
4.4 Il potere discrezionale del funzionario imperiale	94
4.5 Le pene	99
CONCLUSIONI.....	119
<b>BILIOGRAFIA.....</b>	<b>121</b>

## INTRODUZIONE

Azio, 2 settembre del 31 a.C., Antonio e Cleopatra vengono sconfitti da Ottaviano, non ancora Augusto. Dopo più di dieci anni di guerre civili, intestine alla *Res Publica*, Augusto nel 27 a.C. riceve dal Senato, massima espressione dello Stato romano, poteri straordinari.

Si aprì così un periodo del tutto nuovo nella storia di Roma. Niente dopo Augusto sarà più come prima.

Nel corso dell'elaborato andremo ad analizzare, sulla base delle fonti che ci sono pervenute, a partire dall'*Index rerum a se gestarum* o *Res gestae divi Augusti*, scritto dallo stesso Augusto, il passaggio dal periodo Repubblicano (509 a.C.- 27 a.C.) al periodo Imperiale (27 a.C. – 527 d.C.).

La domanda di partenza, che permarrà fino all'ultimo capitolo, è la seguente: fu un passaggio drastico o piuttosto lento e graduale? Ebbene sì, come per tutti gli avvenimenti storici, non esistono solo delle date, ma prima di ogni cambiamento c'è sempre un passato con delle criticità, che possono favorire, in tempi più o meno brevi, lo stravolgimento del presente e portare ad un futuro, più o meno inatteso, risolutivo di alcuni problemi, ma che al contempo ne presenta di nuovi.

Procedendo con l'analisi del Principato (27 a.C. - 284 d.C.), il nuovo sistema di governo che prese avvio con Augusto, verranno dapprima prese in considerazione le sue caratteristiche e la realtà in cui esso si instaura, dal punto di vista politico-istituzionale, geografico, sociale e culturale.

Entrando nel vivo della trattazione, si esamineranno le riforme apportate da Augusto in materia di processo criminale, la *lex Iulia iudiciorum publicorum* (17 a.C.), in cui trovò la definitiva ed organica sistemazione il sistema delle *quaestiones perpetuae*, ed in particolare la nuova legislazione in materia di processo criminale. Di conseguenza, verrà fatta una valutazione sul passaggio dal sistema processuale delle *quaestiones perpetuae* a quello della *cognitio extra ordinem*.

Partendo sempre dai limiti e dalle criticità che un sistema processuale, ormai non più all'altezza della nuova realtà consolidatasi dopo Augusto, presentava, verranno prese in considerazione le novità apportate al processo criminale romano, dalla *cognitio extra ordinem*.

Sarà quindi opportuno prestare attenzione ai tribunali di epoca imperiale, ai poteri del *princeps* in ambito processuale, alla sua corte personale, ai reati sottoposti alla *cognitio principis*, e poi ancora alle parti e alle sedi del processo criminale romano.

La trattazione verterà sulle caratteristiche che denotano l'*inquisitio*, il connotato più significativo del nuovo modello processuale, le fasi, i soggetti ed in particolare la figura del funzionario imperiale ed i suoi poteri, ma sul presupposto che il cambiamento dall'*accusatio* all'*inquisitio* non fu radicale.

Infine, verranno analizzate le pene utilizzate per condannare i rei, la modalità di attribuzione ed esecuzione della pena e la condizione giuridica in cui si trovava il condannato.

## CAPITOLO I

### AUGUSTO UN UOMO AL POTERE

1.1 Inquadramento storico e culturale: il passaggio dalla Repubblica all'Impero. – 1.2 Augusto, un personaggio nuovo nella storia romana. – 1.3 Titoli e poteri dell'imperatore: *tribunicia potestas* ed *imperium proconsulare maius et infinitum*. – 1.4 L'artificio letterario di Cassio Dione. – 1.5 La problematica della forma di governo di Augusto.

#### *1.1 Inquadramento storico e culturale: il passaggio dalla Repubblica all'Impero.*

Numerosi furono i conflitti che insanguinarono la storia di Roma durante il I secolo a. C., una serie devastante di guerre civili intestine all'Urbe, ma non solo, in quanto furono coinvolte anche le province, stravolsero e annientarono la Repubblica<sup>1</sup>.

La *Res Publica* romana fu la forma di governo che per quasi cinque secoli, dal 509 a. C. al 27 a. C., resse l'intera civiltà romana.

Quando si parla di *Res Publica* non ci si riferisce meramente ad una forma di governo o ad un modo di esercitare il potere, ma al contrario, in tale termine sono racchiusi una serie innumerevole di valori, rapporti civili, religiosi, politici ed economici su cui era fondata la *civitas romana*, retta a sua volta dalle magistrature, dalle assemblee popolari e dal Senato.

Il progressivo sviluppo di Roma fu proprio dovuto alla ripartizione dei poteri detenuti congiuntamente nelle mani del sovrano durante il periodo monarchico<sup>2</sup>. Il re, oltre ad essere legislatore e comandante militare<sup>3</sup>, era anche sacerdote della comunità<sup>4</sup>. Con il passare dei secoli e l'avvento dell'età repubblicana, il potere dell'*imperium domi* e dell'*imperium militiae* venne suddiviso tra i due consoli; mentre il potere religioso divenne prerogativa del *pontifex*

---

<sup>1</sup> M. MARRONE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 2004, 1 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 1 ss. La Repubblica, secondo gli storici, inizia nel 509 a. C. con la cacciata dei Tarquini e termina nel 27 a. C. con l'inizio del Principato.

<sup>2</sup> M. MARRONE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 2004, 6 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto e potere nella storia di Roma*, Napoli, 2007, 21 ss. Il periodo monarchico si estende dal 753 a. C., data leggendaria della fondazione di Roma, al 509 a. C.

<sup>3</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 1 ss. Il re era capo dell'esercito, egli deteneva l'*imperium*, ovvero il potere di comando dell'esercito, al cui interno era insita la *coercitio*, potere attraverso il quale poteva reprimere i crimini commessi dai militari.

<sup>4</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 1 ss.

*maximus*<sup>5</sup>. Inoltre, fu in epoca repubblicana che Roma iniziò ad espandersi<sup>6</sup>, e questo richiedeva una crescita delle istituzioni, rendendo così necessaria la creazione delle magistrature (edili, censori, questori e tribuni della plebe)<sup>7</sup>. Altro cardine della Repubblica furono le assemblee popolari, organi che avevano il compito di votare le leggi e nominare i magistrati. Ed infine il Senato, organo composto da trecento membri: i *Patres* ed i *Consulares*<sup>8</sup>.

Dopo il 44 a. C., con l'assassinio di Gaio Giulio Cesare<sup>9</sup>, un episodio che provocò una ferita profonda e difficile da rimarginare alla vita politica di Roma, si aprì un periodo di crisi per la Repubblica romana: il destino tragico della sua fine era ormai inevitabile. In particolar modo si scatenarono una serie di guerre civili fra le due principali fazioni rappresentate da Gaio Cesare Ottaviano e Marco Antonio<sup>10</sup>.

Successivamente alla morte di Cesare, iniziò a formarsi una sorta di "crepa", che presto o tardi si sarebbe rotta inevitabilmente, fra il Senato e Marco Antonio.

Le tensioni incominciarono, immediatamente nell'aprile successivo alle Idi di marzo, a partire dai funerali di Cesare, bisognava decidere sul destino dei cesaricidi. Marco Antonio prese le redini della situazione, si impossessò delle ricchezze di Cesare e delle sue carte, utilizzandole in funzione del proprio potere, nel 44 a. C. divenne console insieme a Publio Cornelio Dolabella<sup>11</sup>, dopo essersi riappacificato con lui, a cui propose la spedizione contro i Parti e il proconsolato in Siria. Inoltre, tenne per sé la provincia di Macedonia.

Nello stesso anno comparve in scena Gaio Cesare Ottaviano<sup>12</sup>, figlio adottivo ed erede di Cesare. Egli pretese da Antonio l'eredità del padre che era stata da lui dilapidata. Per accrescere il proprio potere Antonio varò una legge per mezzo della quale si attribuiva il controllo della Gallia Cisalpina e della Gallia Transalpina. I rapporti fra il Senato ed Antonio erano sempre più diretti verso il punto di rottura; ciò fu dovuto anche al fatto che Cicerone, sostenitore di

---

<sup>5</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto e potere nella storia di Roma*, Napoli, 2007, 99 ss.

<sup>6</sup> M. MARRONE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 2004, 1 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto e potere nella storia di Roma*, Napoli, 2007, 99 ss.

<sup>7</sup> Queste cariche erano caratterizzate dal rispetto di tre principi: annualità, collegialità e gratuità.

<sup>8</sup> I primi erano i capi delle famiglie patrizie, mentre i secondi erano uomini che avevano rivestito la carica di console.

<sup>9</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, IV, 43 ss.; A. MARCONI, *Augusto*, Pioltello (Mi), 2018, 15 ss. Il 15 marzo del 44 a. C., data storica delle Idi di Marzo, un gruppo di senatori assassinarono Cesare, tale episodio segnò il principio della crisi della repubblica.

<sup>10</sup> A. MARCONI, *Augusto*, Pioltello (Mi), 2018, 21 ss. Il primo era il legittimo erede di Cesare, mentre il secondo era luogotenente di prestigio.

<sup>11</sup> Publio Cornelio Dolabella, noto come Lentulo, genero di Cicerone, fu un cesaricida.

<sup>12</sup> A. MARCONI, *Augusto*, Pioltello (Mi), 2018, 21 ss.



Ottaviano, con la pronuncia delle *Filippiche*, riuscì ad istigare il Senato contro Marco Antonio, contestando la sua volontà di instaurare la dittatura.

Nel 43 a. C. Ottaviano strinse un'alleanza con Antonio e Lepido<sup>13</sup>, nacque così il secondo triumvirato<sup>14</sup>. Tale alleanza fra i triumviri durò poco. Dopo la battaglia di Filippi, Antonio decise di proseguire la spedizione, pianificata già anni prima da Cesare contro i Parti. Nel fare questo strinse importanti alleanze con la regina dell'Egitto, Cleopatra, che divenne sua amante<sup>15</sup>. La spedizione contro i Parti non ebbe un esito positivo. Nel frattempo, Antonio, congiuntosi con Cleopatra, dichiarò Cesarione, suo figlio adottivo, pubblicamente legittimo erede di Cesare. Anche se alcuni storici esprimono parere contrario sull'autenticità del documento, nel 32 a. C. Ottaviano diede pubblica lettura al testamento di Antonio<sup>16</sup>, in cui quest'ultimo chiedeva di essere seppellito in Egitto al fianco di Cleopatra ed esprimeva l'intenzione di lasciare ai figli avuti con Cleopatra territori già romani. Tale episodio pare sconvolse il Senato, che mal vedeva la posizione orientaleggiante di Marco Antonio, portando la situazione ad un punto di rottura irreversibile. Il triumvirato non venne più rinnovato<sup>17</sup>, e nel 31 a. C. Ottaviano aprì, con l'appoggio del Senato, il conflitto contro Antonio e Cleopatra.

La data cruciale, che rappresentò la fine delle guerre civili e la vittoria di Ottaviano su Antonio e Cleopatra fu il 2 settembre del 31 a. C., quando i due amanti vennero sconfitti nella battaglia di Azio, sulla costa dell'Epiro e fuggirono in Egitto, dove, pur di non essere raggiunti da Ottaviano, si tolsero la vita.

Ottaviano Augusto il 13 gennaio del 27 a. C.<sup>18</sup> ricevette così dei poteri straordinari da parte del Senato; con questa data gli storici individuano il passaggio definitivo dalla Repubblica al Principato.

Inizia così il periodo della "civiltà romana-universale"<sup>19</sup>, Roma non solo raggiunge la sua espansione massima, esercitando il controllo politico e militare sui territori conquistati grazie alla solidità che le era stata garantita dal raffinato e solido apparato della *Res Publica*, ma riesce ad imporre la propria identità sui territori che erano entrati a far parte di quello che era divenuto

---

<sup>13</sup> Marco Emilio Lepido, proconsole della Gallia Narbonense e della Spagna Citeriore.

<sup>14</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto e potere nella storia di Roma*, Napoli, 2007, 261 ss.

<sup>15</sup> Antonio aveva rifiutato Ottavia, sorella di Ottaviano.

<sup>16</sup> A. MARCONE, *Augusto*, Pioltello (Mi), 2018, 24 ss.

<sup>17</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto e potere nella storia di Roma*, Napoli, 2007, 261 ss.

<sup>18</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, IV, 133 ss; A. MARCONE, *Augusto*, Pioltello (Mi), 2018, 83 ss.

<sup>19</sup> A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, 12<sup>a</sup> ed., Napoli, 1998, 155 ss.

il grande impero romano, che per altri cinque secoli<sup>20</sup> di storia avrebbe dominato le vicende dei territori fino ad allora conosciuti.

La potenza di Roma è quindi possibile affermare, non è ancorata solamente alla sua forza politica e militare ma trova la sua fondatezza in saldi pilastri, quali i propri valori civili, etico-religiosi, usi, costumi e tradizioni capaci, come delle pietre preziose, di ammaliare gli occhi di quelle popolazioni locali che erano divenute parte dell'Impero Romano. Certo non fu un processo del tutto facile e automatico, in quanto le popolazioni dominate dai romani, come ad esempio i popoli ellenistici, avevano già una propria cultura consolidata, ma, nonostante ciò, Roma per altri secoli riuscì a reggere e sopportare la vastità dell'Impero.

Per l'Impero, durante il periodo del Principato, si intendono tutti quei territori extra-italici su cui il *Princeps* esercitava il proprio potere. Questo progressivo allargamento dei territori sottoposti al controllo di Roma ed il complesso apparato statale e burocratico che si era di conseguenza venuto a formare, richiedeva una nuova forma di potere per controllare tale estensione. La *Res Publica* non era più all'altezza, occorreva una nuova organizzazione delle istituzioni che si scostasse dalla precedente: il Principato.

Gli storici<sup>21</sup> sono soliti dividere l'età imperiale in due sottoperiodi. Il primo, il Principato, inizia il 27 a. C., giorno in cui Ottaviano Augusto riceve da parte del Senato dei poteri straordinari, e termina nel 284 d. C.<sup>22</sup>. Il secondo, il Dominato, inizia, secondo gli studiosi, nel 284 d. C. con l'imperatore Diocleziano e termina nel 476 d. C.<sup>23</sup>, data storica della fine dell'Impero Romano d'Occidente.

---

<sup>20</sup> M. MARRONE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 2004, 21 ss.

<sup>21</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, 1 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 189 ss.

<sup>22</sup> Nel 235 d. C. muore Alessandro Severo, si aprì così un periodo di anarchia militare, che durò circa cinquant'anni. Nel 284 d. C. con la presa del potere militare, Domiziano riuscì a porre fine a questo periodo di crisi.

<sup>23</sup> Odoacre depone l'ultimo imperatore d'Occidente Romolo Augusto.

## 1.2 Augusto un personaggio nuovo nella storia romana.

In questo capitolo è opportuno ora soffermarsi, sull'immagine di Augusto. Un personaggio del tutto nuovo per la Storia di Roma: egli con le sue abilità seppe stravolgere la vita dell'Urbe.

La principale fonte da cui ricaviamo maggiori informazioni in merito alla sua immagine, la fornisce Augusto stesso: le *Res gestae divi Augusti*. In questa opera rinvenuta nel 1861 in una iscrizione bilingue, latina e greca, ad Ancira, capitale dell'antica Galazia, Augusto stesso, oltre a narrare la propria vita celebra le proprie imprese e ci fornisce un documento autentico, di portata inestimabile in merito ai periodi più fulgidi della storia romana<sup>24</sup>.

Come racconta lo storico Arnaldo Marcone<sup>25</sup>, nel marzo del 44 a. C., Ottavio<sup>26</sup>, si trovava ad Apollonia, era uno studente e praticava esercizi bellici<sup>27</sup>. Il pronipote seppe della morte dello zio, Cesare, solo alcuni giorni dopo<sup>28</sup>; secondo le prime notizie pervenute dai corrieri, sembrava che il Senato avesse adottato misure di repressione drastiche nei confronti dei cesaricidi. L'intenzione era quella di cercare gli assassini a partire dai parenti stretti di Cesare, per questo motivo, per evitare di essere ritenuto colpevole dell'accaduto, Ottavio decise di temporeggiare e di osservare, soffermandosi a Brindisi, ciò che accadeva rimanendo distante da Roma<sup>29</sup>.

Il giovane era ignaro della nomina ad erede. Non era chiaro ancora come il popolo avesse reagito alla morte di Cesare, in un primo istante sembrava che l'accaduto fosse stato accolto in modo positivo. Ottavio preferì rimanere nell'ombra per scrutare da fuori i fatti che accadevano nell'Urbe.

Cassio Dione<sup>30</sup>, definito da Marcone, come altri storici, una fonte analitica e attendibile, racconta che appena venne a sapere del testamento e dell'opinione popolare turbata dal fatto accaduto, accettò all'istante l'eredità, acquisì il nome di "Cesare" ed entrò nell'immediato nella scena politica.

---

<sup>24</sup> L. CANALI, *Ottaviano Augusto Res Gestae*, Milano, 2019.

<sup>25</sup> A. MARCONE, *Augusto*, Pioltello (Mi), 2018, 21 ss.

<sup>26</sup> Gaio Ottavio era il nome antecedente all'adozione, dopo questo momento prese il nome di Gaio Giulio Cesare Ottaviano.

<sup>27</sup> CIC., *Ad familiares*, 10,24,5-6; DIO CASS., *Historia romana*, 43,44,2.

<sup>28</sup> A. MARCONE, *Augusto*, Pioltello (Mi), 2018, 21 ss.

<sup>29</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 43,44,2.

<sup>30</sup> APP., *B.C.*, III, 11-12; NIC. DAM., 18; DIO CASS., *Historia romana*, 45,3-4; F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, 129 ss.

È opportuno, a questo punto, fare un breve percorso a ritroso, per esporre e denotare le origini di Ottaviano Augusto.

Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto<sup>31</sup> nasce a Roma il 23 settembre del 63 a. C., con il nome di Gaio Ottavio Turino<sup>32</sup>. Nacque in una famiglia abbastanza agiata<sup>33</sup>, illustre in ambito locale ma nemmeno di primo piano. Pochi o quasi nessuno prima della morte del valoroso condottiero avrebbero mai immaginato che Ottaviano sarebbe stato il degno successore del prozio. Nonostante questo, è bene precisare che Cesare non aveva eredi maschi e ambiva ad avere come suo successore un componente interno alla sua famiglia.

Il padre Gaio Ottavio<sup>34</sup>, appartenente alla *gens Octavia*, divenne il primo senatore di quest'ultima. Fu infatti il primo degli Ottavi ad intraprendere il *cursus honorum*. Ebbe una discreta carriera politica durante gli anni in cui Cesare era pretore ed aspirò al consolato, senonché morì sulla strada del ritorno verso Roma.

Svetonio, in “Vita dei Cesari”, nel libro II dedicato ad Augusto, narra che il padre di Augusto aveva in diverse occasioni ricevuto conferma, attraverso sogni e presagi, che il figlio sarebbe divenuto un uomo importante<sup>35</sup>. In uno di questi sogni ebbe la conferma che dal ventre di sua moglie Azia sarebbe nato un “raggio di sole”:

*“Somniavit et pater Octavius utero Atiae iubar solis exortum”*

(Dal canto suo anche Ottavio, il padre di Augusto, sognò che dal ventre di Atia era nato un raggio di sole)

(Svetonio, *Augustus*, 94.)

La madre Azia Maggiore era originaria della *gens Atia*<sup>36</sup>. Apparteneva ad una famiglia illustre di rango senatorio da generazioni. La madre di Ottaviano era la nipote di Gaio Giulio Cesare, in quanto era figlia della sorella di quest'ultimo, Giulia minore. Le origini non potevano che essere delle più favorevoli per il destino del primo imperatore.

---

<sup>31</sup> In latino, *Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus*.

<sup>32</sup> SVET., *Augustus*, 7,1.

<sup>33</sup> V. PATER., *Historiae romanae*, 2,59,2.

<sup>34</sup> SVET., *Augustus*, 1; 93; 94.

<sup>35</sup> SVET., *Augustus*, 94.

<sup>36</sup> SVET., *Augustus*, 4.

Fin dai primi anni della sua giovinezza era possibile annoverare innumerevoli doti. All'età di soli quattro anni, nel 59 a. C., perse il padre. Alla giovane età di dodici anni pronunciò la *laudatio funebri* in onore della defunta nonna Giulia. Quando ebbe sedici anni indossò la toga virile<sup>37</sup>. Già analizzando i primi passi da lui avanzati, potremmo dire che era un ragazzo davvero brillante.

Come racconta lo storico Arnaldo Marcone<sup>38</sup>, Augusto era sempre stato al fianco di Cesare, molteplici furono le occasioni in cui lo zio dimostrò al pronipote benevolenza e stima, come l'onore di dirigere i giochi greci, di salire al suo fianco sulla carrozza, insieme a Marco Antonio, quando attraversò l'Italia di ritorno dalla vittoria in Spagna.

Cesare insistette molto per portarlo con sé nella campagna africana<sup>39</sup>, Ottavio pare ci tenesse molto a partecipare al fianco del dittatore, ma godeva di salute cagionevole e la madre Azia si oppose alla partecipazione del figlio. Nonostante ciò, ancora una volta, il prozio, benevolo nei suoi confronti, conferì gli onori militari al pronipote e gli concesse di partecipare al trionfo al suo fianco. Cassio Dione<sup>40</sup> narra che in tale occasione, per celebrare la vittoria in Senato, Cesare si fece attribuire il titolo di *imperator*, come nome proprio, non come titolo legato a successi militari. Inoltre, tale titolo, continua Cassio Dione in "*Storia romana*"<sup>41</sup>, venne reso ereditario verso i suoi figli e nipoti, tanta era la stima nei suoi confronti.

Giulio Cesare fece crescere Ottavio in modo che fosse pronto ad assumere un giorno la sua posizione. Infatti, il pronipote fu mandato ad Apollonia in Epiro, città a sud di Durazzo, luogo in cui si trovava quando lo zio venne assassinato. Lì Augusto portò avanti il suo percorso di studi affiancato dal prestigioso retore Apollodoro di Pergamo<sup>42</sup>.

Ma il vero intento dello zio era quello di abituare il giovane, futuro erede, all'ambiente bellico. Un buon condottiero romano, oltre ad avere una buona istruzione, doveva avere alle spalle un'esperienza importante in ambito militare, essere cioè sottoposto ad un duro e costante addestramento militare e partecipare fin da giovane alle spedizioni a fianco di abili guerrieri, in

---

<sup>37</sup> *Toga virilis* (o *toga pura*): toga dell'età adulta, che si raggiungeva attorno ai 15-17 anni, solitamente di colore bianco avorio. Il Pontefice massimo ne posava un lembo sulla testa. Questa festa era celebrata solitamente il 17 marzo. I Senatori e i Cavalieri avevano il privilegio di ornarla con una striscia di tessuto color porpora appuntata sulla spalla e che scendeva sul davanti, larga per i primi e stretta per i secondi.

<sup>38</sup> CIC., *Philippicae*, 3,2,5.

<sup>39</sup> SVET., *Augustus*, 16. Nel 46-47 Cesare condusse la campagna africana contro i pompeiani superstiti.

<sup>40</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 43,44,2.

<sup>41</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 43,44,2.

<sup>42</sup> SVET., *Augustus*, 89.

quanto tutto questo gli avrebbe concesso di essere pronto un giorno a raccogliere l'eredità del predecessore.

Inoltre, ad Apollonia, Ottavio strinse un'importante amicizia, che sarebbe perdurata nel tempo, con Marco Vipsanio Agrippa.

Agrippa, che sarebbe diventato genero e luogotenente di Augusto, sarà l'amico fedele del *princeps*. Proprio lui alla guida della flotta navale sconfiggerà Marco Antonio e la regina egiziana Cleopatra nella battaglia decisiva del 31 a. C. ad Azio.

Nel marzo del 44 a. C., Ottavio, come detto *supra*, era del tutto ignaro dell'aria che correva fra le strade dell'Urbe dopo i gravi fatti accaduti il 15 marzo. Il Senato, che era la maggiore espressione della Repubblica, aveva incassato un duro colpo in seguito all'uccisione di Cesare.

Cesare era stato assassinato da un gruppo di senatori, circa una ventina, fra i cui nomi spiccano quelli di Gaio Cassio Longino e Decimo Giunio Bruto. Essi vedevano in lui il rischio che a lungo andare si sarebbe comportato come un tiranno sopprimendo la libertà che scaturiva dalla *Res publica*.<sup>43</sup>

Il *dictator*<sup>44</sup> venne ucciso dai cesaricidi dinanzi alla statua di Pompeo, tra il teatro Argentina e il tempio circolare, il Tempio della Fortuna, dove anticamente sorgeva la Curia di Pompeo<sup>45</sup>.

I giorni successivi alla morte di Cesare furono segnati da grande scompiglio. Marco Antonio si impossessò del testamento e delle ricchezze di Cesare, dandone pubblica lettura. Cesare nominava suoi eredi il nipote Gaio Ottavio, per tre quarti, e per la restante parte i nipoti Lucio Pinario e Quinto Pedio, figli delle sorelle. In ultimo, ma non per importanza, nominò il pronipote Ottavio figlio adottivo. Fu da questo momento che Ottavio prese il nome di Ottaviano<sup>46</sup>.

Augusto, quando seppe del testamento a lui favorevole, colse l'opportunità che gli si era presentata propizia alla propria ascesa.

---

<sup>43</sup> SVET., *Le vite dei dodici Cesari. Vita di Giulio Cesare*, 82.

<sup>44</sup> SVET., *Vite dei Cesari*, 1,88.

<sup>45</sup> A. GIARDINA, *I luoghi della politica dalla Repubblica all'Impero di J. M. David*, in *Storia di Roma dall'antichità a oggi*, Roma antica, Laterza, pp.57-83, 2000.

<sup>46</sup> PLUT., *V. di Antonio*, 11, 2.

Antonio dal canto suo, non perse tempo: già dai giorni dei funerali di Cesare, il 20 marzo elogiò la figura del dittatore e per non inimicarsi l'opinione popolare si schierò contro i congiurati senza però atteggiarsi in modo duro. Era chiaro ormai che Antonio, da quel momento, sarebbe stato disposto a compiere qualunque atto, in quanto usò in modo inappropriato il testamento di cui si era impossessato dalle mani della vedova Calpurnia Pisone, pur di irrompere della scena politica di Roma. Egli cercò in ogni modo di complicare l'ascesa di Ottaviano, conquistando sia il consenso dei congiurati, coloro i quali avevano tramato e posto fine alla vita di Cesare, sia l'appoggio degli ottimati, ovvero coloro che si proponevano come i conservatori della *Res publica romana*<sup>47</sup>.

Ottaviano, dal canto suo, disponendo anche delle ricchezze che aveva ereditato, cercò in tutti i modi di conquistare il consenso popolare. Già allora il consenso, come è sempre stato per ogni uomo che aspirava al potere, era fondamentale e soprattutto andava conquistato con atti propagandistici e convinti, capaci di infervorare i cuori degli uomini. Antonio, a tal proposito, fece erigere una statua in omaggio a Cesare con sotto scritto "*Parenti optime merito*"<sup>48</sup>.

Fin da subito, Antonio non godette di una buona considerazione da parte di Cicerone, fin da subito il grande oratore, che pronunciò negli anni successivi le note cinque *Filippiche*, si scagliò in modo netto e convinto nei confronti dell'usurpatore e riuscì a conquistare e convincere l'opinione senatoria.

Così incominciò la logorante guerra politica fra i due avversari, Ottaviano da un lato e Antonio dall'altro.

Entrambi i contendenti non riuscivano a prevalere l'uno sull'altro, sebbene Ottaviano apparentemente riuscisse ad arginare il potere a cui ambiva l'avversario, capì che ciò andava a suo svantaggio e non gli conveniva eliminare dalla scena politica Antonio. Fu così che nacque il secondo triumvirato. Tale alleanza era formata da Gaio Cesare Ottaviano, Marco Antonio e Marco Emilio Lepido<sup>49</sup>.

Mentre quest'ultimo avrebbe tenuto l'ordine a Roma e nel resto della Penisola, gli altri due triumviri decisero di intraprendere una campagna con la quale, una volta per tutte, avrebbe posto fine alla questione non ancora risolta dei cesaricidi. Furono pubblicate le liste dei *patres*

---

<sup>47</sup> SVET., *Augustus*, 10.

<sup>48</sup> CIC., *Ad familiares*, 12,3,1.

<sup>49</sup> AUG., *Res Gestae*, 7; SVET., *Augustus*, 13,27.

*proscripti*<sup>50</sup>, fra cui spiccava anche il nome di Cicerone. Vennero così gettate le basi per combattere contro Bruto e Cassio, i due cesaricidi per eccellenza. I due assassini vennero sconfitti nelle due battaglie di Filippi, avvenute nel 42 a. C., dove Antonio primeggiò rispetto ad Ottaviano. Questo episodio viene narrato in prima persona da Augusto nelle *Res gestae*<sup>51</sup>.

Nel frattempo, Ottaviano sposò Scribonia<sup>52</sup>, donna dalla quale nacque la sua unica figlia: Giulia.

Nel 40 a. C. Antonio cerca di sbarcare a Brindisi, con l'ausilio di Sesto Pompeo. La sfiancante lotta per il potere continuava.

I soldati di entrambe le fazioni si rifiutarono però di combattere, fu per questo che venne firmato il Trattato di Brindisi, per mezzo del quale venivano ripartite le terre di Oriente ad Antonio, quelle di Occidente ad Ottaviano, al terzo triumviro, Lepido, rimase il controllo dell'Africa e della Numidia, mentre Sesto Pompeo mantenne il controllo della Sicilia.

Nel 39 a. C. Ottaviano decise di disfarsi di Sesto Pompeo, il quale controllando in Sicilia i proventi derivanti dal Mediterraneo era ormai da lui considerato un ostacolo. I conflitti con Sesto terminarono grazie all'amico Agrippa solamente nel 36 a. C.<sup>53</sup>.

Nel 38 a. C. Ottaviano riuscì a trovare l'accordo con Marco Antonio e Lepido per rinnovare il triumvirato per altri cinque anni.

Tale accordo, come era immaginabile, perdurò ben poco tempo. Era evidente ormai che c'era ancora un personaggio che andava annientato: Lepido<sup>54</sup>, del quale, Augusto, riuscì a disfarsi rapidamente e senza difficoltà.

Nel 33 a. C. il triumvirato non venne rinnovato, inoltre i rapporti fra Ottaviano e Antonio erano ormai logori. I due avevano rotto i vincoli di parentela, divorziando dalle rispettive mogli.

---

<sup>50</sup> Le liste di proscrizione comprendevano un elenco di 300 senatori e 2000 cavalieri. I nomi che comparivano all'interno delle liste, non comprendevano solamente coloro che avevano effettivamente messo in atto la morte di Cesare, ma erano volti in primo luogo, ad eliminare avversari politici, in secondo luogo lo Stato necessitava di nuovi fondi per sostenere le guerre che devastavano quei tempi. Proprio per quest'ultimo motivo, presumibilmente, vennero colpiti soggetti appartenenti ai ceti sociali più elevati, come lo erano gli *equites* ovvero i cavalieri.

<sup>51</sup> AUG., *Res Gestae*, 2.

<sup>52</sup> Scribonia era una parente di Sesto Pompeo.

<sup>53</sup> SVET., *Augustus*, 16.

<sup>54</sup> Lepido ambiva al controllo della Sicilia, una volta sconfitto Sesto Pompeo.



Si giunge così alla battaglia di Azio, nel 31 a. C., dove Antonio, ultimo nemico rimasto ad Ottaviano sulla strada verso il potere, fu definitivamente sconfitto.

Nel 30 a. C. l'Egitto venne annesso ai territori sotto il controllo dell'Urbe e divenne provincia romana. Questa terra aveva, oltre ad una grande disponibilità di ricchezze, che permisero ad Augusto di ripagare i debiti di guerra, un altro grande tesoro: il grano. Roma era diventata grandissima e pertanto necessitava incessantemente di approvvigionamenti di grano per l'annona.

Ottaviano Cesare Augusto era diventato così il vero padrone dello Stato romano. Egli ormai godeva di un consenso generalizzato nell'Urbe.

Fino ad allora Roma rimase comunque una repubblica. Nel 27 a. C. Augusto decise di dismettere i poteri che gli erano stati conferiti dal Senato. Con tale atto Augusto deponeva i poteri straordinari, che fino a quel giorno aveva detenuto, che non erano quelli triumvirali, ma erano quei poteri relativi al comando della guerra contro Antonio. Gli altri onori e privilegi, il titolo di *imperator*, la nomina dei patrizi, il *ius tribunicium* con la giurisdizione in grado di appello ed il *calculus Minervae* non furono dismessi, come non fu dismesso il consolato<sup>55</sup>. Il senato rispose conferendogliene altri ancora più importanti, quali l'*imperium* e la *tribunicia potestas*. Ricevette infatti l'*imperium* sulle provincie ed il consolato.

Nel 23 a. C. ottenne la *tribunicia potestas* a vita.

Iniziò così il Principato, la Repubblica era ormai terminata e Ottaviano Augusto divenne il primo imperatore.

Il principato di Augusto durò per più di quarant'anni, più precisamente dal 27 a. C. al 14 d. C. Si aprì così un periodo del tutto nuovo per Roma.

Augusto era desideroso di riportare Roma a quegli antichi valori ormai annacquati dopo le guerre civili. Mantenne infatti le istituzioni romane adattandole alle necessità del nuovo scenario che si era aperto a seguito dell'istaurazione del Principato. Egli seppe valorizzarle, senza però affievolire la sua figura di suprema autorità; fu abile nel valorizzare la classe

---

<sup>55</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 53,3-10; AUG., *Res Gestae*, 5; F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, IV, Napoli, 1966, 43 ss.

aristocratica allargandone la cerchia, affidandole dei compiti ben precisi e mirati a tenere il controllo dei vasti territori.

Con l'avvento di Augusto si aprì una nuova epoca che prese il suo nome, un'epoca di pace<sup>56</sup> e ordine fra i popoli, gli eserciti non dovevano più combattere per mettere ordine nelle provincie ma solo per allargare i confini dell'impero.

Numerose furono le riforme apportate da Augusto, pochissimi i provvedimenti che non andarono a buon fine.

### *1.3 Titoli e poteri dell'imperatore: tribunicia potestas ed imperium proconsulare maius et infinitum.*

È opportuno a questo punto soffermarsi sui poteri di cui Ottaviano Augusto godeva e beneficiava.

Dopo la battaglia di Azio, Augusto aveva dei poteri straordinari<sup>57</sup>, che non erano quelli triumvirali, ma erano quei poteri relativi al comando della guerra contro Antonio. Gli altri onori e privilegi, il titolo di *imperator*, la nomina dei patrizi, il *ius tribunicium* con la giurisdizione in grado di appello ed il *calculus Minervae*<sup>58</sup>. Dopo la vittoria su Marco Antonio, numerosi furono i privilegi e gli onori che il Senato conferì ad Ottaviano. Egli, come detto, anche in precedenza, godeva di un consenso generalizzato da parte del popolo romano. Numerose erano le aspettative, non dimentichiamo che l'Urbe era appena uscita dalle guerre civili, l'erario dello Stato era praticamente prosciugato, molti uomini delle classi più elevate e che rivestivano le più alte cariche della Repubblica era corrotti e soprattutto quest'ultima era ormai ferita dal venir meno dei valori tradizionali e dallo spargimento di sangue che dall'assassinio di Cesare sembrava non cessare.

Dopo Azio, Ottaviano si fece appellare *Augustus*, che dal greco si traduce come venerabile, colui che si venera. Ma più precisamente il termine latino, derivante da *augeo*, che significa

---

<sup>56</sup> Questo periodo viene definito *Pax Augustea*

<sup>57</sup> AUG., *Res Gestae Divi Augusti*, 25,2.

<sup>58</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 53,3-10; AUG., *Res Gestae*, 5; F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, IV, Napoli, 1966, 43 ss.

accrescere, lascia intendere che l'imperatore è colui che accresce il benessere, la ricchezza e la prosperità dello Stato.

Come racconta Augusto nelle *Res Gestae*, le porte del tempio di Giano erano ormai chiuse<sup>59</sup>.

L'esigenza fondamentale era quella di mutare l'assetto della *Res Publica* preservandone le sue istituzioni, Augusto ne fu all'altezza e con lui venne instaurato il Principato. Il principe, così venne chiamato, era la figura attorno alla quale ruotava l'Impero Romano.

Augusto stesso<sup>60</sup>, nelle *Res Gestae*, descrive la posizione in cui si trovava all'inizio del 27 a. C. dicendo:

*“In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia exstinxeram, per consensum universorum potitus rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli. Quo pro merito meo senatus consulto Augustus appellatus sum et laureis postes aedium mearum vestiti publice coronaque civica super ianuam meam fixa est et clupeus aureus in curia Iulia positus, quem mihi senatum populumque Romanum dare virtutis clementiaeque iustitiae et pietatis causa testatum est per eius clupeus inscriptionem.”*

(Durante ed il settimo consolato, dopo che ebbi estinto le guerre civili, assunto per universale per consenso il controllo di tutti gli affari di Stato, trasmisi il governo della repubblica del mio potere alla libera volontà del senato e del popolo romano. Per questa mia benemeranza, con decreto del senato ebbi l'appellativo di Augusto, la porta della mia casa fu ornata pubblicamente di allora, una corona civica fu infissa sopra la mia porta e nella curia Giulia fu posto uno scudo d'oro, la cui iscrizione attestava che il senato e il popolo romano me l'offrivano in riconoscimento del mio valore, della mia clemenza, della mia giustizia e pietà.)

*(Augusto, Res Gestae, 34.)*

Alla base dell'autorità dell'imperatore, Ottaviano Augusto, vi erano due poteri fondamentali che gli erano stati conferiti dal Senato: l'*imperium* e la *tribunicia potestas*<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> AUG., *Res Gestae*, 13. Le porte del tempio di Giano vennero chiuse nel 29 a. C. Le porte del tempio, detto di Giano Bifronte, venivano aperte in tempo di guerra e chiuse in tempo di pace.

<sup>60</sup> AUG., *Res Gestae*, 34.

<sup>61</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del Diritto Romano*, Torino, 1965, 360 ss.

Con la *lex de imperio*<sup>62</sup>, e di conseguenza la consacrazione nel voto da parte del senato e del popolo, il principe veniva investito dei poteri sopra citati.

In particolare, il primo, l'*imperium*, era il potere che veniva conferito ai consoli. Esso comprendeva il potere esecutivo, legislativo e il comando militare. Il titolo di *imperator* era l'acclamazione che le truppe facevano al generale vittorioso, proprio come Ottaviano<sup>63</sup>: egli era stato più volte acclamato dalle truppe. Da ciò derivarono successivamente le interferenze fra gli eserciti ed il Senato, da cui, dopo la morte di Alessandro Severo, scaturì la situazione di anarchia militare. Ottaviano<sup>64</sup> ricevette il titolo di *imperator* la prima volta nel 43 a. C., appellativo che gli spettava come erede di Cesare, e lo assunse come *praenomen* stabile. Il titolo gli venne riconfermato dal Senato nel 29 a. C.

Mentre il secondo, la *tribunicia potestas*, altrettanto importante, era il potere di cui godevano i tribuni della plebe. Questo tipo di potere consisteva nella possibilità di porre il veto alle decisioni che venivano assunte in Senato. Tale potere<sup>65</sup> gli fu attribuito per la prima volta nel 36 a. C., riconfermato nel 30 a. C. ed infine rinnovato nella sua pienezza, ricevendo la *tribunicia potestas ad vitam* nel 23 a. C.

Augusto, fu molto accorto nei rapporti con il Senato e con le altre istituzioni repubblicane. Come al prozio Giulio Cesare, gli fu offerta dal popolo la carica di dittatore, ma saggiamente decise di rifiutarla, lasciando cadere la toga, come racconta Svetonio<sup>66</sup> stesso:

*“Dictaturam magna vi offerente populo genu nixus deiecta ab umeris toga nudo pectore deprecatus est”*

(Il popolo con grande insistenza gli offrì la dittatura, ma egli si mise in ginocchio, fece cadere la toga dalle spalle e, con il petto nudo, supplicò di non imporgliela.)

(Svetonio, *Augustus*, 52)

---

<sup>62</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del Diritto Romano*, Torino, 1965, 360 ss.

<sup>63</sup> AUG., *Res Gestae*, 4.

<sup>64</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del Diritto Romano*, Torino, 1965, 351 ss.

<sup>65</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del Diritto Romano*, Torino, 1965, 351 ss.

<sup>66</sup> SVET., *Augustus*, 52.

Il gesto compiuto da Ottaviano<sup>67</sup> della restituzione dei poteri straordinari che erano alla base del secondo triumvirato e poi del *consensus omnium*, espresso nella *coniuratio Italiae et provinciarum*, che fundamentalmente ponevano la *res publica* nelle sue mani, e che veniva, quest'ultima, restituita alla sovranità dei suoi organi costituzionali.

Tale atto voleva essere una restaurazione della costituzione repubblicana. In realtà il Senato ricambiò il gesto conferendogli oltre ad una serie di onori il nome di *Augustus*<sup>68</sup>.

Ottaviano, in merito a questo aspetto, fu molto umile e ben attento agli appellativi e poteri che gli vennero progressivamente conferiti. Non voleva apparire agli occhi dei romani come un personaggio dominante, tiranno oppressivo della vita politica. Egli rifiutò sempre di farsi chiamare *dominus*, provava vergogna nell'essere appellato con tale termine e si sentiva offeso nell'animo.

Non per caso scelse di essere *Princeps*, ovvero primo fra pari. Con tale termine egli si presentava come rispettoso del potere del Senato e delle altre magistrature. Il Senato trovò rassicurazione in tale atteggiamento, proprio per questo non mancò la fiducia nei confronti di Augusto nel conferirgli i poteri straordinari. Egli, erede legittimo di Cesare, non era intenzionato a calpestare la massima espressione dello Stato romano.

Il termine in questione non aveva una valenza giuridica, ma indicava che Augusto era solamente il più autorevole dei cittadini.

Il *princeps senatus* era in età repubblicana il membro più anziano e più autorevole del Senato che presiedeva le riunioni dell'assemblea. Grazie a tale carica, Augusto era il primo ad esprimere il suo voto, influenzando così la votazione di tutti gli altri senatori. Augusto stesso attribuisce al termine *princeps* il significato di "migliore", il suo potere era il "governo del migliore".

Come dimostra Arnaldo Marcone<sup>69</sup> citando lo storico di età tiberiana Velleio Patercolo<sup>70</sup>, Augusto non voleva abusare dei poteri che gli erano stati conferiti<sup>71</sup>. Al contrario la repubblica era stata restituita al Popolo romano, le leggi avevano riacquisito la loro forza, i tribunali la

---

<sup>67</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del Diritto Romano*, Torino, 1965, 352 ss.

<sup>68</sup> AUG., *Res Gestae*, 4: "*Quo pro merito meo senatus consulto Augustus appellatus sum*" (Per questa mia benemerita, con decreto del senato ebbi l'appellativo di Augusto).

<sup>69</sup> A. MARCONE, *Augusto*, Pioltello (Mi), 2018, 91 ss.

<sup>70</sup> V. PATER., *Historiae Romanae*, 2,89.

<sup>71</sup> V. PATER., *Historiae Romanae*, 2,89.

loro autorità, il Senato la sua grandezza. Le cariche magistratuali erano state riportate all'antica forma. La *Res publica* era tornata alle proprie origini, era come una fenice<sup>72</sup> rinata dalle proprie ceneri.

Il 13 gennaio del 27 a. C., quando decise di dismettere i poteri straordinari che gli erano stati conferiti dal Senato, quest'ultimo ricambiò conferendogli altri poteri ancora più importanti<sup>73</sup>. Mai fino a quel giorno, nella storia di Roma, un uomo aveva avuto nelle proprie mani tanto potere come Augusto. Ottenne così la carica di console da rinnovare annualmente e un potere superiore rispetto a quello di tutti gli altri magistrati, egli poteva opporre il proprio veto nei confronti di ciascuno di essi. Il console aveva nella sua persona il potere legislativo, esecutivo e il potere militare. Quindi Augusto aveva la facoltà di proporre leggi, farle applicare e dare ordini militari e di conseguenza comandare l'esercito.

Ottenne anche l'*imperium proconsulare*<sup>74</sup> ovvero il controllo anche delle provincie. Aveva ormai la prerogativa di potere su tutto il territorio imperiale, ma in modo particolare aveva "l'ultima parola" su quella di tutti i magistrati e funzionari imperiali, compresi quelli delle provincie.

Nel 23 a. C. ricevette la *tribunicia potestas ad vitam*<sup>75</sup>, altro cardine del potere imperiale. Questa fu una vera e propria novità, era un potere importantissimo, la figura dell'imperatore diventava inviolabile e poteva intervenire in ogni aspetto della vita politica di Roma.

Dal 27 fino al 23<sup>76</sup> non si aveva ancora una situazione cristallizzata, si era ancora in una fase di assestamento del nuovo assetto costituzionale. Nel giugno del 23 a. C., Augusto rinunciò al consolato, rivestito fino a quel momento per undici volte, e gli venne attribuita la *tribunicia potestas ad vitam*, il diritto di intervenire in senato e di trattare in qualsiasi momento con l'assemblea senatoria, ottenne l'*imperium maius et infinitum*, e di conseguenza non solo ristretto al *pomerium* e all'Italia, ma anche alle provincie concesso una volta per sempre.

È con tale atto che i poteri di Augusto si normalizzavano<sup>77</sup>, aveva la *tribunia potestas* senza essere tribuno e l'*imperium proconsulare* senza essere proconsole in alcuna provincia. È da

---

<sup>72</sup> Secondo la mitologia di alcuni popoli, la fenice è l'uccello in grado di dominare il fuoco e di rinascere dalle proprie ceneri dopo la morte.

<sup>73</sup> AUG., *Res Gestae*; DIO CASS., *Historia romana*, 53,12,1-4.

<sup>74</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 51,19,5.

<sup>75</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 51,19,6.

<sup>76</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del Diritto Romano*, Torino, 1965, 354 ss.

<sup>77</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del Diritto Romano*, Torino, 1965, 354 ss.

questo momento che avviene il distacco definitivo fra la figura del principe e quella delle magistrature repubblicane. Augusto era al di sopra di tutte le altre istituzioni, era il vertice di una piramide alla cui base vi erano i poteri che trovavano le origini negli schemi repubblicani.

Nel 13 a. C. con la morte di Lepido, Augusto divenne *pontifex maximus*, suprema autorità religiosa dello Stato<sup>78</sup>.

Il pontefice massimo era il capo del collegio dei pontefici, tale collegio era composto dai pontefici, il *rex sacrorum*, le Vestali ed i Flamini<sup>79</sup>, era il custode del culto religioso del popolo romano. Augusto ebbe molto rispetto nei confronti dei culti religiosi<sup>80</sup>. Egli non solo era sommo pontefice ma la sua immagine era divinizzata, tanto è vero che venne definito come un dio fra gli altri dèi<sup>81</sup>, o ancora meglio un dio fra gli uomini sulla terra.

Inoltre, egli in qualità di sommo sacerdote aveva la prerogativa di organizzare il calendario<sup>82</sup>.

E poi ancora nell'8 a. C., con la *Lex Iulia de maiestate*, venne istituito il reato di lesa maestà nei confronti dell'imperatore. La figura di Augusto era così inviolabile, non era possibile ledere la sua persona, la sua *auctoritas*.

Il *crimen maiestatis* a partire da Augusto e poi nei secoli a venire, andava a colpire qualsiasi oltraggio alla memoria degli imperatori deceduti, alle immagini degli imperatori, uccisione di ostaggi, promozione di iniziative bellica senza previo comando dell'imperatore ed infine rifiuto della divinità incarnata nell'imperatore.

L'imperatore ebbe il conferimento del cosiddetto *calculus Minervae*<sup>83</sup>, in caso fosse necessario un solo voto per assolvere il reo egli aveva la possibilità di elargire questo atto di grazia. Di questo aspetto di carattere processuale ripareremo dettagliatamente nel corso della tesi.

Nel 2 d. C. ricevette l'appellativo di *Pater Patriae*, lo Stato conferiva ancora una volta una onorificenza di eccezionale rilievo.

---

<sup>78</sup> AUG., *Res Gestae*, 10.

<sup>79</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 54,27,2; SVET., *Augustus*, 31.

<sup>80</sup> SVET., *Augustus*, 31.

<sup>81</sup> E. BIANCHI, *Augusto e l'utilizzazione carismatica delle tradizioni religiose*, in *Studi su Augusto*, 7 ss., in G. NEGRI E A. VALVO, *Studi su Augusto*, Torino, 2016.

<sup>82</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto e potere nella storia di Roma*, Napoli, 2007, 283 ss.

<sup>83</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, IV, Napoli, 1966, 130ss.

Egli aveva anche l'appellativo di “*divus*”, figlio di Cesare. Augusto era il figlio adottivo di Cesare.

#### *1.4 L'artificio letterario di Cassio Dione.*

Il 13 gennaio del 27 a. C. era nata una nuova forma di governo per lo stato romano: il Principato. Si aprì uno scenario del tutto nuovo.

Cassio Dione, storico del III secolo d. C. di età severiana, racconta, attraverso l'utilizzo di un artificio retorico, di come Ottaviano abbia scelto l'ordine giuridico-costituzionale ai poteri enormi dei quali era investito al termine delle guerre civili.<sup>84</sup> Le soluzioni che gli furono presentate in un dialogo immaginario da Agrippa e Mecenate furono le seguenti: il primo era promotore del regime repubblicano e di conseguenza proponeva il mantenimento della repubblica, mentre il secondo sosteneva il ripristino della monarchia e di conseguenza era promotore del regime imperiale.

Non sappiamo se il dibattito ed il confronto con Mecenate e Agrippa avvenne realmente, ma sappiamo che Augusto molto probabilmente dovette tenere in considerazione le loro posizioni.

Marco Vipsanio Agrippa, noto politico, militare e architetto romano, fu uno degli amici più fedeli di Augusto, nonché suo genero. Come già ricordato, fu il promotore del secondo triumvirato e soprattutto ebbe un ruolo centrale nella battaglia di Azio. Per tre volte rivestì la carica di console insieme all'amico e coetaneo Augusto. Quest'ultimo lo obbligò a divorziare da sua moglie e a sposare la figlia Giulia, una volta che questa era rimasta vedova. Ottaviano ebbe grande stima nei suoi confronti, tanto è vero che era solito consultarsi con lui su varie questioni; inoltre, fu riconoscente ad Agrippa fino alla sua morte, organizzò per lui dei funerali magnifici, numerosi furono gli elogi che gli vennero attribuiti, venne eretto un mausoleo per

---

<sup>84</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 52: 1. Τέτοιες ήταν οι υποθέσεις των Ρωμαίων και τα βάσανά τους κατά τη βασιλική περίοδο, τη δημοκρατία και την τριανδρία κατά τη διάρκεια επτακοσίων είκοσι πέντε ετών. Μετά από αυτό ξεκίνησαν πάλι ακριβώς από τη μοναρχία, αν και ο Οκταβιανός σκόπευε να καταθέσει τα όπλα και να επαναφέρει την κυβέρνηση στα χέρια της συγκλήτου και του λαού. Συσκέφθηκε σε συμφωνία με τον Αγρίππα και τον Μαικένα, τους οποίους συμμερίστηκε στις μυστικές αποφάσεις [...].) («1. tali furono le vicende dei Romani e le loro sofferenze durante il periodo regio [βασιλεία], la repubblica [δημοκρατία] e il triumvirato nell'arco di settecentoventicinque anni. Dopo di ciò ricominciarono esattamente dalla monarchia [μοναρχείσθαι], sebbene Ottaviano avesse l'intenzione di deporre le armi e di rimettere il governo nelle mani del senato e del popolo. Deliberò di comune accordo con Agrippa e Mecenate, che egli rendeva partecipi delle decisioni segrete [...].».)

(«1. tali furono le vicende dei Romani e le loro sofferenze durante il periodo regio [βασιλεία], la repubblica [δημοκρατία] e il triumvirato nell'arco di settecentoventicinque anni. Dopo di ciò ricominciarono esattamente dalla monarchia [μοναρχείσθαι], sebbene Ottaviano avesse l'intenzione di deporre le armi e di rimettere il governo nelle mani del senato e del popolo. Deliberò di comune accordo con Agrippa e Mecenate, che egli rendeva partecipi delle decisioni segrete [...].».)



conservarne la memoria e Roma osservò più di un mese di lutto per onorare la perdita di tale personalità.

Gaio Cilnio Mecenate, anche lui coevo di Ottaviano Augusto, fu un politico romano nonché suo fidato consigliere. Anche lui come Agrippa aveva preso parte alle campagne militari condotte da Ottaviano ed era stato partecipe dei fatti che si erano susseguiti durante il periodo delle guerre civili. Ma Mecenate viene ricordato, più che altro perché, dopo l'instaurazione del principato diede vita al circolo di intellettuali e poeti all'interno della corte imperiale nel quale emergono, tra gli altri, i nomi di Orazio, Virgilio e Propertio.

L'imperatore era sì una figura centrale, statica, attorno alla quale ruotava tutta la vita dell'impero, ma attorno alla sua personalità venne costituita una cerchia di personaggi, con determinate caratteristiche e abilità politiche, culturali, architettoniche, che costituivano la corte imperiale. Quest'ultima veniva formata dall'imperatore stesso, affinché coloro che ne facessero parte fossero nei suoi confronti strumento di sostegno ed esaltazione della sua immagine. L'imperatore era solito consultarsi e confrontarsi con loro. Essi, di conseguenza, non ne sminuivano la sua centralità, ma al contrario erano fonte di sostegno del suo potere.

Tornando a Cassio Dione<sup>85</sup>, fonte preziosissima, questi narra di come sia nato un nuovo assetto istituzionale. Egli è perfettamente consapevole che con l'avvento di Augusto, e di conseguenza l'instaurazione del principato, ci si trovava dinanzi ad una svolta epocale.

Egli, attraverso l'artificio letterario del dialogo fra Agrippa e Mecenate, espone i vantaggi e gli svantaggi che comportava il passaggio dalla repubblica all'impero. Da un lato la pluralità delle fonti e di soggetti che tiravano le fila della vita politica, dall'altro la centralità e soprattutto l'unicità della figura dell'imperatore, incarnazione di più istituzioni<sup>86</sup>. I territori sotto il governo di Roma avevano raggiunto una vasta estensione, nuovi assetti politici e organizzativi erano necessari per gestire la grandezza dell'impero.

Il dialogo si snoda per ben trentanove capitoli dell'opera dionea, all'interno del libro 52. Il quadro della narrazione è piuttosto realistico, nonostante si tratti di un artificio retorico, i tre soggetti, Augusto, Agrippa e Mecenate, si trovano al contempo a Roma. Come già accennato,

---

<sup>85</sup> G. CRESCI MARRONE, *La politica al bivio. Il dibattito Agrippa-Mecenate in Cassio Dione*, 55ss., in G. NEGRI E A. VALVO, *Studi su Augusto*, Torino, 2016.

DIO CASS., *Historia romana*, 53,19,1: ἡ μὲν οὖν πολιτεία οὕτω τότε πρὸς τε τὸ βέλτιον καὶ πρὸς τὸ σωτηριωδέστερον μετεκοσμήθη: καὶ γὰρ πού και παντάπασιν ἀδύνατον ἦν δημοκρατουμένους αὐτοὺς σωθῆναι. (Dunque, la 'costituzione' fu a quel tempo riorganizzata per il meglio e in maniera più sicura: infatti, era assolutamente impossibile che essi [scil. i Romani] restassero al sicuro sotto il governo della repubblica.)

<sup>86</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 53,19,2.

a Vipsanio Agrippa<sup>87</sup> viene affidata la visione democratica, con la perpetuazione dell'assetto istituzionale già esistente, che avrebbe scongiurato il pericolo della tirannide, insito in una figura centralizzata e garantito la promozione della pluralità delle istituzioni repubblicane e delle sue fonti di diritto. Mecenate<sup>88</sup>, al contrario, nel suo discorso non solo promuove la monarchia, ma illustra anche i piani per poterla mettere in atto.

Cassio Dione, dedica ben ventisette capitoli al discorso di Mecenate, mentre dodici capitoli, meno della metà, all'esposizione delle tesi sostenute da Agrippa.

Partendo dalla posizione di Agrippa, egli afferma che fino ad allora Ottaviano si era effettivamente comportato come un sovrano, avendo tutte le carte in regola per farlo. Esponendo la propria tesi, rimarca come nell'animo umano sia insito l'istinto di prevaricare sull'altro, e quindi di adottare l'assetto monarchico per natura. Mentre al contrario, nel sistema repubblicano, sono la libertà e l'uguaglianza degli individui ad avere la meglio. Le spese<sup>89</sup>, in

---

<sup>87</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 52,4: «Ἡ ἰσότης ἐνώπιον τοῦ νόμου [«ισονομία»] ἔχει ἓνα εὐοίωνο ὄνομα καὶ ἡ λειτουργία τῆς ἐγγυάται τὴν καλύτερη μορφή δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, στὴν περίπτωση ἐκείνων ποὺ ἔχουν λάβει τὴν ἴδια φύση, ποὺ ἀνήκουν στοὺς ἴδιους ἀνθρώπους, μεγάλωσαν με τὰ ἴδια ἰδρύματα, ἐκπαιδεύτηκαν με παρόμοιους νόμους καὶ ποὺ θέτουν τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴ τοὺς στὴ διάθεση τῆς χώρας τοὺς, δὲν εἶναι ἰσως; σωστά ποὺ μοιράζονται ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἴσα;[...] Ἡ ἰσότης γέννησης, ἐξἄλλου, ἀπαιτεῖ ἰσότης δικαιωμάτων καὶ ἀν ἀποκτηθεῖ χαίρεται, ἀν ὅμως λείπει, υποφέρει. Ολόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα, ποὺ γεννιέται ἀπὸ τοὺς θεοὺς καὶ ἐπιστρέφει σὲ αὐτοὺς, σηκώνει τὸ βλέμμα τῆς καὶ δὲν θέλει νὰ κυριαρχεῖται ἀνὰ πάντα ἀπὸ τὸ ἴδιο πρόσωπο, οὔτε ἀνέχεται νὰ υποβάλλεται σὲ θυσίες, κινδύνους καὶ ἐξόδα καὶ μετὰ νὰ ἀποκλείεται. ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα πλεονεκτήματα? ἀλλὰ ἀν ἀναγκαστεῖ νὰ υποκύψει σὲ παρόμοιες υποχρεώσεις, ἀρχίζει νὰ μισεῖ τὴν ἐξουσία ποὺ τὴν ἔχει κυριεύσει καὶ ὅταν παρουσιαστεῖ ἡ ευκαιρία τὴν ἐκδικεῖται [...].» («L'uguaglianza di fronte alla legge [‘isonomia’] possiede un nome di buon auspicio e il suo funzionamento garantisce la forma di giustizia migliore. Per esempio, nel caso di quelli che hanno ricevuto in sorte la stessa natura, che appartengono alla medesima gente, cresciuti con le stesse istituzioni, educati in leggi simili e che mettono a disposizione della patria anima e corpo, non è forse giusto che condividano in parti uguali anche tutto il resto? [...]. L'uguaglianza di nascita, del resto, esige uguaglianza di diritti e se essa l'ottiene ne gioisce, ma se le viene a mancare, ne soffre. L'umanità intera, la quale nasce dagli dèi e a essi ritorna, leva lo sguardo e non vuole essere dominata sempre dalla stessa persona, e neppure tollera di dover essere sottoposta a sacrifici, a rischi e a spese per poi essere esclusa dai vantaggi maggiori; ma se è costretta a sottomettersi a simili obblighi, prende a odiare l'autorità che l'ha sopraffatta, e all'occasione propizia se ne vendica [...]); DIO CASS., *Historia romana*, 52,13.

<sup>88</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 52,14: «[...] Σας συμβουλευῶ νὰ μὴ πέσετε στὸ λάθος νὰ λάβετε ὑπόψη τὰ πράγματα ἀπὸ τυπικὴ σκοπιά, ἀλλὰ νὰ τὰ ἀξιολογήσετε προσεκτικὰ γιὰ τὸ τι εἶναι, νὰ βάλετε τέλος στὸ θράσος τοῦ πλήθους καὶ νὰ ἐμπιστευτεῖτε τὸν εαυτὸ σας καὶ οἱ ἄλλοι σας εὐγενεῖς τὴ διοίκηση τῶν δημοσίων υποθέσεων, με τρόπο ὥστε νὰ αποφασίζουν οἱ σοφότεροι καὶ νὰ διοικούν οἱ πιο ἐμπειροί, καὶ νὰ κατατάσσονται στὶς τάξεις τῶν στρατιωτῶν οἱ πιο ἱκανοὶ καὶ οἱ φτωχότεροι. Με αὐτὸν τὸν τρόπο, κάθε κοινωνικὴ τάξη, ἐπιτελώντας με ζήλο τὸ ἔργο τῆς καὶ ἐπιστρέφοντας ἐγκαίρως χάρις ἡ μία στὴν ἄλλη, δὲν θὰ νιώσει αὐτὴ τὴν αἴσθηση κατωτερότητας ποὺ θὰ τὴν ἔκανε νὰ φταίει καὶ θὰ ἀποκτήσει μιὰ ἀσθεντικὴ *res publica* καὶ ἐξασφαλισμένη ἐλευθερία [...].» («[...] Ti consiglio di non cadere nell'errore di prendere in considerazione le cose da un punto di vista formale, ma di valutarle attentamente per quello che sono, di porre fine all'audacia della moltitudine e di affidare a te stesso e agli altri nobili l'amministrazione dei pubblici affari, in modo tale che siano i più saggi a deliberare e i più esperti a comandare, e affinché siano i più prestanti e i più indigenti ad arruolarsi nei ranghi dei soldati. In questo modo, ogni classe sociale, attendendo con zelo al proprio compito e restituendosi prontamente a vicenda i favori, non avvertirà quel senso di inferiorità per cui si sentirebbe in difetto e guadagnerà un'autentica *res publica* e una libertà sicura [...].»); DIO CASS., 52.15.

<sup>89</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 52,28: «Τι πόροι θὰ χρειαστοῦν γιὰ τὴ χρηματοδότηση τῶν στρατευμάτων καὶ ἄλλων δαπανῶν; Θὰ ἐξηγήσω ἐπίσης αὐτὸ τὸ σημεῖο, ἀλλὰ μόνο ἀφοῦ κάνω μιὰ μικρὴ διευκρίνιση, δηλαδή, ὅτι ἀκόμα κι ἀν ζοῦμε σὲ ἓνα δημοκρατικὸ καθεστῶς, σὲ κάθε περίπτωση σίγουρα θὰ χρειαστοῦμε χρήματα: τελικὰ,

quest'ultimo modello, vengono ripartite su una molteplicità di soggetti, mentre la monarchia lascia intendere ai sudditi che sia il re a dover provvedere. Secondo Agrippa, per un monarca sarebbe più difficoltoso avvalersi di collaboratori validi, eruditi, in quanto questi ultimi con la loro cultura potrebbero compromettere il suo potere, fino al punto di rovesciarlo. Agrippa continua con l'enumerazione dei limiti della monarchia e dei vantaggi che comporta la perpetuazione della repubblica, fino a concludere il suo discorso dicendo che la monarchia non sarebbe gradita ai romani e, come la storia ha dimostrato, la naturale evoluzione della monarchia è la tirannide.

Mecenate, invece, posto Augusto di fronte alle due alternative, consiglia al vincitore di Azio di non mantenere l'assetto repubblicano, ma di dar anelito di vita ad una nuova forma di monarchia, riorganizzandola in modo nuovo e soprattutto saggio. Egli propone un modello di monarchia in cui vi sia una figura centrale, ma che al contempo si avvalga di una cerchia di uomini nobili. Tale soluzione è sufficiente secondo Mecenate per scongiurare il pericolo che la monarchia diventi una tirannide. L'armonia fra l'imperatore e la sua cerchia deve essere la fonte del potere legislativo e il meccanismo attraverso il quale vengono nominati i magistrati, eletti, al contrario, dal popolo nel sistema repubblicano. Il comando degli eserciti, per il sostenitore del nuovo ordine istituzionale, deve essere attribuito esclusivamente al sovrano.

Mecenate espone così ad Ottaviano i limiti emersi, soprattutto durante le guerre civili, che erano stati di ostacolo alla repubblica, evidenziando al contrario l'opportunità che, arrivato a quel punto, gli si presentava e avrebbe dovuto cogliere<sup>90</sup>.

Esposta la sua tesi a favore della monarchia, l'intellettuale continua nel suo discorso apportando numerosi consigli in merito alle scelte che Augusto avrebbe dovuto compiere nei confronti delle istituzioni. Infine, sottolinea di come debba comportarsi<sup>91</sup> per essere un buon monarca,

---

χωρίς στρατεύματα δεν θα μπορούμε να εγγυηθούμε ασφάλεια, ούτε είναι δυνατόν κάποιοι στρατιώτες να υπηρετούν χωρίς να έχουν μισθό. Επομένως, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να πλήττεται από την ιδέα ότι η ανάγκη συγκέντρωσης χρημάτων ανήκει μόνο στη μοναρχία, ούτε πρέπει να αποκλίνουμε από αυτήν λόγω αυτής της ανάγκης, μάλλον, μάλλον, πρέπει να πείσουμε τον εαυτό μας για το γεγονός ότι οποιαδήποτε μορφή της κυβέρνησης που δίνουμε στον εαυτό μας είμαστε υποχρεωμένοι να μας παράσχουμε εισόδημα». («Quali saranno le risorse che serviranno per finanziare le truppe e le altre spese? Spiegherò anche questo punto, ma solo dopo aver premesso una piccola puntualizzazione, e cioè, che, anche se vivremo in un regime repubblicano, in ogni caso avremo sicuramente bisogno di denaro: del resto senza truppe non potremo garantire la nostra incolumità, né è possibile che dei soldati prestino servizio senza avere uno stipendio. Perciò non dobbiamo lasciarci affliggere dall'idea per cui la necessità di raccogliere denaro appartenga solo alla monarchia, né dobbiamo discostarci da essa a causa di tale necessità, anzi, piuttosto è necessario che ci convinciamo del fatto che qualsiasi forma di governo ci diamo siamo obbligati a procurarci delle entrate».)

<sup>90</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 52,17.

<sup>91</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 52,39,3-4; 52,40,1.

sostenendo che egli potrà essere considerato dal suo popolo come padre, solo se uomo integerrimo nella vita privata, valoroso in guerra e soprattutto se li avesse trattati come suoi pari, rispettati nelle loro tradizioni; solo così Mecenate afferma che un re può non essere considerato un tiranno.

Augusto, come fu evidente, scelse la soluzione proposta da Mecenate. Cassio Dione abile cesellatore delle narrazioni non esclude però in modo netto l'una o l'altra soluzione, ma al contrario<sup>92</sup> le presenta all'interno della propria opera come complementari. Ottaviano da un lato darà la parvenza nei suoi comportamenti di adottare l'impostazione proposta da Agrippa, ma nella realtà dei fatti egli adotterà la soluzione proposta da Mecenate. Se ben notiamo dall'esposizione, entrambe le parti del dialogo sono contrarie alla tirannide, sono avverse al nome di re e hanno entrambe rispetto per le istituzioni dello Stato.

### *1.5 La problematica della forma di governo di Augusto.*

La forma di governo di Augusto<sup>93</sup> ha suscitato un dibattito riguardo alla qualifica dei poteri che dopo il 27 a. C. gli vennero conferiti.

In particolare, le formulazioni più semplicistiche<sup>94</sup> sulla connotazione di questo nuovo regime costituzionale sono la restaurazione della repubblica e l'istaurazione della monarchia. Tale ricerca è fondamentale e necessaria per delineare il nuovo assetto giuridico che caratterizzò il principato di Augusto.

Dopo il 27 Augusto stesso, nelle *Res Gestae*, dice che era stato investito di poteri straordinari dal Senato. Egli<sup>95</sup> parla di “*auctoritate omnibus praestare*”. Per i romani l'*auctoritas* aveva un vero e proprio significato giuridico. Augusto disponeva di una “*auctoritas principis*” che egli faceva risalire nelle *Res gestae* al 27<sup>96</sup>. Quest'ultima aveva una portata generale che affondava le proprie radici nella posizione personale del principe, in quei rapporti di clientela e di

---

<sup>92</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 53,2,6.

<sup>93</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino. 1965, 349 ss.

<sup>94</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino. 1965, 349 ss.

<sup>95</sup> AUG., *Res Gestae*, 6,13-27.

<sup>96</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino. 1965, 352 ss.

universale patronato<sup>97</sup> che alcuni studiosi quali De Francisci e Schulz<sup>98</sup> definiscono come l'esercizio di un potere carismatico.

Partendo dal presupposto che siamo alla presenza dell'istaurazione di un nuovo regime che trae le sue origini dalla sovrapposizione sulle istituzioni romane passate, Mommsen<sup>99</sup> descrive il risultato come una diarchia, ovvero il governo di due, il governo del principe e del Senato<sup>100</sup>. Tale teoria presentata dal Mommsen è però da escludere, in quanto tale tesi presuppone una visione unitaria in cui i due poteri sono posti sul medesimo piano, in una divisione o in un concorso di competenze e di poteri.

Riguardo a questo ultimo proposito, Giuseppe Grosso<sup>101</sup> dice che in realtà si tratta della presenza di due poteri, che sono posti non sullo stesso piano ma si sovrappongono. Infatti, escludendo la presenza sullo stesso piano dei due poteri (il potere del Principe e quello del Senato), sostiene che sarebbe possibile individuare una vera e propria linea di sutura fra il principe e la costituzione repubblicana, nei suoi organi. Infatti, dalla sovrapposizione delle due forme di governo emerge un dualismo fra ciò che fa capo al principe e ciò che fa capo alla costituzione della repubblicana: le magistrature repubblicane ed i funzionari imperiali; le provincie senatorie e le provincie imperiali; una finanza pubblica, che fino a Nerone, fa capo all'amministrazione senatoria e una che fa capo al principe; accanto alle *quaestiones* in materia di processo penale si sviluppa la *cognitio extra ordinem* del principe e dei suoi funzionari. Tutto questo lascia presumere che vi sia una dualità di ordinamenti giuridici, ma tale teoria anche se emerge concretamente nella realtà storica, non si traduce in termini giuridici nella separazione di due ordinamenti. Piuttosto, è possibile affermare che vi sia un innesto del Principe, e dell'organizzazione a lui subordinata, sul vecchio Stato romano<sup>102</sup>.

Arangio-Ruiz<sup>103</sup>, parla di una forma di protettorato, analogo a quello stabilito da Roma (o da altro dominatore) sulle *civitates* che entravano a far parte della sua sfera egemonica, protettorato in cui lo Stato protettore sarebbe una monarchia vera e propria l'"État c'est le prince", e lo Stato protetto sarebbe la *res publica Romanorum* formalmente intatta. Grosso, tuttavia, non condivide questa teoria, e insiste ancora sul fatto che non vi sia un dualismo di due poteri, come

---

<sup>97</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino, 1965, 352 ss.

<sup>98</sup> Cfr. F. SCHULZ, *I principi del diritto romano* (trad. it.), 157 ss.; DE FRANCISCI, *Arcana imperii*, III, 1, 219 ss., 245 ss.

<sup>99</sup> T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899.

<sup>100</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino, 1965, 358 ss.

<sup>101</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino, 1965, 358 ss.

<sup>102</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino, 1965, 358 ss.

<sup>103</sup> V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1994, p. 221 ss.

semberebbe dalla realtà storica, ma al contrario l'innesto della figura del principe, un nuovo organo e una nuova organizzazione, sul vecchio Stato romano<sup>104</sup>.

Insistendo ancora sull'esito di tale innesto, De Francisci parla di un regime sostanzialmente monarchico; mentre Guarino espone la teoria di una repubblica riformata nel senso di una democrazia autoritaria<sup>105</sup>.

Secondo Grosso, tale classificazione minuziosa, è solamente una questione di gusti, quello che rileva in tale passaggio storico è la creazione di un nuovo organo e di una organizzazione che vi fa capo, innestata sulla costituzione repubblicana formalmente restaurata, ma che nella realtà dei fatti, aveva le caratteristiche di una monarchia.

Von Premerstein<sup>106</sup>, partendo dall'espressione di Cassio Dione<sup>107</sup>, secondo la traduzione romana della locuzione "*cura et tutela rei publicae universa*", sostiene che Augusto abbia esercitato un potere di protezione, di tutela dello stato, di custodia dell'impero. Oltre a Cassio Dione, il Von Premerstein, trae le motivazioni della sua tesi dal testo di Tacito<sup>108</sup>. È corretto quindi definire Augusto "*tutor imperi*", ma questo non significa che egli avesse un potere di protezione dello stato. L'idea che la necessità di salvaguardia e conservazione dello stato fu causa della trasformazione della repubblica in monarchia risale agli scrittori del tempo e la riferisce in modo chiaro Cassio Dione<sup>109</sup>.

Tornando alle due tesi fondamentali e generalizzate che si contrappongono, quali la restaurazione della repubblica o l'istaurazione della monarchia, è possibile affermare che in merito alla prima ipotesi non è sostenibile la tesi secondo cui vi sarebbe stata una restaurazione dell'antica repubblica, in quanto, oltre a presupporre la dismissione da parte di Ottaviano dei poteri straordinari che gli erano stati conferiti, tale passaggio avrebbe anche implicato il ritorno all'antico assetto del potere statale e dei rapporti reciproci fra gli organi di governo, assicurando la preminenza del Senato. Cosa che non avvenne<sup>110</sup>.

Tale tesi nega radicalmente il fatto che vi sia stato il passaggio definitivo dalla repubblica al principato, escludendo così che la crisi della repubblica si sia cristallizzata in un nuovo e

---

<sup>104</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino, 1965, 358 ss.

<sup>105</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino, 1965, 358 ss.

<sup>106</sup> VON PREMERSTEIN, *Vom Werden und Wesen*, Munich: Beck, 1937, 117 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, IV, 359 ss.

<sup>107</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 53,12,1.

<sup>108</sup> TAC., *Annales*, 3,28.

<sup>109</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 53,19,1.

<sup>110</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, IV, 234 ss.

permanente ordine costituzionale: viene così disconosciuto, non solo l'aspetto sostanziale del potere, ma anche il suo assetto formale e giuridico<sup>111</sup>.

La tesi secondo cui sia stata instaurata la monarchia<sup>112</sup>, nonostante sembri configurarsi nella realtà dei fatti come tesi veritiera, risulta essere comunque non corretta, in quanto gli storici<sup>113</sup> moderni attribuiscono al regime monarchico caratteristiche che non sono compatibili con la concezione tradizionale degli antichi. Infatti, per questi ultimi il *rex* è *dominus*, concetto che nella mentalità romana era piuttosto vicino a quello proprio del diritto privato e della famiglia, il *dominus* era colui che aveva il potere assoluto sui servi e sulle cose<sup>114</sup>.

Tale tesi è stata criticata da Kunkel, il quale non contesta comunque i punti di contatto del principato con la monarchia. Egli osserva che Augusto rifiutò i poteri contrastanti con la tradizione repubblicana, che fu sempre rispettoso nei confronti del senato riconoscendo come pari i suoi membri. Egli rifiutò di farsi nominare *dominus*, vietandolo con un editto<sup>115</sup>.

L'esposizione di queste tesi vuole dimostrare che potremmo definire il principato di Augusto come un ibrido, un prodotto, un risultato ottenuto dalle più importanti esperienze istituzionali romane che fino a lui hanno permesso a Roma di evolversi e perdurare nel tempo.

---

<sup>111</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, IV, 265 ss.

<sup>112</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, IV, 266 ss.

<sup>113</sup> Béranger e Wickert.

<sup>114</sup> M. MARRONE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 2004, 123 ss.

<sup>115</sup> SVET., *Augustus*, 53,1-2.





## CAPITOLO II

### L'AUTUNNO DELLE QUESTIONES PERPETUAE

#### 2.1 L'evoluzione delle *quaestiones perpetuae* – 2.2 Principi e mutamenti del processo criminale romano in epoca imperiale

##### 2.1 L'evoluzione delle *quaestiones perpetuae*.

A partire dal II secolo a. C., il sistema processuale penale fu caratterizzato dalla presenza di tribunali permanenti che giudicavano in materia penale pubblica: le *quaestiones perpetuae*.

In particolare, si era arrivati a questo sistema attraverso le *quaestiones extra ordinem*<sup>1</sup>, per mezzo delle quali, nel corso del II secolo a. C., venne gradualmente sostituita la farraginoso e sempre più inadeguata procedura dei *iudicia populi*<sup>2</sup>.

Infatti, la cognizione di intere categorie di crimini, in precedenza appartenente alla competenza giudiziaria delle assemblee popolari, venne gradualmente deferita a questi tribunali stabili, permanenti, quali erano le *quaestiones perpetuae*<sup>3</sup>.

Il termine *quaestio*<sup>4</sup>, che in origine designava l'attività dell'indagare (*quaerere*), affidata al magistrato incaricato, dopo l'introduzione delle corti permanenti iniziò ad indicare anche l'intero procedimento dinanzi alla giuria ed infine il tribunale presieduto dal magistrato.

Potremmo individuare tre punti fondamentali su cui il sistema delle *quaestiones perpetuae* era incentrato. Innanzitutto, l'accusa veniva sostenuta da un privato cittadino; in secondo luogo, una giuria di cittadini formulava il giudizio definitivo; infine, il magistrato presiedeva semplicemente la giuria senza esprimere il proprio voto<sup>5</sup>. Il pretore, che presiedeva la *quaestio perpetua*, aveva la competenza limitata solo a quella fattispecie di crimine.

---

<sup>1</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 103.

<sup>2</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 84.

<sup>3</sup> F. GNOLI, *Diritto penale nel diritto romano*, in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1990, 43 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 103 ss.

<sup>4</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 103.

<sup>5</sup> L. SOLIDORO, *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, Torino, 1990, 15 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 103 ss.

Ricordiamo la *lex Calpurnia*<sup>6</sup>, del 149 a. C., fatta approvare dal tribuno della plebe L. Calpurnio Pisone Frugi, per il *crimen repetundarum*. Quest'ultima fu la prima *quaestio* ad essere istituita<sup>7</sup>.

Si trattava di un processo di natura accusatoria<sup>8</sup>. Sebbene le *quaestiones* furono molteplici, in quanto vi erano numerosi tribunali ciascuno competente per giudicare una determinata figura di reato, è possibile esporre in modo unitario il procedimento attraverso il quale si svolgevano, visto il modello omogeneo<sup>9</sup>.

Il privato cittadino, il *quivis de populo*, un cittadino qualunque, non necessariamente la parte offesa, dava impulso alla procedura attraverso una richiesta al magistrato: la *postulatio*.

Con tale domanda, il privato cittadino muoveva un'accusa nel vero significato del termine, detta *nominis delatio*<sup>10</sup>.

Successivamente a tale domanda, il magistrato, attraverso un provvedimento, il *nomen recipere*, iscriveva l'accusato nella lista degli imputati<sup>11</sup>.

Seguiva così la formazione della giuria. I membri venivano scelti dall'accusato<sup>12</sup> all'interno di una rosa di nomi individuati dall'accusatore nell'apposito albo del magistrato.

Giunti a questo punto, seguiva la fase del dibattimento. In questa fase avveniva la requisitoria dell'accusatore, venivano escussi gli eventuali testi d'accusa, si svolgeva la difesa da parte dell'accusato con la relativa assunzione dei vari testi difensivi<sup>13</sup>.

Terminato il dibattimento, avveniva la votazione dei giurati ed il magistrato dichiarava l'esito dello scrutinio, emettendo così il verdetto finale sulla colpevolezza o meno dell'accusato<sup>14</sup>.

Il sistema delle *quaestiones perpetuae* perdurò, fino agli inizi del Principato, quando vennero gradualmente soppiantate a loro volta dalla *cognitio extra ordinem*.

---

<sup>6</sup> CIC., *Brutus*, 106: [...] *Nam et quaestiones perpetuae hoc adulescente constitutae sunt, quae antea nullae fuerunt.* ([...] I tribunali permanenti che prima non esistevano affatto, vennero istituiti al tempo della sua giovinezza.

<sup>7</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 108 ss.

<sup>8</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 165 ss.

<sup>9</sup> T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 381 ss.

<sup>10</sup> CIC., *Divinatio in Caecilium*, 64: *delationem nominis postulare.*

<sup>11</sup> CIC., *In Verrem*, 2,2,101; 2,4,40; *Philippicae*, 2,56; VAL MAX., 3,7,9.

<sup>12</sup> Procedura della *sortitio*, sistema introdotto dalla *lex Cornelia iudiciaria* e poi mantenuto dalla *lex Aurelia*.

<sup>13</sup> CIC., *In Verrem*, 2,1,26; *Pro Cluentio*, 50; *Pro Flacco*, 21; *Divinatio in Caecilium*, 3 e 35; *Pro Plancio*, 3.

<sup>14</sup> *Lex Acilia*, 11,44; 46; 71; CIC., *Pro Cluentio*, 55; 74; 83; cfr. 75.

Nel 17 a. C., Augusto, fece votare la *lex Iulia iudiciorum publicorum*, contemporaneamente alla *lex Iulia iudiciorum privatorum*, in cui il sistema delle *quaestiones perpetuae*, trovò definitiva sistemazione<sup>15</sup>.

Con tale legge vennero regolamentati tutti i punti più importanti dei procedimenti davanti alle giurie, quali: la legittimazione attiva all'accusa<sup>16</sup>, le *excusationes* dal *munus iudicandi*<sup>17</sup>, il numero dei patroni<sup>18</sup>; le dispense dall'obbligo di testimoniare<sup>19</sup>, la custodia preventiva degli schiavi<sup>20</sup>, i rapporti fra giudici e parti in causa<sup>21</sup>.

Vennero, inoltre, semplificate le modalità di instaurazione del processo. Infatti, al posto dei vari atti previsti dalla legislazione repubblicana, venne introdotta una forma scritta di accusa, che consisteva nel *libellus inscriptionis* o *subscriptio*, che l'accusatore compilava e firmava; esso era poi depositato presso l'ufficio del magistrato preposto alla *quaestio*<sup>22</sup>.

Il *libellus inscriptionis*, così chiamato in quanto era volto a contenere l'*inscriptio* dell'accusato nel registro dei giudicabili, doveva riportare il nome della persona contro cui l'accusa era promossa, i dati di tempo, di luogo del reato ed ogni circostanza ad esso relativa<sup>23</sup>.

Se il denunciante fosse stato analfabeta, un terzo avrebbe dovuto sottoscrivere in sua vece<sup>24</sup>.

L'accusatore aveva l'onere di dare comunicazione all'accusato dell'accusa proposta nei suoi confronti, in modo da permettergli di comparire in tribunale nel giorno prefissato per difendersi<sup>25</sup>. Se l'accusato avesse avuto delle eccezioni da opporre, avrebbe dovuto farlo prima di essere iscritto nel registro dei rei<sup>26</sup>.

---

<sup>15</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 189 ss.

<sup>16</sup> VEN. SAT., *De iudiciis publicis*, D., 48,2,12,2; MACER., *Publicorum iudiciorum*, D., 47,15,3,1.

<sup>17</sup> ULP., *Frag. Vat.*, 197-198.

<sup>18</sup> ASC., 20,13-16 Cl.

<sup>19</sup> PAUL., *Ad legem Iuliam et Papiam*, D., 22,5,4; cfr., *De gradibus et adfinibus et nominibus eorum*, D., 38,10,10, pr.; PAP., *De adulteriis*, D., 48,2,2, pr.

<sup>20</sup> PAP., *De adulteriis*, D., 48,3,2, pr. -1.

<sup>21</sup> MOD., *De poenis*, D., 48,14,1,4; cfr. DIO CASS., *Historia romana*, 54,18,3.

<sup>22</sup> PAUL., *De adulteriis*, D., 48,2,3, pr.; per il deposito, ULP., *Disputationum*, D., 48,5,2,8; ANT. C. 9,45,1.

<sup>23</sup> In caso contrario, il magistrato rifiutava l'*inscriptio*, salvo restando la possibilità di rinnovare l'accusa (PAUL., *De adulteriis*, D., 48,3,2,1; cfr. ULP., *De adulteriis*, D., 48,5,16[15],9); ma in caso di lieve irregolarità, essa poteva essere sanata (MOD., *Regularum*, D., 48,5,36[35]).

<sup>24</sup> PAUL., *De adulteriis*, D., 48,2,3, pr. e 2.

<sup>25</sup> Paul. Sent., 5,16,14.

<sup>26</sup> ULP., *De adulteriis*, D., 48,5,16[15],7.

Sulla base di tale documento scritto, il magistrato, verificata la regolarità dell'istanza, procedendo così all'*inscriptio inter reos* dell'accusato, dava inizio al processo.

Furono anche introdotte delle novità in ordine al reclutamento del personale adibito all'amministrazione della giustizia<sup>27</sup>.

L'*album iudicum*, in precedenza formato da tre decurie di senatori, cavalieri e *tribuni aerarii* (e dopo la riforma di Cesare da soli senatori e cavalieri), si compose di tre decurie, ciascuna composta di mille membri, di *equites*<sup>28</sup>.

*Fine anni concessere vita insignes viri L. Volusius et Sallustius Crispus. Volusio vetus familia neque tamen praeturam egressa: ipse consulatum intulit, censoria etiam potestate legendis equitum decuriis functus, opumque quis domus illa immensum viguit primus adcumulator.*

(Alla fine dell'anno morirono gli illustri uomini L. Volusio e Sallustio Crispo. Volusio proveniva da un'antica famiglia e tuttavia essa non era ancora andata oltre la carica della pretura: egli invece vi portò il consolato ed esercitò anche servì la carica di censore per scegliere le decurie dei cavalieri, e fu il primo ad accumulare le ricchezze grazie alle quali quel casato ebbe grandissima importanza.)

*(Tacito, Annales, 3,30,1)*

Tacito negli *Annales*, testimonia che Volusio Saturnino, dopo aver rivestito la carica di console, fu nominato da Augusto *triumvir centuris equitum legendis* con potere censorio. Tale carica, che rivestì per primo all'interno della propria famiglia, i cui membri non erano andati oltre la pretura, come racconta Tacito, gli permise di accumulare una somma cospicua di ricchezze.

Venne poi aggiunta una quarta decuria di *ducenarii*, formata da membri di un censo inferiore, per giudicare delle cause civili di lieve entità. Caligola ne istituì, infine, una quinta<sup>29</sup>. I giudici tentarono poi di ottenere una sesta decuria da Galba, egli non solo la negò, ma tolse a loro anche

---

<sup>27</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 191 ss.

<sup>28</sup> TAC., *Annales*, 3,30,1; cfr. 14,20,5; SVET., *Tiberius*, 41; Tab. Heb. 1,8.

<sup>29</sup> SVET., *Caligula*, 16,6: *Ut leuior labor iudicantibus foret, ad quattuor priores quintam decuriam addidit.* (Per alleggerire il lavoro dei giudici, alle quattro (decurie) esistenti, aggiunse una quinta decuria.); PLIN., *Naturalis historia*, 33,33.

il privilegio concesso da Claudio di non essere convocati per i giudizi in inverno e nei primi giorni dell'anno<sup>30</sup>.

Lo storico di epoca imperiale, Svetonio, in *Augustus*, in *De Vita Caesarum*, testimonia che l'età dei giudici appartenenti alle *decurie* venne abbassata da trenta a venticinque anni<sup>31</sup>.

Venne poi concesso alle corti giudicanti un anno di vacanza a rotazione e la sospensione dei processi per due mesi all'anno, in particolare nei mesi di novembre e dicembre<sup>32</sup>.

Lo storico continua nella sua opera, dicendo che per scongiurare il perdurare dei processi, e quindi per garantire un sistema processuale efficace furono aggiunti al calendario giudiziario più di trenta giorni, che in precedenza erano destinati allo svolgimento dei giochi onorari<sup>33</sup>.

Ad Augusto, venne riconosciuto il diritto, in caso di condanna per un solo voto di maggioranza, di aggiungere il proprio voto a quelli della minoranza per determinare parità di suffragi e consentire l'assoluzione del reo.

Riguardo questo ultimo punto<sup>34</sup>, è sorto un dibattito fra gli storici, scaturito da un'ambigua testimonianza di Cassio Dione<sup>35</sup>, secondo la quale ad Augusto, sarebbe stato concesso di esprimere il proprio voto decisivo in tutte le corti.

---

<sup>30</sup> SVET., *Galba*, 14,7: *Iudicibus sextam decuriam adici precantibus non modo negavit, sed et concessum a Claudio beneficium, ne hieme initioque anni ad indicandum evocarentur, eripuit.* (Poiché i giudici lo pregavano di aggiungere una sesta decuria, non solo la negò, ma tolse loro il privilegio concesso da Claudio di non essere convocati per le assise in inverno e al principio dell'anno.).

<sup>31</sup> SVET., *Augustus*, 32,7: *Iudices a tricensimo aetatis anno adlegit, id est quinquennio maturius quam solebant.* (Mise a ruolo i giudici a trent'anni, vale a dire cinque anni prima del solito.).

<sup>32</sup> SVET., *Augustus*, 32,8: *Ac plerisque iudicandi munus detractantibus vix concessit, ut singulis decuriis per vices annua vacatio esset et ut solitae agi Novembri ac Decembri mense res omitterentur.* (Ma poiché la maggior parte dei cittadini cercava di sottrarsi alle funzioni giudiziarie, concesse che ciascuna decuria, a turno, facesse vacanza per un anno e permise che, contrariamente all'usanza, si interrompessero i lavori in novembre e in dicembre).

<sup>33</sup> SVET., *Augustus*, 32,5: *Ne quod autem maleficium negotiumve in punitate vel mora elaberetur, triginta amplius dies, qui honoraris ludis occupabantur, actui rerum accommodavit.* (Per fare in modo che nessun delitto restasse impunito e che nessun affare venisse archiviato a furia di ritardi, accordò agli atti forensi più di trenta giorni, che erano consacrati ai giochi onorari).

<sup>34</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 194 ss.

<sup>35</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 51,19,6-7: [6] τὴν τε ἡμέραν ἐν ἣ ἡ Ἀλεξάνδρεια ἐάλω, ἀγαθὴν τε εἶναι καὶ ἐς τὰ ἔπειτα ἔτη ἀρχὴν τῆς ἀπαριθμήσεως αὐτῶν νομίζεσθαι, καὶ τὸν Καίσαρα τὴν τε ἐξουσίαν τὴν τῶν δημάρχων διὰ βίου ἔχειν, καὶ τοῖς ἐπιβοωμένοις αὐτὸν καὶ ἐντὸς τοῦ πωμηρίου καὶ ἔξω μέχρις ὀγδοῦ ἡμισταδίου ἀμύνειν, ὃ μηδενὶ τῶν δημαρχούντων ἐξῆν, ἔκκλητόν τε δικάζειν, καὶ ψῆφόν τινα αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς δικαστηρίοις ὡσπερ Ἀθηνᾶς φέρεσθαι, τοὺς τε ἱερέας καὶ τὰς ἱερείας ἐν ταῖς ὑπὲρ τε τοῦ δήμου καὶ τῆς βουλῆς εὐχαῖς καὶ ὑπὲρ ἐκείνου ὁμοίως εὐχεσθαι, καὶ ἐν τοῖς συσσιτίοις οὐχ ὅτι τοῖς κοινοῖς ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰδίοις πάντας αὐτῷ σπένδειν ἐκέλευσαν. [7] ἡμισταδίου ἀμύνειν, ὃ μηδενὶ τῶν δημαρχούντων ἐξῆν, ἔκκλητόν τε δικάζειν, καὶ ψῆφόν τινα αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς δικαστηρίοις ὡσπερ Ἀθηνᾶς φέρεσθαι, τοὺς τε ἱερέας καὶ τὰς ἱερείας ἐν ταῖς ὑπὲρ τε τοῦ δήμου καὶ τῆς βουλῆς εὐχαῖς καὶ ὑπὲρ ἐκείνου ὁμοίως εὐχεσθαι, καὶ ἐν τοῖς συσσιτίοις οὐχ ὅτι τοῖς κοινοῖς ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰδίοις πάντας αὐτῷ σπένδειν ἐκέλευσαν. (Il giorno in cui Alessandria fu presa ordinarono di considerare che fosse valido anche per gli anni a venire l'inizio della loro enumerazione, che Cesare avesse a vita la carica di tribuno della plebe, difendesse coloro che imploravano il suo aiuto sia dentro il pomerio, sia fuori, fino all'ottavo mezzo stadio, cosa

Nel passo di Cassio Dione, emerge che a Cesare, appellativo di Augusto, fosse stata attribuita la carica di tribuno della plebe a vita. Egli aveva la facoltà di esprimere il proprio giudizio, non solo nell'area del pomerio, ma anche esternamente. Questo privilegio non apparteneva a nessuno dei tribuni, da qui emerge la natura straordinaria del potere in capo al Principe.

Egli aveva facoltà di giudicare in appello ed esprimere il proprio voto, in ogni tribunale: il *Calculus Minervae*.

Inoltre, i sacerdoti pregavano in suo favore, alla stessa maniera in cui pregavano per il popolo romano ed il Senato e facessero sacrifici in suo favore.

Per negare la tesi enunciata, è necessario prendere in considerazione un testo di Svetonio:

*Ipse ius dixit assidue et in noctem nonnumquam, si parum corpore ualeret, lectica pro tribunali collocata uel etiam domi cubans. dixit autem ius non diligentia modo summa sed et lenitate, siquidem manifesti parricidii reum, ne culleo insueretur, quod non nisi confessi adficiuntur hac poena, ita fertur interrogasse: 'certe patrem tuum non occidisti?' [2] et cum de falso testamento ageretur omnesque signatores lege Cornelia tenerentur, non tantum duas tabellas, damnatoriam et absolutoriam, simul cognoscentibus dedit, sed tertiam quoque, qua ignosceretur iis, quos fraude ad signandum uel errore inductos constitisset.*

(Egli stesso rese giustizia con assiduità e talvolta anche di notte, se era poco in forma fisicamente, su una lettiga posta davanti al tribunale o addirittura sdraiato a casa. Pronunciò poi sentenze non solo con la massima accuratezza, ma anche con indulgenza, se è vero che si tramanda che chiese ad un uomo incolpato di evidente parricidio, affinché non fosse chiuso in un sacco, pena riservata ai colpevoli di questo crimine: 'Sicuramente non hai ucciso tuo padre?' [2] E poiché si discuteva di un falso testamento, benché tutti i firmatari fossero vincolati dalla legge Cornelia, non solo diede ai giudici due tavolette, una per la condanna e una per l'assoluzione, ma anche una terza, con la quale venissero assolti coloro che era risultato evidente che erano stati costretti a firmare con l'inganno o con l'errore.)

(Svetonio, *Augustus*, 33,1-2)

In questo passo, lo storico esalta la figura del principe dicendo che egli partecipava assiduamente, con costanza, senza risparmio, pur nelle situazioni in cui mancava il vigore nel

---

che non era lecito a nessuno dei tribuni, che giudicasse in appello, che un suo voto venisse espresso in tutti i tribunali come in quello di Atena, che i sacerdoti e le sacerdotesse pregassero in modo uguale in favore del popolo e del senato e in suo favore, che durante i pasti non solo pubblici ma anche privati, tutti facessero sacrifici per lui.)

corpo. Svetonio ci presenta due processi in cui l'imperatore, Augusto, aveva preso parte. Nel primo, viene presentato il caso di un uomo incolpato di parricidio, in cui, con domande appropriate, l'imperatore cerca di sottrarre il colpevole alla pena del sacco. Nel secondo, per falso testamento, in cui Augusto diede a ciascun membro del *consilium*, tre tavolette: una per la condanna, una per l'assoluzione ed una, in via eccezionale, per il perdono.

John Maurice Kelli<sup>36</sup>, ritiene che tale episodio non si riferisca ad un processo svoltosi dinanzi a *quaestiones perpetuae*, ma si tratti di una causa giudicata dal tribunale imperiale.

Infatti, analizzando il testo di Svetonio, notiamo che egli utilizza il verbo "*cognoscere*", termine che non viene mai utilizzato in riferimento al presidente o al giurato di una corte perpetua, ma al contrario, il verbo rimanda chiaramente ad un processo *extra ordinem*.

Anche l'espressione, al principio del testo, "*ius dixit*", non lascia intendere che Augusto partecipò al processo come presidente della giuria al posto del pretore o come membro del collegio giudicante.

Un'interpretazione contraria, vorrebbe significare, che tale prerogativa, di Augusto, avrebbe costituito un'ingerenza diretta dell'imperatore nella giurisdizione criminale ordinaria e quindi, come dimostrato sopra non sarebbe in armonia con le fonti in nostro possesso. Tutto questo non è in sintonia con la politica prudente adottata da Augusto<sup>37</sup>.

Quasi l'unanimità degli studiosi, oggi, accoglie la tesi, secondo la quale ad Augusto sarebbe stato riconosciuto il diritto, in caso di condanna per un solo voto di maggioranza, di aggiungere il proprio voto a quelli della minoranza, per garantire la parità dei suffragi e l'assoluzione del reo, il cosiddetto *calculus Minervae*<sup>38</sup>, o "voto di Minerva"<sup>39</sup>.

Passiamo ora ad analizzare altre leggi, già esistenti prima dell'avvento di Augusto, ma che egli andò a riformare, disciplinando diversamente o in modo più dettagliato, alcune figure di reato, già regolamentate dalla precedente legislazione criminale<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup> J. M. KELLY, *Principes iudex*, Weimar, 1957, 12 ss.

<sup>37</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 194 ss.

<sup>38</sup> L'espressione trae origine da una tragedia greca di Eschilo, *Le Eumenidi*. Oreste accusato di essere colpevole dell'uccisione della madre, Clitemnestra, viene assolto per mezzo del voto, a suo favore, della dea Atena nell'areopago di Atene.

<sup>39</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, IV.1, 148 n. 11; J. BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht*, Göttingen, 1962, 71; K. BRINGMANN, *Zur Gerichtsreform des Kaisers Augustus*, Chiron 3, 1973, (n. 15), 243.

<sup>40</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 195.

La *lex Iulia de maiestate*<sup>41</sup>, venne votata probabilmente nel 27 a. C.<sup>42,43</sup>. Con tale legge Augusto diede una disciplina definitiva al reato di lesa maestà. La norma è espressione per eccellenza del reato politico. Con questa norma, venivano elencate una serie di atti che costituivano offesa nei confronti dello stato e all'integrità delle sue istituzioni. I reati di lesa maestà erano perseguibili dinanzi all'apposita *quaestio*.

---

<sup>41</sup> *Ad lege Iuliam maiestatis*, D., 48,4; Inst., 4,18,3; *Paul. sent.*, 5,29. B. KÜBLER, *Maiestas* (V n. 115), Stuttgart, 1928, 548 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *Legislazione in Scritti di diritto romano*, III, Camerino, 1978, 136 ss.; B. BIONDI, *Legislazione in Scritti di diritto romano*, II, Camerino, 1974, 254 ss.

<sup>42</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 195 ss.

<sup>43</sup> La data è dibattuta, in quanto nelle fonti in nostro possesso, vengono utilizzati dei termini, che sembrano mettere in discussione l'attribuzione della norma ad Augusto. Infatti, per operare questa analisi prendiamo in considerazione i testi di Ulpiano (*De officio proconsulis, Disputationum*, D., 48,4,1-2) e Marciano (*Istitutionum*, D., 48,4,3): 1 [Ulpiano]. *Pr. Proximum sacrilegio crimen est, quod maiestatis dicitur. 1. Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum romanum vel adversus securitatem eius committitur. quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium inicum erit, quo obsides iniussu principis interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint convenienter adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur: cuiusve opera consilio malo consilium inicum erit, quo quis magistratus populi romani quive imperium potestatemve habet occidatur: quove quis contra rem publicam arma ferat: quive hostibus populi romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat.* (1 [Ulpiano], pr. Il crimine successivo al sacrilegio è quello che si definisce di lesa maestà. 1. Ora, delitto di maestà è quello commesso contro il popolo romano o contro la sua incolumità: è riconosciuto colpevole di esso colui ad opera del quale sarà architettato un piano con dolo, da cui gli ostaggi vengano uccisi senza l'ordine del principe; per cui uomini armati con dardi o pietre siano in città o si radunino contro lo stato o vengano occupati luoghi o templi, o vengano fatte riunioni o adunanze o uomini vengano radunati ai fini di una ribellione: o ad opera del quale sarà architettato un piano malvagio con il quale un magistrato del popolo romano o uno che abbia potere o autorità venga ucciso, o ci sia qualcuno che porti le armi contro lo stato: chiunque abbia mandato un messo o una lettera ai nemici del popolo romano o abbia dato un segnale con dolo per cui i nemici del popolo romano vengano aiutati con un piano contro lo stato: chiunque abbia incitato o fatto sollevare i soldati per il quale vengano fatte una ribellione o un tumulto contro lo stato.); 2 [Ulpiano]. *Quive de provincia, cum ei successum esset, non discessit: aut qui exercitum deseruit vel privatus ad hostes perfugit: quive sciens falsum conscripsit vel recitaverit in tabulis publicis: nam et hoc capite primo lege maiestatis enumeratur.* (2 [Ulpiano]. Chiunque, dopo che ebbe successo, non si allontanò dalla provincia; o chiunque abbandonò l'esercito, o fuggì dal nemico come privato cittadino; chiunque consapevolmente scrisse o recitò il falso nelle pubbliche tavole: anche questo, infatti, è elencato nel primo capitolo riguardante la legge della maestà.); 3 [Marciano]. *Lex duodecim tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri. lex autem iulia maiestatis praecipit eum, qui maiestatem publicam laeserit, teneri: qualis est ille, qui in bellis cesserit aut arcem tenuerit aut castra concesserit. eadem lege tenetur et qui iniussu principis bellum gesserit dilectumve habuerit exercitum comparaverit: quive, cum ei in provincia successum esset, exercitum successori non tradidit: quive imperium exercitumve populi romani deseruerit: quive privatus pro potestate magistrature quid sciens dolo malo gesserit: quive quid eorum, quae supra scripta sunt, facere curaverit.* (3 [Marciano]. La Legge delle Dodici Tavole prescrive che chi incita il nemico, o chi consegna un cittadino al nemico, sia punito con la pena capitale; ma la *Lex Iulia* comanda che chi offende la pubblica maestà venga ritenuto colpevole; come anche colui che abbia disertato in guerra o abbia tenuto la roccaforte o abbia abbandonato l'accampamento. Dalla stessa legge è ritenuto colpevole colui che ha portato guerra senza l'ordine del principe o ha fatto la leva o ha reclutato un esercito; chiunque, dopo che ha conseguito un successo in una provincia, non consegnò l'esercito al successore; chiunque abbandonò il comando o l'esercito del popolo romano: chiunque da privato con facoltà pertinente alla *potestas* o da magistrato abbia commesso qualcosa in modo consapevole con dolo: chiunque si sia preso cura di fare qualcosa di quelle che sono state elencate sopra.). Probabilmente, il termine *princeps*, utilizzato da Ulpiano e Marciano, apparteneva al testo legislativo originario. Infatti, non è facile credere, che la legge sia stata introdotta in epoca più avanzata, per eliminare la menzione del *populus* o del senato, quando Ulpiano, nel terzo secolo, definisce il crimen maiestatis come quello che si commette "*adversus populum romanum vel adversus securitatem eius committitur*".



In particolar modo, la legge andava a colpire i reati di alto tradimento, l'antica *perduellio*, il tradimento col nemico, la sedizione, l'incitamento alla rivolta, le leve e le operazioni militari condotte senza previa autorizzazione del principe, il rifiuto di cedere la provincia o di consegnare l'esercito al successore nella carica, le insidie alla vita dei magistrati, l'usurpazione da parte dei privati di facoltà pertinenti all'*imperium* o alla *potestas*.

Tacito sostiene che:

"[...] *maiestatis crimen omnium accusationum complementum erat*<sup>44</sup>"

([...] il crimine di lesa maestà era allora il complemento di tutte le accuse)

(*Tacito, Annales, 3,38*)

Le fonti in nostro possesso sembrano essere contrastanti. Infatti, contrariamente a quanto appena detto, qualche rigo sopra, le origini di tale legge le troviamo non nell'antica *perduellio*<sup>45</sup>, ma nei processi contro gli ex magistrati della Repubblica romana, davanti al tribunale dei tribuni.

Arangio Ruiz<sup>46</sup>, sostenitore di questa tesi afferma che il nome di *Maiestatis*, era riferito in epoca più antica, rispetto alla *lex Iulia*, all'*intercessio*, ovvero il potere di veto che spettava ai tribuni della plebe<sup>47</sup>.

Probabilmente le prime leggi *de maiestate*, la *lex Appuleia de maiestatae minuta*<sup>48</sup>, di Lucio Apuleio Saturnino, del 103 a. C., e la *lex Varia de maiestate*<sup>49</sup>, del 90 a. C., facevano capo a questo criterio di qualificazione.

Se invece prendiamo in considerazione, la *lex Cornelia de maiestate*<sup>50</sup> di Lucio Cornelio Silla, dell'81 a. C., questa riferisce il termine in questione, *maiestas*, allo Stato e alle sue istituzioni. E poi ancora, Cicerone parla di "*crimen immunitae maiestatis*", definendolo:

---

<sup>44</sup> TAC., *Annales*, 3,38.

<sup>45</sup> C. H. BRECHT, *Perduellio und crimen maiestatis* (V n. 115), Muchen, 1938, 357 ss.

<sup>46</sup> V. ARANGIO RUIZ, *La legislazione, in Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Roma 1938, 101 ss.

<sup>47</sup> T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 538ss.

<sup>48</sup> L. APULEIO SATURNINO, *lex Appuleia de maiestatae minuta*, (103 a. C.).

<sup>49</sup> Q. VARIO IBRIDA, *Lex Varia de maiestate*, (90 a. C.).

<sup>50</sup> L. CORNELIO SILLA, *Lex Cornelia de maiestate*, (81 a. C.).

*“Maiestatem minuere est de dignitate aut amplitudine aut potestate populi aut eorum, quibus populus potestatem dedit, aliquid derogare.”*<sup>51</sup>

(Attentare alla maestà del popolo vuol dire togliere qualcosa alla dignità o alla grandezza o al potere sia del popolo che di quelli ai quali il popolo ha delegato il suo potere.)

(Cicerone, *De inventione*, 2,17,53)

L’oratore latino sostiene che il crimine contro la *maiestas*, non offenda solamente il popolo sminuendo i suoi poteri, ma anche le istituzioni dello Stato, le quali detengono il potere, che viene conferito loro dal popolo.

Augusto, nell’8 a. C., tornò sulla materia nuovamente, assorbendo interamente, all’interno della fattispecie, la *perduellio*<sup>52</sup>. Riguardo a tale legge non abbiamo il testo originale, ma possiamo trarre la testimonianza della sua esistenza dalle sentenze di Paolo e dai commenti (sulla legge in questione) contenuti nel titolo quarto del quarantottesimo libro del Digesto. Con tale legge Augusto decretò la pena dell’*aqua et igni interdictio* e la confisca del patrimonio.

La *lex Iulia de maiestate* classificava come figure criminose, tutte le offese arrecate alla dignità imperiale esplicate in qualunque modo.

La dottrina, come sostiene anche Santalucia, ritiene che a partire da Augusto il concetto di *maiestas* sia divenuto una forma di divinizzazione dell’immagine imperiale, che si poneva in una posizione superiore non solo nei confronti dei sudditi, ma anche delle leggi. La conseguenza fu l’allargamento della repressione criminale a scopo politico<sup>53</sup>.

Durante il periodo del Principato, i reati che connotavano tale crimine erano gli attentati e le offese al principe e alla sua famiglia, massime nella forma di violenza contro le statue e le immagini degli imperatori, ed infine il rifiuto di giurare nel nome del principe<sup>54</sup>.

---

<sup>51</sup> CIC., *De inventione*, 2,17,53.

<sup>52</sup> Paul. Sent., 5,29,2; CI., 9 ,8,4.

<sup>53</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma*, Milano, 1998, cit. 256 s.; Y. THOMAS, *Les procédures de la majesté. La torture et l’enquête depuis les Julio-Claudiens*, in *Mélanges de droit romain et d’histoire ancienne. Homage à la mémoire de A. Magdelain*, Parigi, 1998, 477 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili storici del delitto politico*, Napoli 2002, 39ss.; F. ARCARIA, *Quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur. Augusto e la repressione del dissenso per mezzo del senato agli inizi del principato*, Napoli 2013.

<sup>54</sup> B. KÜBLER, *Maiestas*, Stuttgart, 1928, col. 542 ss.

La pena che in precedenza sanzionava tale figura di reato era l'*aqua et igni interdictio*<sup>55</sup>, ovvero l'esilio. Con la riforma augustea, i colpevoli del crimine di lesa maestà, nel caso in cui fossero *humiliores* venivano dati in pasto alle belve feroci o bruciati vivi, mentre nel caso in cui fossero *honestiores* venivano puniti con la decapitazione.

Nelle *Pauli Sententiae* infatti leggiamo così<sup>56</sup>:

*Lege Iulia maiestatis tenetur is, cuius ope consilio adversus imperatorem vel rem publicam arma mota sunt exercitusve eius in insidias deductus est, quive iniussu imperatoris bellum gesserit dilectumve habuerit, exercitum comparaverit sollicitaverit, deseruerit imperatorem. His antea in perpetuum aqua et igni interdicebatur: nunc vero humiliores bestiis obiciuntur vel vivi exuruntur, honestiores capite puniuntur. Quod crimen non solum facto, sed et verbis impiis ac maledictis maxime exacerbatur.*

(Per la legge *Iulia* è colpevole di lesa maestà colui che grazie all'aiuto e al suggerimento del quale si sono levate le armi contro l'imperatore o lo stato, o il suo esercito è stato condotto in un'imboscata; chiunque abbia condotto guerra o abbia fatto la leva senza l'autorizzazione del principe, abbia allestito un esercito, abbia abbandonato l'imperatore. Questi in precedenza venivano privati dell'acqua e del fuoco per sempre: ora in verità gli *humiliores* vengono dati in pasto alle bestie o vengono bruciati vivi, gli *honestiores* vengono puniti con la pena capitale. Questo crimine viene aggravato non solo con l'azione, ma anche con parole empie e soprattutto con maledizioni.)

(*Pauli Sententiae*, 5,29,1)

Un'altra area della materia criminale, che Augusto andò a riformare fu quella dei brogli elettorali<sup>57</sup>.

La *lex Iulia de ambitu*, emanata nel 18 a. C.<sup>58</sup>, andò a mitigare le norme, durissime, di epoca tardo-repubblicana. Infatti, la norma prevedeva una riduzione della pena e una multa di modesta

---

<sup>55</sup> *Paul. Sent.*, 5,29,1. B. LEVICK, *Poena Legis Maiestatis*, in *Historia*, XXVIII, 1979, 358 ss., al contrario, sostiene che per tale reato era prevista la pena di morte.

<sup>56</sup> *Paul. Sent.*, 5,29,1.

<sup>57</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 196 ss.; A. TRISCIUOGLIO, *Studi sul crimen ambitus in età imperiale*, Milano, 2017, 56 ss.

<sup>58</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 54,16,1.

entità, più precisamente 100.000 sesterzi<sup>59</sup>, accompagnata dall'interdizione quinquennale dai pubblici uffici<sup>60</sup>.

Nel passo di Modestino<sup>61</sup> possiamo trarre la testimonianza dell'ammontare della multa che sanzionava i rei:

*Et si qui reus vel accusator domum iudicis ingrediatur, per legem iuliam iudiciariam in legem ambitus committit, id est aureorum centum fisco inferre iubetur.*

(E se qualche imputato o accusatore entra nella casa del giudice, per la legge *Iulia* sulla composizione dei tribunali incorre nella legge del broglio elettorale, cioè gli viene ordinato di versare al fisco cento monete d'oro.)

*(Modestino, De poenis, D., 48,14,1,4)*

Era comunque prevista una sanzione più aspra, l'*aqua et igni interdictio*, nel caso in cui fosse stata coinvolta una turba di persone per intimidire i votanti, come viene attestato da Paolo<sup>62</sup>:

*Petiturus magistratus vel provinciae sacerdotium si turbam suffragiorum causa conduxerit, servos advocaverit aliamve quam multitudinem conduxerit, convictus ut vis publicae reus in insulam deportatur.*

(Colui che ha intenzione di ambire a delle cariche o a una dignità sacerdotale della provincia, se ha assoldato una folla di persone per ottenere dei voti, se ha chiamato degli schiavi, o altra folla, oltre a quella che ha assoldato, dimostrato come colpevole di violenza pubblica viene deportato sull'isola.)

*(Pauli sententiae 5,30A)*

Nel passo di Plinio<sup>63</sup> viene attestata la facoltà dell'imputato, predisposta dalla legge, di condurre una propria *inquisitio* sui fatti di causa e di citare testimoni mediante *denuntiationes*; eccetto queste scarse informazioni, non siamo però a conoscenza delle modalità di inchiesta e sui limiti entro i quali poteva esercitarsi la facoltà di imporre ai testimoni la comparizione in giudizio.

---

<sup>59</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 55,5,3, secondo il quale veniva imposto ai candidati di versare una cauzione in denaro, per gli eventuali illeciti, che essi avessero commesso durante la campagna elettorale.

<sup>60</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 54,16,1; P. F. GIRARD, *Les leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*, in ZSS, 34 (1913), 304 n. 3.

<sup>61</sup> MOD., *De poenis*, D., 48,14,1,4, un aureo giustiniano, corrisponde normalmente a mille sesterzi, di conseguenza, cento aurei sono l'equivalente di 100.000 sesterzi.

<sup>62</sup> *Paul. Sent.*, 5,30A.

<sup>63</sup> PLIN., *Epistulae*, 6,5,2.

*Addidit etiam petendum a consulibus ut referrent sub exemplo legis ambitus de lege repetundarum, an placeret in futurum ad eam legem adici, ut sicut accusatoribus inquirendi testibusque denuntiandi potestas ex ea lege esset, ita reis quoque fieret.*

(Aggiunge anche che si dovesse chiedere ai consoli di proporre sull'esempio della legge di concussione, riguardo alla legge di broglio elettorale, se fosse opportuno che venisse aggiunta in futuro a quella legge che, come c'era la possibilità in base a quella legge agli accusatori di inquisire e ai testimoni di denunciare, così si facesse anche con gli imputati.)

*(Plinio, Epistulae, 6,5,2)*

La *lex Iulia de vi publica et privata*<sup>64</sup>, di data incerta<sup>65</sup>, sanzionò la fattispecie della violenza a danno delle pubbliche istituzioni e di privati cittadini<sup>66</sup>.

La legge andava a perseguire i crimini sopra citati, della violenza pubblica e della violenza privata, nella forma del *iudicium publicum de vi*.

Molto probabilmente si trattava di una legge unica, e non di due distinte leggi, una *de vi publica*, e una *de vi privata*. Questo lo desumiamo da un frammento di Ulpiano riportato nella *Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum*, 9,2<sup>67</sup>:

*Capite octogesimo octavo in haec verba his hominibus : ' hac lege in reum testimonium dicere ne liceto, qui se ab eo parenteve eius libertove cuius eorum libertive libertave liberaverit, quive inpubes erit, quive iudicio publico damnatus est, qui eorum in integrum restitutus non est, quive in vinculis custodiaque publica erit, quive depugnandi causa auctoratus erit, quive ad bestias depugnare se locavit locaverit, praeterquam qui iaculandi causa ad urbem missus est erit, palamve corpore quaestum faciet feceritve, quive ob testimonium dicendum pecuniam accepisse iudicatus erit. ' Nec volens quis eorum hac lege in reum testimonium dicit.*

(Nel capitolo ottantottesimo in relazione a queste parole, per questi uomini si dice: "In base a questa legge non sarà lecito che testimoni contro un accusato, colui che si sarà affrancato da lui o dal genitore di lui, o da un liberto, di qualcuno di loro o di un liberto, o da una liberta, o che sarà giovane, o che è stato condannato dal giudizio pubblico, o che tra loro non è stato rimesso

---

<sup>64</sup> *Ad legem Iuliam de vi publica*, D., 48,6 e *Ad lege de vi privata*, 48,7; *Inst.*, 4,18,8 (cfr. 4,15,6); *Paul. sent.*, 5,26; *Coll.*, 9,2; cfr. anche GAI. 2,45; Iul., *Digestorum*, D., 41,3,33,2; *Inst.*, 2, 6, 2.

<sup>65</sup> LIV., 10,9,4; DIO CASS., *Historia romana*, 54,10,1 e 6. CLOUD, *Lex Iulia*, I (n. 36), 586 ss., basandosi su Livio e Cassio Dione, attribuisce la legge al 19-16 a. C., anche se i dati che possiamo ricavare da tali testi sono vaghi.

<sup>66</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 198-199.

<sup>67</sup> *Coll.*, 9,2.

di nuovo nella condizione precedente, o che sarà in catene o in pubblica custodia, o che sarà stato assunto dietro compenso per combattere, o che si è offerto, si sarà offerto per combattere contro le bestie, oltre a colui che sarà stato mandato a scagliarsi contro la città, o in maniera evidente si sarà arricchito con il commercio del proprio corpo o colui che si sarà giudicato che ha ricevuto denaro per testimoniare”. Nessuno di loro testimonia volontariamente contro un accusato in base a questa legge.)

(*Coll.*, 9,2)

Non è facile per noi, con le esigue fonti che ci sono pervenute, tramite i compilatori giustiniani, tratteggiare i contorni che delimitavano la *vis publica* e la *vis privata*. Secondo la tesi proposta dai compilatori, potremmo dire che per la prima, dobbiamo intendere la *vis armata*, mentre per la seconda, la violenza *sine armis*, anche se tale distinzione, ancora oggi, lascia spazio a dibattiti e interpretazioni divergenti<sup>68</sup>.

Infatti, senza ombra di dubbio l’ipotesi del magistrato che, violando il diritto di provocazione, avesse ucciso, torturato o incarcerato un cittadino, rientra fra i casi di violenza pubblica<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup> *Inst.*, 4,18,8 (cfr. 4,15,6): *Item lex Iulia de vi publica seu privata adversus eos exoritur, qui vim vel armatam vel sine armis commiserint. sed si quidem armata vis arguatur, deportatio ei ex lege Iulia de vi publica irrogatur: si vero sine armis, in tertiam partem bonorum publicatio imponitur. sin autem per vim raptus virginis vel viduae vel sanctimonialis, velatae vel aliae, fuerit perpetratus, tunc et peccatores et ii qui opem flagitio dederunt, capite puniuntur secundam nostrae constitutionis definitionem, ex qua haec apertius possibile est scire.* (Allo stesso modo, la legge *Iulia* nasce dalla violenza pubblica o privata contro coloro che hanno commesso violenza, armati o disarmati. Ma se effettivamente viene imputata la violenza armata, gli viene imposta la deportazione in base alla legge *Iulia de vis publica*: se invece la violenza è senza armi, gli viene imposta la confisca della terza parte dei suoi beni. Se invece sarà stato commesso con la forza il rapimento di una donna vergine, o di una vedova, o di una religiosa, velata, o altra, allora sia i responsabili diretti, sia coloro che hanno collaborato al crimine, sono puniti con la pena capitale, secondo la precisazione della nostra costituzione, in base alla quale è possibile sapere queste cose abbastanza chiaramente.)

<sup>69</sup> *ULP.*, *De officio proconsulis*, D., 48,6,7: *Lege iulia de vi publica tenetur, qui, cum imperium potestatemve haberet, civem romanum adversus provocationem necaverit verberaverit iusseritve quid fieri aut quid in collum iniecerit, ut torqueatur. Item quod ad legatos oratores comitesve attinebit, si quis eorum pulsasse et sive iniuriam fecisse arguetur.* (Secondo la legge *Iulia de vi publica*, viene ritenuto colpevole, colui che, quando aveva il potere o l’autorità, non tenendo in considerazione la *provocatio*, ha ucciso un cittadino romano, o lo ha fatto fustigare, o abbia comandato che gli venisse fatto qualcosa o gli abbia messo qualcosa al collo affinché fosse torturato. Allo stesso modo per quanto riguarderà i legati, gli oratori, o i loro compagni, se qualcuno di loro verrà accusato di aver percosso o di aver fatto un’offesa.); *Paul. Sent.*, 5,26,1: *Lege Iulia de vi publica damnatur, qui aliqua potestate praeditus civem Romanum antea ad populum, nunc imperatorem appellantem necaverit necarive iusserit, torserit verberaverit condemnaverit inve publica vincula duci iusserit. Cuius rei poena in humiliores capitis in honestiores insulae deportatione coerchetur.* (Secondo la legge *Iulia* è condannato di aver fatto violenza pubblica, colui che, investito di qualche potere, abbia ucciso o abbia comandato che venisse ucciso un cittadino romano, che si appellava, prima davanti al popolo e ora davanti all’imperatore, lo abbia torturato, o picchiato, o condannato, o abbia ordinato che venisse gettato nelle prigioni pubbliche. La pena di ciò, per gli *humiliores* è quella capitale, per gli *honestiores*, è la deportazione in un’isola.)

Invece fra le ipotesi che restano dubbie annoveriamo la detenzione di armi nella propria abitazione, la costituzione di bande armate, il porto d'armi in pubblico, lo spoglio violento di immobili o di navi, il saccheggio in occasione di un incendio, il turbamento di cerimonie funebri, l'impedimento del regolare corso della giustizia, i maltrattamenti col concorso di più persone, l'imposizione illegittima di nuove imposte<sup>70</sup>.

La pena che la norma prevedeva per la violenza pubblica e privata era, per la prima, *l'aqua et igni interdictio*, mentre per la seconda, la confisca di un terzo del patrimonio con l'aggiunta dell'interdizione dalle cariche pubbliche<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> MARC., *Institutionum*, D., 48,6,1; 3; 5, pr.; MAEC., *Publicorum*, D., 48,6,8 (cfr. PAUL., *Ad edictum*, D., 48,7,4, pr.); ULP., *Ad edictum*, D., 48,6,10, pr. -1 (cfr. Scaev., *Regularum*, D., 48,7,2); Paul., *Singulari ad senatus consultum Turpillianum*, D., 48,6,12; cfr. *Paul. Sent.*, 5,26,3.

<sup>71</sup> ULP., *Ad legem Iuliam de vi publica*, D., 48,6,10,2: 6. *Et eum, qui puerum ingenuum rapuit, puniendum divus pius rescripsit in haec verba: 'exemplum libelli dati mihi a Domitio Silvano nomine Domitii Silvani patrum subici iussi, motus querella eius, qua significavit filium suum ingenuum, iuvenem admodum, raptum atque conclusum, mox verberibus ac tormentis usque ad summum periculum adflictum, gemine carissime: velim audias eum et, si compereris haec ita admissa, rem severe exequaris'; 10. pr. Qui dolo malo fecerit, quo minus iudicia tuto exerceantur aut iudices ut oportet iudicent vel is, qui potestatem imperiumve habebit, quam ei ius erit, decernat imperet faciat: qui ludos pecuniamve ab aliquo invito polliceri publice privatimve per iniuriam exegerit: item qui cum telo dolo malo in contione fuerit aut ubi iudicium publice exercebitur. Exceptus est, qui propter venationem habeat homines, qui cum bestiis pugnent, ministrosque ad ea habere conceditur. 1. Hac lege tenetur et qui convocatis hominibus vim fecerit, quo quis verberetur et pulsetur, neque homo occisus sit. 2. Damnato de vi publica aqua et igni interdicatur.* (6. Il "divus pius" scrisse in risposta a queste parole, che colui che ha rapito il giovane di condizione libera deve essere punito: "Io ho ordinato che il saggio del libretto datomi da Domizio Silvano, a nome di Domizio Silvano, venisse consegnato a suo zio paterno, spinto dalla sua querela, per la quale, fece sapere che suo figlio di condizione libera, giovanissimo, era stato portato via ed era stato imprigionato, e subito dopo era stato picchiato e sottoposto a torture fino quasi alla morte, o carissimo fratello gemello: io vorrei che tu lo ascoltassi e se accertassi che queste cose siano accadute in questo modo, punissi la cosa in modo severo; 10. Pr. Colui che abbia agito con dolo, in maniera tale che l'ufficio di giudice venga esercitato in modo meno sicuro, o i giudici non giudichino come è opportuno, o colui, che avrà il potere o l'autorità, decida, comandi, agisca, per quanto ne avrà facoltà: colui che abbia preteso con la forza da qualcuno, un invito non consenziente, che promettesse giochi pubblici o denaro, pubblicamente o privatamente: allo stesso modo, colui che sia stato in una assemblea o dove (in un luogo in cui) verrà svolto un processo pubblicamente, con un'arma, con dolo. È escluso, colui che a causa di uno spettacolo di caccia abbia degli uomini che combattano contro le bestie e gli è concesso di avere dei servi, per queste cose. 1. È ritenuto colpevole in base a questa legge, anche colui che, radunati degli uomini abbia fatto violenza a seguito della quale, qualcuno venga picchiato e malmenato, e non sia stato ucciso un uomo. 2. Condannato sulla base della legge sulla violenza pubblica al condannato, vengono tolti l'acqua e il fuoco.); MARC., *Institutionum*, D., 48,7,1, pr. (cfr. Mod., *De poenis*, D., 48,7,8): *De vi privata damnatis pars tertia bonorum ex lege iulia publicatur et cautum est, ne senator sit, ne decurio, aut ullum honorem capiat, neve in eum ordinem sedeat, neve iudex sit: et videlicet omni honore quasi infamis ex senatus consulto carebit. 1. Eadem poena adficiuntur, qui ad poenam legis iuliae de vi privata rediguntur, et si quis ex naufragio dolo malo quid rapuerit. 2. Sed et ex constitutionibus principum extra ordinem, qui de naufragiis aliquid diripuerint, puniuntur: nam et divus Pius rescripsit nullam vim nautis fieri debere et, si quis fecerit, ut severissime puniatur.* (La terza parte dei beni di un condannato viene confiscata in base alla legge *Iulia* a coloro che sono stati condannati per violenza privata, e si evita che sia senatore, decurione, o che sieda in quell'ordine, o che sia giudice: e naturalmente sarà privo di ogni carica, in quanto disonorato sulla base della decisione del senato. 1. La stessa pena è inflitta a coloro che sono fatti rientrare nella pena della legge *Iulia* relativa alla violenza privata, e se qualcuno ha rubato qualcosa a seguito di un naufrago con dolo. 2. Ma anche in base ai decreti dei principi *extra ordinem*, coloro che hanno saccheggiato qualcosa dai naufraghi sono puniti: infatti anche il *divus Pius*, scrisse che nessuna azione violenta dovesse essere fatta ai marinai e, se qualcuno l'avesse fatta sarebbe stato severamente punito).

Sempre rimanendo nell'ambito della legislazione e delle riforme in materia criminale<sup>72</sup>, in epoca augustea, annoveriamo la *lex Iulia de peculatu*<sup>73</sup>.

Di questa legge non è incerta solamente la data, ma viene messa in discussione anche la paternità augustea<sup>74</sup>.

Con la *lex Iulia de peculatu*, veniva data una nuova regolamentazione alla sottrazione e all'appropriazione indebita di denaro e di beni mobili appartenenti allo stato (peculato in senso stretto) o destinati al culto pubblico (*sacrilegium*)<sup>75</sup>, non si sa se in questa ultima fattispecie rientrasse anche il maltolto di valori depositati da privati, nel tempio al fine di custodia<sup>76</sup>.

---

<sup>72</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 200-201.

<sup>73</sup> *Ad legem Iulia peculatus et de sacrilegis et de residuis*, D., 48,13; Inst., 4,18,9: *Lex Iulia peculatus eos punit, qui pecuniam vel rem publicam vel sacram vel religiosam furati fuerint. Sed si quidem ipsi iudices tempore administrationis publicas pecunias subtraxerunt, capitali animadversione puniuntur; et non solum hi, sed etiam qui ministerium eis ad hoc adhibuerunt vel qui subtracta ab his scientes susceperunt: alii vero qui in hanc legem inciderint poenae deportationis subiugantur.* (La legge peculato punisce coloro che hanno rubato denaro o beni pubblici, o sacri o religiosi. Ma se i giudici stessi hanno sottratto denaro pubblico durante la loro amministrazione, sono puniti con la pena capitale, e non solo questi, ma anche coloro che hanno sfruttato la funzione per questo scopo, o che hanno consapevolmente riceverono, i beni sottratti da questi: altri in verità che incorrono sotto questa legge, sono soggetti alla pena della deportazione.); *Paul. Sent.*, 5,27: *Si quis fiscalem pecuniam attrectaverit subriperit mutaverit seu in suos usus converterit, in quadruplum eius pecuniae quam sustulit condemnatur.* (Se qualcuno ha portato via il denaro del tesoro, lo ha rubato, lo ha scambiato o lo ha sfruttato per i suoi usi, viene condannato a versare il quadruplo di quella somma di denaro che ha rubato.)

<sup>74</sup> ULP., *Ad Sabinum*, D., 48,13,1: *Lege iulia peculatus cavetur, ne quis ex pecunia sacra religiosa publicave auferat neve intercipiat neve in rem suam vertat neve faciat, quo quis auferat intercipiat vel in rem suam vertat, nisi cui utique lege licebit: neve quis in aurum argentum aes publicum quid indat neve immisceat neve quo quid indatur immisceatur faciat sciens dolo malo, quo id peius fiat.* (Sulla base della legge Giulia del peculato si evita che qualcuno, faccia dei prelievi dal tesoro sacro, religioso o pubblico, che lo sottragga, e che lo distraiga ai suoi beni, e faccia qualcosa con cui qualcuno sottragga, prelievi o distraiga verso il proprio patrimonio. A meno che ciò sarà consentito a qualcuno in particolare in base alla legge; (si evita che) né qualcuno metta dentro o mischi qualcosa nell'oro, nell'argento o nel bronzo, e che faccia in modo, in maniera consapevole che, con l'inganno, che qualcosa venga messo dentro o mischiato da qualcuno e che venga fatto da qualcuno qualcosa di peggio.); cfr. F. GNOLI, *Sulla paternità* (n. 43), 332 ss.; *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, 19 ss.

<sup>75</sup> ULP., *Ad Sabinum*, D., 48,13,1; MARC., *Istitutionum*, D., 48,13,4, pr. -1: *Lege Iulia peculatus tenetur, qui pecuniam sacram religiosam abstulerit interceperit. 1. Sed et si donatum deo immortalis abstulerit, peculatus poena tenetur.* (Secondo la legge Giulia sul peculato è ritenuto colpevole, colui che abbia sottratto o prelevato denaro proveniente da un tesoro sacro. 1. Ma anche se sottrae abbia sottratto del denaro donato a un dio immortale, è sottoposto alla pena del peculato).

<sup>76</sup> MARC., *Regolarum*, D., 48,13,6[5]: 5 [Marcianus], pr. *Lege Iulia de residuis tenetur is, apud quem ex locatione, emptione, alimentaria ratione, ex pecunia quam accepit aliave qua causa pecunia publica resedit. 1. Sed et qui publicam pecuniam in usu aliquo acceptam retinuerit nec erogaverit, hac lege tenetur. 2. Qua lege damnatus amplius tertia parte quam debet punitur. 3. Non fit locus religiosus, ubi thesaurus invenitur: nam et si in monumento inventus fuerit, non quasi religiosus tollitur. Quod enim sepelire quis prohibetur, id religiosum facere non potest: at pecunia sepeliri non potest, ut et mandatis principalibus cavetur. 4. Sed et si de re civitatis aliquid subripiat, constitutionibus principum divorum Traiani et Hadriani cavetur peculatus crimen committi: et hoc iure utimur.*

6 [Marcianus]. *Divi Severus et Antonius Cassio Festo rescripserunt, res privatorum si in aedem sacram depositae subreptae fuerint, furti actionem, non sacrilegii esse.*

(5 [Marciano], pr. Secondo la legge *Iulia de residuis* è ritenuto colpevole, colui che trattiene denaro pubblico derivante dall'affitto, dall'acquisto, dalle derrate alimentari, dal denaro che ha ricevuto, o che non dà a seguito di qualsiasi altra causa. 1. Allo stesso modo chi, avendo ricevuto denaro pubblico per qualche uso, lo ha trattenuto e non lo ha impiegato, è sottoposto a questa legge. 2. Chi è condannato da questa legge è punito con una sanzione



Nell'insieme di crimini che ricomprendeva la norma, era incluso anche il reato di alterazione, da parte degli operai della zecca, della lega delle monete.

La pena, che colpiva i rei che avevano commesso tale crimine, consisteva in una multa pari al quadruplo di quanto veniva indebitamente sottratto<sup>77</sup>. Viene dibattuto dagli studiosi antichi e moderni, se la pena comportasse, anche per questo tipo di reato, l'*aqua et igni interdictio*. Infatti, quest'ultima viene riportata da un passo ulpiano<sup>78</sup>, ma probabilmente, all'epoca del giurista, l'*aqua et igni interdictio*, venne sostituita dalla *deportatio*.

*Peculatus poena aquae et ignis interdictionem, in quam hodie successit deportatio, continet. Porro qui in eum statum deducitur, sicut omnia pristina iura, ita et bona amittit.*

(La pena del peculato prevede l'interdizione dell'acqua e del fuoco, a cui oggi è subentrata la deportazione sull'isola. D'ora in poi, colui che si ritrova in questa situazione, come perde tutti i precedenti diritti, così perde anche tutti i suoi beni.)

(Ulpiano, *De adulteriis*, D., 48,13,3)

Gnoli<sup>79</sup>, sul *crimen peculatus*, suppone che l'*interdictio*, fosse effettivamente prevista dalla *lex Iulia*, abbinata alla pena del quadruplo.

---

che lo costringe a versare più della terza parte di quanto deve. 3. Non diventa un luogo degno di venerazione, quello in cui si trova un tesoro: infatti, anche se si trova in un monumento, non viene rimosso come se fosse degno di venerazione. Infatti, non si può rendere religioso ciò che è proibito seppellire: ma non si può seppellire la ricchezza, affinché si rispettino i decreti dei principi. 4. Ma anche se ruba qualcosa dai beni della città, le costituzioni dei divi principi, Traiano e Adriano, chiariscono che viene commesso il reato di peculato: e noi usiamo questa legge.

6 [Marciano]. I divi imperatori Severo e Antonio, come scrissero in risposta a Festo e Cassio che, se i beni di privati, depositati in un tempio, fossero stati sottratti, non si sarebbe trattato di sacrilegio ma di furto.);

PAUL., *Singulari de iudiciis publicis*, D., 48,13,11[9],1: *Sunt autem sacrilegi, qui publica sacra compilaverunt. at qui privata sacra vel aedículas incustoditas temptaverunt, amplius quam fures, minus quam sacrilegi merentur. Quare quod sacrum quodve admissum in sacrilegii crimen cadat, diligenter considerandum est.* (Sono poi sacrileghi, quelli che hanno sottratto le cose sacre appartenenti al pubblico. Ma coloro che hanno violato le cose sacre dei privati, o le edicole, sono più colpevoli dei ladri, e meno dei sacrileghi. Quindi bisogna prestare attenzione, a qualsiasi reato che possa ricadere nel reato di sacrilegio.); CLAUD. SAT., *De poenis paganorum*, D., 48,19,16,4.

<sup>77</sup> MOD., *De poenis*, D., 48,13,15(13): *Is, qui praedam ab hostibus captam subripuit, lege peculatus tenetur et in quadruplum damnatur.* (Chi ruba il bottino sottratto al nemico è sottoposto alla legge di peculato ed è condannato al quadruplo.); cfr. ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,13,8,1(6,2): *Qui perforaverit muros vel inde aliquid abstulerit, peculatus actione tenetur.* (Chi perfora i muri o asporta qualche cosa da essi, è colpevole dell'atto di peculato.); Paul. Sent., 5,27: *Si quis fiscalem pecuniam attraxerit subripuerit mutaverit seu in suos usus converterit, in quadruplum eius pecuniae quam sustulit condemnatur.* (Se qualcuno ha portato via il denaro del tesoro pubblico, lo ha rubato, o lo ha scambiato o lo ha convertito a proprio uso, è condannato a versare quattro volte l'importo del denaro che ha sottratto.).

<sup>78</sup> ULP., *De adulteriis*, D., 48,13,3.

<sup>79</sup> F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, 173 ss.

Come testimonia Papiniano, gli eredi del reo erano perseguibili nei limiti dell'arricchimento<sup>80</sup>.

*Publica iudicia peculatus et de residuis et repetundarum similiter adversus heredem exercentur, nec immerito, cum in his quaestio principalis ablatae pecuniae moveatur.*

(I giudizi pubblici di peculato e *de residuis* e *de repetundis* si esercitano allo stesso modo contro l'erede, giustamente, poiché in questi l'inchiesta principale è del denaro sottratto.)

(Papiniano, *Questionum*, D., 48,13,16)

Probabilmente, un capitolo della *lex Iulia de peculatu*, disciplinava il *crimen de residuis*. Quest'ultimo ricomprendeva il reato di indebita ritenzione di somme di denaro ricevute dall'erario, per il compimento di un pubblico ufficio o nell'omessa restituzione di denaro statale, proveniente da locazioni, vendite, gestioni alimentari o altri negozi di simile natura<sup>81</sup>.

Dalle fonti che ricaviamo da Paolo, sappiamo che, colui che commetteva questa tipologia di reato, aveva tempo un anno per restituire il maltolto<sup>82</sup>.

*Eum, qui pecuniam publicam in usus aliquos retinuerit nec erogaverit, hac lege teneri Labeo libro trigensimo octavo posteriorum scripsit. cum eo autem, qui, cum provincia abiret, pecuniam, quae penes se esset, ad aerarium professus retinuerit, non esse residuae pecuniae actionem, quia eam privatus fisco debeat, et ideo inter debitores eum ferri: eamque ab eo is, qui hoc imperio utitur, exigeret, id est pignus capiendo, corpus retinendo, multam dicendo. sed eam quoque lex iulia residuorum post annum residuam esse iussit.*

(Labeone scrisse nel trentottesimo libro di quelli successivi, che è sottoposto a questa legge, colui che abbia trattenuto il denaro pubblico per qualche uso e non lo abbia speso per il fine (a cui era destinato). Ma per colui che, uscendo dalla provincia (alla fine del suo mandato), ha trattenuto il denaro che gli era dovuto, dopo averlo dichiarato all'erario, non vi è alcuna accusa per il debito, dal momento che, come privato cittadino, lo deve al fisco, e perciò egli viene considerato tra i debitori: e esigesse da lui quel denaro colui che ha questo potere, cioè, compiendo un pignoramento, arrestando, comminando una multa.

---

<sup>80</sup> PAP., *Questionum*, D. 48, 13, 16 (14):

<sup>81</sup> MARC., *Institutionum*, D. 48, 13, 5 pr. (4, 3) – 2 (4, 5); cfr. PAUL., *Ad Sabinum*, D. 48, 13, 2: *Lege iulia de residuis tenetur, qui publicam pecuniam delegatam in usum aliquem retinuit neque in eum consumpsit.* (È sottoposto alla legge Giulia *de residuis* chi ha trattenuto il denaro pubblico destinato a qualche uso e non lo ha speso per quello.); Inst. 4, 18, 11.

<sup>82</sup> PAUL., *Singulari de iudiciis publicis*, D. 48, 13, 11 (9), 6.

Ma la *lex Iulia* relativa ai debiti, ordinò che anche quella somma fosse dovuta dopo un anno.).

(Paolo, *Singulari de iudiciis publicis*, D., 48,13,11,6)

Inoltre, coloro che commettevano questa tipologia di reato, erano sanzionati con una pena pecuniaria, pari alla somma non restituita maggiorata di un terzo<sup>83</sup>:

*Qua lege damnatus amplius tertia parte quam debet punitur.*

(Con questa legge il condannato viene punito con più della terza parte del dovuto.)

(Marciano, *Institutionum*, D., 48,13,5,2)

Altre due *quaestiones*, attribuibili ad Augusto, sono: la *quaestio de adulteriis*, relativa ai reati di adulterio, e la *quaestio de annona*, relativa ai crimini annonari<sup>84</sup>.

Probabilmente, fra il 18 e il 16 a. C.<sup>85</sup>, venne votata la *lex Iulia de adulteriis coercendis*<sup>86</sup>. Questa legge fu una vera e propria novità, in quanto per la prima volta veniva punito l'adulterio, come crimine pubblico.

Prima di tale riforma, la punizione di tali reati era affidata esclusivamente al marito offeso, e nei casi più gravi, agli edili<sup>87</sup> *apud populum*<sup>88</sup>.

---

<sup>83</sup> MARC., *Institutionum*, D., 48,13,5,2(4,5).

<sup>84</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 201 ss.

<sup>85</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 54,16,3: ταῦτα μὲν ἐπὶ τε Λουκίου Φιλίππου καὶ ἐπὶ Γναίου Μαρκελλίνου ὑπάτων ἐγένετο· καὶ αὐτὰ ὁ Πτολεμαῖος μαθὼν τήν τε κάθοδον (queste cose avvennero a Lucio Filippo e a Gnaio Marcellino, e Tolomeo ne venne a conoscenza).

<sup>86</sup> SVET., *Augustus*, 34,1; SEN., *De beneficiis*, 6,32,1; *Ad legem Iuliam de adulteriis coercendis*, D., 48,5; C., 9,9; Inst., 4,18,4; *Paul. Sent.*, 2,26; Coll., 4,2-12.

<sup>87</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 83.

<sup>88</sup> GELL., 10,23,5: [5] *De iure autem occidendi ita scriptum*: "In adulterio uxorem tuam siprehendisses, sine iudicio inpune necares; illa te, si adulterares sive tu adulterarere, digito non auderet contingere, neque ius est." ([5] Riguardo al diritto di uccidere, così è scritto: non oserebbe toccarti con il dito, se commettesti adulterio o tu commetteresti adulterio, e non è giusto.), DION. HAL., *Antichità romane*, 2,25,6-7: [6] τοῖς παισὶν ἰσόμοιρος γινομένη. ἀμαρτάνουσα δέ τι δικαστὴν τὸν ἀδικούμενον ἐλάμβανε καὶ τοῦ μεγέθους τῆς τιμωρίας κύριον. ταῦτα δὲ οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκαζον· ἐν οἷς ἦν φθορὰ σώματος καί, ὃ πάντων ἐλάχιστον ἀμαρτημάτων Ἑλλησι δόξειεν ἂν ὑπάρχειν, εἴ τις οἶνον εὐρεθείη πιούσα γυνή. ἀμρότερα γὰρ ταῦτα θανάτῳ ζημιούν συνεχώρησεν ὁ Ῥωμύλος, ὡς ἀμαρτημάτων γυναικείων αἴσχιστα, φθορὰν μὲν [7] ἀπονοίας ἀρχὴν νομίσας, μέθην δὲ φθορᾶς. καὶ μέχρι πολλοῦ διέμεινε χρόνου ταῦτ' ἀμρότερα παρὰ Ῥωμαίοις ἀπαραιτήτου τυγχάνοντα ὀργῆς. μάρτυς δὲ τοῦ καλῶς ἔχειν τὸν περὶ τῶν γυναικῶν νόμον ὁ πολλὸς χρόνος. ὁμολογεῖται γὰρ ἐντὸς ἐτῶν εἴκοσι καὶ πεντακοσίων μηδεὶς ἐν Ῥώμῃ λυθῆναι γάμος· κατὰ δὲ τὴν ἐβδόμην ἐπὶ ταῖς τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὀλυμπιάσιν ὑπατευόντων Μάρκου Πομπωνίου καὶ Γαίου Παπιρίου πρῶτος ἀπολύσαι λέγεται τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Σπόριος Καρούλιος ἀνὴρ οὐκ ἀφανής, ἀναγκαζόμενος ὑπὸ τῶν τιμητῶν ὁμόσαι τέκνων ἕνεκα γυναικὶ συνοικεῖν (ἦν δ' αὐτῷ στείρα ἢ γυνή), ὃς ἐπὶ τῷ ἔργῳ τούτῳ καίτοι δι' ἀνάγκην γενομένῳ μισούμενος ὑπὸ τοῦ δήμου διετέλεσεν. ((La donna), pur essendo equiparata ai figli, se avesse commesso qualche colpa, avrebbe avuto come giudice e decisore della gravità della pena colui che subiva ingiustizia. I parenti con il marito giudicavano invece questi reati: tra questi c'erano l'adulterio e, ciò che ai Greci potrebbe sembrare la meno grave delle colpe, se una donna veniva sorpresa a bere del vino. Romolo decise di punire con la morte entrambe queste colpe poiché riteneva che fossero le più vergognose tra quelle compiute dalle donne: l'adulterio causa di follia, l'ubriachezza di adulterio, e

A tale legge fa riferimento Svetonio in *Augustus*, 34:

*Leges retractavit et quasdam ex integro sanxit, ut sumptuariam et de adulteriis et de pudicitia, de ambitu, de maritandis ordinibus. Hanc cum aliquanto severius quam ceteras emendasset, prae tumultu recusantium perferre non potuit nisi adempta demum lenitave parte poenarum et vacatione trienni data auctisque praemiis. Sic quoque abolitionem eius publico spectaculo pertinaciter postulante equite, accitos Germanici liberos receptosque partim ad se partim in patris gremium ostentavit, manu vultuque significans ne gravarentur imitari iuvenis exemplum. Cumque etiam in maturitate sponsarum et matrimoniorum crebra mutatione vim legis eludi sentiret, tempus sponsas habendi coartavit, divortii modum imposuit.*

(Ritoccò le leggi, ed alcune le rifece totalmente, come la legge sulle spese e quelle sugli adulteri, sulla sodomia, il broglio e il matrimonio tra gli ordini sociali. Poiché aveva emendato quest'ultima con molta più severità delle altre, a causa delle proteste di coloro che si opponevano, non poté farla passare, se non dopo aver soppresso o almeno attenuato una parte delle sanzioni, ed aver concesso una dilazione di tre anni e aver aumentato le ricompense. Dal momento che anche facendo così, l'ordine dei cavalieri richiedeva con ostinazione la sua abolizione, durante uno spettacolo pubblico, dopo aver fatto venire presso di sé i figli di Germanico, li mostrò, tenendone alcuni nelle sue braccia, altri nelle braccia del loro padre, facendo comprendere, con il gesto delle mani e con lo sguardo, che non dovevano aver paura di imitare l'esempio di quel giovane. Quando si accorse che si eludeva la legge sia prendendo fidanzate troppo giovani, sia cambiando frequentemente la moglie, ridusse i tempi del fidanzamento e regolò i divorzi.)

*(Svetonio, Augustus, 34)*

---

per molto tempo continuarono ad essere motivo di ira fortissima. Il lungo tempo è testimone del fatto che la legge relativa alle donne era gradita ai Romani. Si sa infatti che nessun matrimonio presso i Romani è stato annullato entro 520 anni; nel settimo giorno del mese della centotrentesima olimpiade, sotto il consolato di Marco Pomponio e Gaio Papirio, si dice che Spurio Carvilio, un uomo in vista, ripudiò per primo la propria moglie, essendo costretto dai censori a giurare che conviveva con lei per i figli (aveva infatti una moglie sterile); egli continuò ad essere odiato dal popolo per questo atto, anche se compiuto per necessità.).

La norma sanzionava come crimini, sia il caso dell'unione sessuale con una donna maritata, l'adulterio in senso stretto, sia con una donna non maritata, di onesta condizione, nel caso di *stuprum*<sup>89</sup>, oltre allo sfruttamento e favoreggiamento di suddetti crimini, il *lenocinium*<sup>90</sup>.

Erano esclusi dalla fattispecie criminosa i reati di *incestum*<sup>91</sup>, ovvero l'unione sessuale con parenti o affini. Per meglio dire, tale crimine non veniva riconosciuto come figura autonoma<sup>92</sup>, ma veniva punito solamente, in concorso di adulterio o di stupro.

In casi di natura eccezionale, era riconosciuta la facoltà, al padre e al marito della donna adultera, di farsi giustizia per proprio conto.

Nel caso del padre, se avesse colto l'amante sul fatto, in casa propria o del genero, avrebbe potuto ucciderli entrambi<sup>93</sup>.

---

<sup>89</sup> PAP., *De adulteriis*, D., 48,5,6,1: *Lex stuprum et adulterium promiscue et καταχρηστικώτερον appellat. sed proprie adulterium in nupta committitur, propter partum ex altero conceptum composito nomine: stuprum vero in virginem viduamve committitur, quod graeci φθοράν appellant.* (La legge definisce lo stupro e l'adulterio senza distinzione e in modo piuttosto inappropriato, ma propriamente l'adulterio viene commesso all'interno del matrimonio a seguito di un figlio concepito da un altro una volta assunto il nome, lo stupro invece viene commesso ai danni di una vergine o di una vedova, ed è quello che i greci definiscono φθοράν); ULP., *De adulteriis*, D., 48,5,13(12): *Haec verba legis 'ne quis posthac stuprum adulterium facito sciens dolo malo 'et ad eum, qui suasit, et ad eum, qui stuprum vel adulterium intulit, pertinent.* (Queste sono le parole della legge, "che nessuno d'ora in poi commetta adulterio consapevolmente e con intento malvagio", si applicano (le parole della legge) sia a chi ha incitato sia a chi ha provocato lo stupro o l'adulterio.); MOD., *Differentiarum*, D., 50,16,101.

<sup>90</sup> ULP., *Disputationum*, D., 48,5,2,2: *Lenocinii quidem crimen lege Iulia de adulteris praescriptum est, cum sit in eum maritum poena statuta, qui de adulterio uxoris suae quid ceperit, item in eum, qui in adulterio deprehensam retinuerit.* (Infatti, il reato di lenocidio è prescritto dalla legge Giulia per gli adulteri, poiché la pena viene stabilita per quel marito che in seguito all'adulterio prende qualcosa della propria moglie, e anche per colui che trattiene la moglie in atto di adulterio.); 48,5,30(29): *pr. Mariti lenocinium lex coarctat, qui deprehensam uxorem in adulterio retinuit adulterumque dimisit: debuit enim uxori quoque irasci, quae matrimonium eius violavit. tunc autem puniendus est maritus, cum excusare ignorantiam suam non potest vel adumbrare patientiam praetextu incredulitatis: idcirco enim lex ita locuta est 'adulterum in domo deprehensum dimiserit', quod voluerit in ipsa turpitudine prehendentem maritum coercere.* (pr. La legge punisce il lenocinio del marito, che tiene la moglie sorpresa in adulterio e lascia libero l'adultero: infatti deve adirarsi anche con la moglie che ha violato il suo vincolo matrimoniale. E allora il marito deve essere punito, poiché non può giustificare la sua ignoranza o mostrare pazienza con il pretesto dell'incredulità: per questo la legge dice così: "Ha lasciato andare l'adultero sorpreso in casa", poiché vuole punire il marito che sorprende la moglie nello stesso atto immorale.).

<sup>91</sup> PAP., *Questionum*, D., 48,5,39(38), pr.: *Si adulterium cum incesto committatur, ut puta cum privigna nuru noverca, mulier similiter quoque punietur: id enim remoto etiam adulterio eveniret.* (Se l'adulterio viene commesso con incesto, come, ad esempio, con la figliastra, la nuora, la matrigna, anche la donna, sarà punita allo stesso modo: ciò accadrebbe anche messo da parte l'adulterio.); Paul. Sent., 2,26,15: *Incesti poenam, quae in viro in insulam deportatio est, mulieri placuit remitti: hactenus tamen, quatenus lege Iulia de adulteriis non apprehenditur.* (Si decise che venisse perdonata alla donna la pena dell'incesto, che è per l'uomo la deportazione sull'isola: tuttavia fino a quando non viene punita in base alla legge Giulia dell'adulterio.).

<sup>92</sup> A. GUARINO, *Studi sull'incestum*, in PDR 7., 1943, 175 ss.

<sup>93</sup> PAUL. COLL., 4,2,3; PAP., *De adulteriis*, D., 48,5,21(20): *Patri datur ius occidendi adulterum cum filia quam in potestate habet: itaque nemo alius ex patribus idem iure faciet: sed nec filius familias pater: (Al padre è dato il diritto di uccidere l'adultero con la figlia che ha in suo potere: quindi nessun altro dei padri farà altrettanto di diritto: ma nemmeno il figlio padre di famiglia.); 48,5,23(22),2: Ius occidendi patri conceditur domi suae, licet ibi filia non habitat, vel in domo generi: sed domus et pro domicilio accipienda est, ut in lege cornelia de iniuriis.* (Il diritto di uccidere è concesso al padre nella propria casa, sebbene la figlia non vi abiti, o nella casa del genero: ma

Nel caso del marito, se avesse colto sul fatto la moglie con l'amante in flagrante, nella propria dimora, nel caso l'amante fosse di condizione sociale bassa, avrebbe avuto la facoltà di ucciderli<sup>94</sup>.

Nell'ipotesi in cui il padre o il marito, non avesse voluto ucciderli, aveva l'opportunità di trattenerli in casa propria, al fine di dimostrare ai testimoni la sussistenza del delitto<sup>95</sup>.

Esclusi i casi appena enunciati, si procedeva per via giudiziaria. L'accusa veniva mossa dal padre o dal marito della donna adultera<sup>96</sup>.

---

anche la casa deve essere presa come domicilio, come nella legge *Cornelia de iniuriis*.); ULP., *De adulteriis*, D., 48,5,24(23),4: *Quod ait lex 'in continenti filiam occidat', sic erit accipiendum, ne occiso hodie adultero reservet et post dies filiam occidat, vel contra: debet enim prope uno ictu et uno impetu utrumque occidere, aequali ira adversus utrumque sumpta. Quod si non affectavit, sed, dum adulterum occidit, profugit filia et interpositis horis adprehensa est a patre qui persequabatur, in continenti videbitur occidisse.* (Ciò che dice la legge: "Uccida la figlia senza frapporre tempo in mezzo", dovrà essere interpretato in questo modo, e cioè che non risparmi l'adultero ucciso oggi e uccida la figlia dopo dei giorni, o viceversa: deve infatti uccidere l'uno e l'altro, con un solo colpo e un unico attacco, avendo dimostrato una uguale ira nei confronti di entrambi. Se non cerca di ottenere ciò, ma mentre uccide l'adultero la figlia fugge e, trascorse delle ore viene catturata dal padre che la insegue, sembrerà che abbia ucciso sul momento.)

<sup>94</sup> MACER., *Publicorum*, D., 48,5,25(24): *Marito quoque adulterum uxoris suae occidere permittitur, sed non quemlibet, ut patri: nam hac lege cavetur, ut liceat viro deprehensum domi suae (non etiam soceri) in adulterio uxoris occidere eum, qui leno fuerit quive artem ludicram ante fecerit in scaenam saltandi cantandive causa prodierit iudiciove publico damnatus neque in integrum restitutus erit, quive libertus eius mariti uxorisve, patris matris, filii filiae utrius eorum fuerit (nec interest, proprius cuius eorum an cum alio communis fuerit) quive servus erit. 1. Et praecipitur, ut is maritus, qui horum quem occiderit, uxorem sine mora dimittat. 2. Ceterum sui iuris an filius familias sit maritus, nihil interesse a plerisque dictum est. 3. Illud in utroque ex sententia legis quaeritur, an patri magistratum occidere liceat? item si filia ignominiosa sit aut uxor contra leges nupta, an id ius nihilo minus pater maritusve habeat? Et quid, si pater maritus leno vel aliqua ignominia notatus est? Et rectius dicetur eos ius occidendi habere, qui iure patris maritum accusare possunt.* (Anche al marito è permesso uccidere l'adultero di sua moglie, ma non chiunque, come al padre: infatti questa legge prevede che possa essere permesso al marito uccidere, colui che è stato sorpreso in casa sua (non del suocero) in atto di adulterio, che sia stato un lenone o abbia svolto prima il mestiere di attore o sia andato in scena per ballare o cantare, o che sia stato condannato in un processo pubblico, e non sia stato rimesso nella condizione precedente, o colui che sia stato liberto di quel marito, o della moglie, del padre, della madre, del figlio, della figlia di entrambi loro (non importa se sia stato proprio di uno di loro o condiviso con un altro) o sarà un servo. 1. E si ordina che quel marito che ha ucciso qualcuno di questi lasci libera la moglie senza indugio. 2. Inoltre, la maggioranza ha affermato che non ha alcun interesse per il diritto il figlio di famiglia sia un marito. 3. In entrambi i casi ci si chiede questo, dal punto di vista giuridico, se sia lecito a un padre uccidere un magistrato. Allo stesso modo, nel caso in cui la figlia sia disonorata, o la moglie si è sposata contro le leggi, nondimeno il padre o il marito hanno quel diritto? E cosa succederebbe se il padre, il marito, o il lenone, sono stati macchiati da qualche disonore? E più giustamente si dirà che hanno il diritto di uccidere coloro che possono accusarli per diritto di padre o marito.); ULP., *Ad legem Iuliam de adulteriis*, D. 48, 5, 26 (25): *Capite quinto legis Iuliae ita cavetur, ut viro adulterum in uxore sua deprehensum, quem aut nolit aut non liceat occidere, retinere horas diurnas nocturnasque continuas non plus quam viginti testandae eius rei causa sine fraude sua iure liceat.* (Nel capitolo quinto della legge di Iulia, si dispone che, a un marito sia lecito trattenerlo per non più di venti ore di giorno e di notte continuativamente un adultero sorpreso in atto di adulterio con sua moglie che o non voglia o non possa uccidere. Per provare questa cosa senza frode, secondo il suo diritto).

<sup>95</sup> E. CANTARELLA, *Adulterio, omicidio legittimo e causa d'onore in diritto romano*, in *Studi Scherillo I*, Milano, 1972, 243 ss.; *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Milano, 1976, 163 ss.

<sup>96</sup> SCAEV., *Regularum*, D., 48,5,15(14),2: *Marito primum, vel patri eam filiam quam in potestate habet, intra dies sexaginta divortii accusare permittitur nec ulli alii intra id tempus agendi potestas datur: ultra eos dies neutrius voluntas exspectatur.* (Innanzitutto, al marito o al padre è permesso accusare quella figlia che è sotto la sua potestà

Il marito, non poteva tacere il fatto, se non voleva ricadere nel crimine di lenocinio<sup>97</sup>. Infatti, egli, sorpresa la moglie in flagrante, era obbligato a sciogliere l'unione con lei. Non solo, egli doveva muovere l'accusa entro i sessanta giorni successivi al divorzio, altrimenti, trascorso questo lasso di tempo, qualsiasi cittadino<sup>98</sup> aveva facoltà di farlo per il periodo di quattro mesi utili.

La legislazione su tale materia era assai rigida e rigorosa, lo schiavo aveva facoltà di testimoniare a sfavore del proprio padrone<sup>99</sup>.

Come testimonia Paolo<sup>100</sup>, la pena per questo crimine consisteva nella relegazione degli amanti in due isole distinte, a cui si aggiungeva la confisca della metà della dote, e di un terzo dei beni parafernali, nei confronti della donna, mentre l'uomo subiva la confisca della metà del patrimonio.

*Adulterii convictas mulieres dimidia parte dotis et tertia parte bonorum ac relegatione in insulam placuit coerceri: adulteris vero viris pari in insulam relegatione dimidiam bonorum partem auferri, dummodo in diversas insulas relegentur.*

(Fu deciso che le donne condannate per adulterio venissero punite con la consegna di metà della loro dote e un terzo dei loro beni, e l'esilio su un'isola; mentre si decise che agli uomini adulteri venisse portata via la metà beni mediante esilio su un'isola, purché venissero relegati in isole diverse.)

---

entro sessanta giorni dal divorzio, né ad alcun altro è concesso il potere di agire entro quel tempo.); PAUL. Coll., 4,4,1.

<sup>97</sup> ULP., *Disputationum*, D., 48,5,2,2; *De adulteriis*, D., 48,5,30(29), pr.

<sup>98</sup> ULP., *Disputationum*, D., 48,5,4,1: *Extraneis autem, qui accusare possunt, accusandi facultas post maritum et patrem conceditur: nam post sexaginta dies quattuor menses extraneis dantur et ipsi utiles.* (Poi, dopo il marito e il padre, viene concessa la facoltà di accusare anche agli estranei che ne hanno il diritto: infatti dopo sessanta giorni vengono concessi quattro mesi agli estranei e questi stessi mesi sono utili.); *Disputationum*, D., 48,5,2,9: *Sed et quotiens alii, qui post maritum et patrem accusare possunt, ad accusandum prosiliunt, lege expressum est, ut is, cuius de ea re notio est, de iusto accusatore constituat.* (Ma ogni volta che altri, che hanno il potere di accusare dopo il marito e padre, si fanno avanti ad accusare, è stato stabilito dalla legge che colui che ha conoscenza della cosa si costituisca come giusto accusatore).

<sup>99</sup> ULP., *De adulteriis*, D., 48,5,28(27),6: *Haberi quaestionem lex iubet de servis ancillisve eius, de quo vel de qua quaeretur, parentibusve utriusque eorum, si ea mancipia ad usum ei a parentibus data sint. divus autem Hadrianus Cornelio Latiniano rescripsit et de exteris servis quaestionem haberi.* (La legge comanda di fare un'inchiesta sui servi o le serve di colui riguardo sul quale o sulla quale si fa un'inchiesta, o sui genitori di entrambi loro, se quei servi sono stati concessi a lui in uso dai genitori. Il divino Adriano rispose a Cornelio Latiniano, scrisse in risposta che viene fatta un'inchiesta riguardo a schiavi stranieri.); PAP., *Responsorum*, D., 48,18,17, pr.: *Extrario quoque accusante servos in adulterii quaestione contra dominum interrogari placuit. Quod divus Marcus ac postea maximus princeps iudicantes secuti sunt.* (Si stabilì inoltre che dei servi venissero interrogati in un processo di adulterio contro il padrone, anche se l'accusatore fosse uno straniero. Il divino Marco e successivamente il più grande principe seguirono ciò nel momento del giudizio.).

<sup>100</sup> Paul. Sent., 2,26,14.

(*Pauli sententiae*, 2,26,14)

La riforma in materia dei crimini annonari<sup>101</sup>, la *lex Iulia de annonae*<sup>102</sup>, risalente probabilmente al 18 a. C.<sup>103</sup>, andava a colpire i reati a danno dell'approvvigionamento alimentare di Roma e la formazione di cartelli per il rincaro dei prezzi delle derrate alimentari, in particolar modo del grano<sup>104</sup>.

La legge puniva i rei di tale reato con una pena pecuniaria.

Ulpiano, nel Digesto parla di una pena pari a venti aurei, ovvero 200.000 sesterzi, a carico di chi avesse impedito il passaggio di navi o marinai, addetti al trasporto di derrate alimentari<sup>105</sup>.

*Lege Iulia de annonae poena statuitur adversus eum, qui contra annonam fecerit societatemve coierit, quo annonae carior fiat. 1. Eadem lege continetur, ne quis navem nautamve retineat aut dolo malo faciat, quo magis detineatur: 2. Et poena viginti aureorum statuitur.*

(Secondo la legge *Iulia de annonae* viene stabilita una pena nei confronti di colui che ha agito o abbia stretto un'alleanza ai danni dell'annona, a seguito del quale il prezzo degli alimenti diventi più caro. 1. Dalla stessa legge viene impedito che qualcuno trattenga una nave o un marinaio o agisca con dolo, affinché venga trattenuto maggiormente: 2. Ed è stabilita una pena di venti monete d'oro.)

(*Ulpiano, De officio proconsulis*, D., 48,12,2,1-2)

## 2.2 Principi e mutamenti del processo criminale romano in epoca imperiale.

In questo ultimo paragrafo, che vuole essere da preambolo alla trattazione delle tematiche successive, è importante soffermarsi mettendo in evidenza i principi su cui il processo penale,

---

<sup>101</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 204-205.

<sup>102</sup> *De lege Iulia de annonae*, D., 48,12; Inst., 4,18,11: *Sunt praeterea publica iudicia lex Iulia ambitus et lex Iulia repetundarum et lex Iulia de annonae* (Sono inoltre *publica iudicia* la legge *Iulia de ambitu*, la legge *Iulia de repetundae*, e la legge *Iulia de annonae*).

<sup>103</sup> Arg. da DIO CASS., *Historia romana*, 54,17,1-2: ταῦτά τε οὖν ὡς ἕκαστα διανομοῦνται, καὶ ἵνα ἐπὶ τῇ τοῦ σίτου διαδόσει προβάλλωνται [καὶ] οἱ ἐν ταῖς ἀρχαῖς αἰεὶ ὄντες ἕνα ἕκαστος ἐκ τῶν πρὸ τριῶν ἐτῶν ἐστρατηγηκότων, καὶ ἐξ αὐτῶν τέσσαρες οἱ λαχόντες σιτοδοτῶσιν ἐκ διαδοχῆς. (Dunque, il legislatore disponeva queste norme una per una, in modo tale che per la distribuzione del grano sia coloro che ricoprivano sempre delle cariche proponessero uno di coloro che erano stati strateghi tre anni prima sia tra essi i quattro disegnati distribuissero il grano a turno); V. ARANGIO-RUIZ, *Legislazione in Scritti di diritto romano*, III, Camerino, 1978, 137.

<sup>104</sup> ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,12,2, pr.

<sup>105</sup> Cfr. ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,12,2,1-2.



in epoca imperiale, fondava le proprie basi, al contempo analizzando i mutamenti che Augusto apportò, attraverso le riforme da lui promosse, in merito al processo.

Con la *lex Iulia iudiciorum publicorum*, fatta votare dall'imperatore Augusto, nel 17 a. C., il processo criminale romano delle *quaestiones perpetuae* venne riformato. Infatti, la riforma apportò delle innovazioni, che andarono a mutare i caratteri della giurisdizione penale precedente, e che costituirono al contempo i pilastri su cui era fondato il processo criminale in epoca imperiale<sup>106</sup>.

Per quanto riguarda il processo, come già illustrato al principio del paragrafo precedente, diede una dettagliata regolamentazione: alla legittimazione attiva dell'accusa, le *excusationes* dal *munus iudicandi*, il numero dei patroni, le dispense dall'obbligo di testimoniare, la custodia preventiva degli schiavi, i rapporti fra i giudici e le parti in causa<sup>107</sup>.

Come possiamo leggere in un passo del Digesto di Gaio Licinio Macro<sup>108</sup>, con tale riforma la legittimazione attiva dell'accusa, spettava all'accusatore. Egli doveva presentare l'accusa in forma scritta, attraverso il *libellus inscriptionis*<sup>109</sup>. L'accusatore<sup>110</sup> doveva compilare questo speciale libello, sottoscriverlo e depositarlo<sup>111</sup> presso l'ufficio del magistrato preposto alla *quaestio*.

---

<sup>106</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 189 ss.

<sup>107</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 190.

<sup>108</sup> MACER, *Publicorum iudiciorum*, D., 47,15,3,1.

<sup>109</sup> PAUL., *De adulteriis*, D., 48,2,3, pr.: *Libellorum inscriptionis conceptio talis est. "Consul et dies. Apud illum praetorem vel proconsulem Lucius Titius professus est se Maeviam lege Iulia de adulteriis ream deferre, quod dicat eam cum Gaio Seio in civitate illa, domo illius, mense illo, consulibus illis adulterium commisisse". Utique enim et locus designandus est, in quo adulterium commissum est, et persona, cum qua admissum dicitur, et mensis: hoc enim lege Iulia publicorum cavetur et generaliter praecipitur omnibus, qui reum aliquem deferunt: neque autem diem neque horam invitus comprehendet.* (Tale è la formula del libello *iscriptionis*. "Console e giorno. Davanti a quel pretore o proconsole Lucio Tizio dichiarò che accusava Mevia, sulla base della *lex Iulia de adulteris* poiché diceva che lei aveva commesso adulterio con Gaio Seio in quella città, nella sua casa, in quel mese, sotto quei consoli." Naturalmente bisogna indicare il luogo in cui è stato commesso l'adulterio, la persona con la quale si dice che sia stato ammesso e il mese: infatti, si questo è previsto dalla *lex Iulia publicorum*, e in generale è consigliato a tutti coloro che accusano qualcuno; non esprimerà né il giorno né l'ora se non lo vorrà.)

<sup>110</sup> M. BIANCHINI, *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*, Milano, 1964, 81 ss.

<sup>111</sup> ULP., *Disputationum*, D., 48,5,2,8: *Si simul ad accusationem veniant maritus et pater mulieris, quem praeferrere oporteat, quaeritur. Et magis est, ut maritus praeferratur: nam et propensiore ira et maiore dolore executurum eum accusationem credendum est, in tantum, ut et si pater praevenerit et libellos inscriptionum deposuerit, marito non neglegente nec retardante, sed accusationem parante et probationibus instituentem atque muniente, ut facilius iudicantibus de adulterio probetur, idem erit dicendum.* (Se nell'accusa concorrono il marito e il padre della donna, ci si chiede chi conviene che venga preferito, e l'opinione comune è che venga preferito il marito: infatti si deve credere che egli promuoverà l'accusa con più ira e maggior dolore, a tal punto che, se anche il padre è giunto prima e ha deposto i *libellos iscriptionis*, nel momento in cui il marito non trascura la cosa o non la impedisca ma prepari l'accusa e la istituisca e la rafforzi con delle prove, affinché si valuti in maniera più facile da parte dei giudici, si dovrà dire la stessa cosa.)

*Nam si reus accusatori publico iudicio ideo praescribat, quod dicat se eodem crimine ab alio accusatum et absolutum, cavetur lege iulia publicorum, ut non prius accusetur quam de prioris accusatoris praevaricatione constiterit et pronuntiatum fuerit. Huius ergo praevaricationis pronuntiatio publici iudicii intellegitur.*

(Infatti, se in un pubblico processo l'imputato ordina all'accusatore che dica di dire di essere stato accusato da un altro dello stesso delitto e di essere stato assolto, si prevede dalla *lex Iulia publicorum*, che non venga accusato prima che si sia deciso e si sia pronunciato una sentenza riguardo alla trasgressione del precedente accusatore. Perciò la sentenza di questa trasgressione è intesa come sentenza di un giudizio pubblico.)

*(Macer, Publicorum iudiciorum, D., 47,15,3,1)*

Le parti potevano essere esenti da determinati comportamenti: le *excusationes* dal *munus iudicandi*<sup>112</sup>. La legge prevedeva infatti che in presenza di determinati requisiti, un soggetto poteva essere escluso da una giuria. Riguardo al termine *munus*, non rendibile in lingua italiana, sappiamo che erano una serie di comportamenti e doveri che il cittadino doveva tenere.

Anche sul numero dei patroni vennero apportate delle riforme<sup>113</sup>.

Paolo testimonia, nel passo del Digesto<sup>114</sup>, che la legge promossa da Augusto, legiferò anche in materia di dispense dall'obbligo di testimoniare.

*Lege Iulia iudiciorum publicorum cavetur, ne invito denuntietur, ut testimonium litis dicat adversus socerum generum, vitricum privignum, sobrinum sobrinam, sobrino sobrina natum, eosve qui priore gradu sint, item ne liberto ipsius, liberorum eius, parentium, viri uxoris, item patroni patronae: et ut ne patroni patronae adversus libertos neque liberti adversus patronum cogantur testimonium dicere.*

(Dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum* si prevede che non sia intimato a una persona che non lo voglia di rendere testimonianza di una lite contro il suocero, il genero, il patrigno, il figliastro, il cugino, la cugina, il nato dalla cugina e dalla cugina e da coloro che siano parenti di primo grado, e allo stesso modo non lo si intimi a un liberto dello stesso dei suoi figli, dei genitori, del

---

<sup>112</sup> ULP. Frag. Vat. 197-198.

<sup>113</sup> ASC., 20,13-16 Cl.

<sup>114</sup> PAUL., *Ad legem Iuliam et Papiam*, D., 22,5,4.

marito, della moglie, e ugualmente del patrono e della patrona: e che non siano obbligati a testimoniare i patroni e le patronne contro i liberti e neppure i liberti contro il patrono.)

*(Paulo, Ad legem Iuliam et Papiam, D., 22,5,4.)*

Papiniano<sup>115</sup>, riporta il caso della custodia preventiva degli schiavi, altra materia su cui Augusto intervenne.

*Si servus capitali crimine postuletur, lege publicorum cavetur, ut sistendum vel a domino vel ab extero satisdato promittatur: quod si non defendatur, in vincula publica coici iubetur, ut ex vinculis causam dicat.*

(Se un servitore è accusato di delitto capitale, è previsto dalla *lex publicorum*, venga dato in custodia preventiva o da un padrone o da un estraneo; nel caso in cui non venga difeso, si ordina che venga gettato nel carcere pubblico affinché si difenda dal carcere.)

*(Papiniano, De adulteriis, D., 48,3,2, pr. -1)*

Con Augusto, di conseguenza, come abbiamo sopra brevemente accennato, furono molteplici gli ambiti che vennero riformati.

Senza ombra di dubbio, queste riforme da lui promosse andarono a mutare, apportando anche cambiamenti di un certo rilievo, il processo criminale romano.

Nel capitolo successivo, entrando nel merito della trattazione, svilupperò più precisamente le cause e il progressivo abbandono, delle *quaestiones perpetuae*, e l'avvento della *cognitio extraordinem*.

Inoltre, verranno approfondite le corti competenti in materia criminale in epoca imperiale i poteri di cui godeva il *princeps* ed i soggetti del processo.

---

<sup>115</sup> PAP., *De adulteriis*, D., 48,3,2, pr. -1.



## CAPITOLO III

### LA CORTE DEL PRINCIPE

3.1 La società romana di età augustea – 3.2 La *cognitio extra ordinem* – 3.3 Le corti in epoca imperiale – 3.4 I poteri dell'imperatore – 3.5 I reati sottoposti alla *cognitio principis* – 3.6 I soggetti e i luoghi del processo criminale

#### **3.1 La società romana di età augustea**

Sarebbe bene soffermarsi un istante ed aprire una breve digressione, in merito alla struttura della società romana in epoca tardo-repubblicana e durante il primo periodo del Principato.

In questo periodo storico, la società romana era una società schiavistica<sup>1</sup>. Augusto stesso, nelle *Res Gestae*, narra di aver catturato trentamila schiavi e di averli consegnati ai proprietari “*ad supplicium sumendum*”<sup>2</sup>. Nonostante agli inizi del principato, la società romana fosse ancora caratterizzata dalla presenza degli schiavi, ed il sistema economico, era ancora retto dalla forza lavoro di questi ultimi, con l'avvento di Augusto e di conseguenza con il periodo di pace che si era venuto a creare dopo le guerre civili, tale sistema iniziò ad entrare in crisi, seppur in modo lento. Questo fenomeno fu dovuto anche al fatto che, venendo meno la prigionia di guerra, ciò comportava un inaridimento di una delle più importanti fonti di schiavitù, così come persero di importanza le ruberie dei pirati, fonte di acquisto della schiavitù<sup>3</sup>.

Poi vi era la plebe urbana<sup>4</sup>. Questa corposa classe sociale comprendeva tutti coloro che fornivano la società romana di liberi artigiani e lavoratori impiegati nel processo produttivo ed in molteplici attività economiche. Essi venivano pagati in razioni di frumento dallo stato o in compensi in denaro, come Augusto stesso racconta<sup>5</sup>.

Altro gradino della piramide sociale, erano i contadini delle campagne, che vivevano al di fuori dall'*Urbe*, e le popolazioni delle città italiche. Tali popolazioni, che rimasero estranee alle guerre civili, con la politica augustea, che mirava ad offrire una posizione privilegiata all'Italia

---

<sup>1</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, IV, 19 ss.

<sup>2</sup> AUG., *Res Gestae Divi Augusti*, 25,1.

<sup>3</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, IV, 19 ss.

<sup>4</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, IV, 23 ss.

<sup>5</sup> AUG., *Res Gestae Divi Augusti*, 15.

e a tutelare l'agricoltura della penisola, nutrirono maggiori simpatie nei confronti del nuovo regime<sup>6</sup>.

All'apice della piramide vi era la nobiltà romana. Le vicende che caratterizzarono il periodo delle guerre civili andarono a sconvolgere radicalmente questa classe sociale. Infatti, se durante tale periodo una innumerevole schiera di questi uomini illustri perse la propria posizione, con Augusto furono altrettanto numerosi, gli uomini nuovi a raggiungere le più alte cariche e che entrarono a far parte della nobiltà<sup>7</sup>.

Infine, la classe sociale più importante, durante il periodo del principato furono gli *equites*, i cavalieri. Essi furono coloro che trassero maggiori vantaggi dal nuovo regime. Questa categoria andò ad asservire le nuove posizioni al servizio della burocrazia imperiale e dell'amministrazione. Essi erano diretti dipendenti dell'imperatore<sup>8</sup>.

Le motivazioni di tale ascesa all'interno della società, le andiamo a ricercare ancora una volta nel periodo delle guerre civili, nella posizione che tale classe assunse nei confronti di Ottaviano e negli sviluppi economici dell'epoca.

Dai Gracchi in poi l'ordine equestre incominciò ad emergere all'interno della società romana. Essi, nonostante durante le guerre civili cercassero di rimanere in secondo piano e salvaguardare le proprie ricchezze, spesso giocarono comunque un ruolo fondamentale, nei confronti dei capi militari che necessitavano in continuazione di sostegni economici<sup>9</sup>.

La realtà economica romana era ormai mutata, non era più solamente ancorata all'agricoltura. I cavalieri iniziarono a trarre vantaggio ed assicurarsi guadagno mediante commerci, speculazioni, attività bancarie ed investimenti in imprese lucrose<sup>10</sup>.

Un cittadino, per far parte dell'ordine equestre, doveva essere fornito di un censo pari a 400.000 sesterzi<sup>11</sup>. Un *duectenario*, come suggerisce il nome stesso doveva avere un censo di 200.000 sesterzi, esattamente la metà di un cavaliere<sup>12</sup>.

---

<sup>6</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, IV, 26 ss.

<sup>7</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, IV, 27 ss.

<sup>8</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, IV, 31 ss.

<sup>9</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, IV, 31 ss.; R. SYME, *The Roman Revolution*, New York, 2002, 13 s., 94 e passim; N.A. MASCKIN, *Il Principato di Augusto*, II, Roma, 1956, 145.

<sup>10</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, IV, 32 ss.

<sup>11</sup> Un sesterzio corrisponde a quattro/cinque euro odierni.

<sup>12</sup> SVET., *Augustus*, 32,6.

Chiusa questa analisi, necessaria a comprendere come era strutturata la società romana, riprendiamo la trattazione.

### 3.2 *La cognitio extra ordinem*

Il nuovo assetto politico-costituzionale dello stato comportò lo svilupparsi di un nuovo modello di procedimento criminale che entrò in concorrenza con il sistema delle *quaestiones perpetuae*, le quali furono riordinate dalle leggi giulie e che avevano le loro radici in epoca repubblicana<sup>13</sup>.

Seppur Augusto inizialmente fosse propenso a mantenere le corti di giustizia permanenti, queste ultime non potevano ben adattarsi al nuovo regime che si era venuto a creare.

Infatti, il compito di giudicare era di competenza dei privati cittadini, era praticamente impossibile eseguire una accurata selezione dei giudici all'interno delle liste. Come detto nel capitolo precedente, ogni decuria era composta da mille membri<sup>14</sup>, al principe sfuggiva di mano il controllo della composizione dei singoli collegi.

Cassio Dione<sup>15</sup> è testimone dei rischi che comportava, ad esempio, il mantenimento delle *quaestiones* in materia di reati politici. Infatti, nel 23 a. C. avvenne il processo *de maiestate*,

---

<sup>13</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 213 ss.

<sup>14</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 192.

<sup>15</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 54,3,2-6: [...] [2] ὥστε καὶ φίλοις τισὶν εὐθυνομένοις παραγίγνεσθαι. Μάρκου τέτινος Πρίμου αἰτίαν ἔχοντος ὅτι τῆς Μακεδονίας ἄρχων Ὀδρούσαις ἐπολέμησε, καὶ λέγοντος τοτὲ μὲν τῆ τοῦ Αὐγούστου τοτὲ δὲ τῆ Μαρκέλλου γνώμη τοῦτο πεποιηκέναι, ἔς τε τὸ δικαστήριον αὐτεπάγγελτος ἦλθε, καὶ ἐπερωτηθεὶς ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ [3] εἰ προστάξειεν οἱ πολεμῆσαι, ἔξαρνος ἐγένετο. τοῦ τε συναγορεύοντος τῷ Πρίμῳ Λικινίου Μουρήνου ἄλλα τε ἐς αὐτὸν οὐκ ἐπιτήδεια ἀπορρίψαντος, καὶ πυθομένου "τί δὴ ἐνταῦθα ποιεῖς, καὶ τίς σε ἐκάλεσεν;" τοσοῦτον μόνον ἀπεκρίνατο ὅτι τὸ δημόσιον. ἐπὶ οὖν τούτοις ὑπὸ μὲν τῶν εὐ φρονούντων ἐπηνεῖτο, ὥστε καὶ τὸ τὴν βουλὴν ἀθροΐζειν ὁσάκις ἂν ἐθελήσῃ λαβεῖν, τῶν δ' ἄλλων τινὲς [4] κατεφρόνησαν αὐτοῦ. ἀμέλει καὶ τοῦ Πρίμου οὐκ ὀλίγοι ἀπεψηφίσαντο, καὶ ἐπιβουλήν ἕτεροι ἐπ' αὐτῷ συνέστησαν. Φάννιος μὲν γὰρ Καίπιον ἀρχηγὸς αὐτῆς ἐγένετο, συνεπελάβοντο δὲ καὶ ἄλλοι· καὶ σφισι καὶ ὁ Μουρήνας συνομωμοκέναι, εἴτ' οὖν ἀληθῶς εἶτε καὶ ἐκ διαβολῆς, ἐλέχθη, ἐπειδὴ καὶ ἀκράτῳ καὶ κατακορεῖ τῆ [5] παρρησίᾳ πρὸς πάντας ὁμοίως ἐχρήτο. καὶ οὐ γὰρ ὑπέμειναν τὸ δικαστήριον, ἐρήμην μὲν ὡς καὶ φευζόμενοι ἦλωσαν, ἀπεσφάγησαν δὲ οὐ πολλῶ ὕστερον, οὐδὲ ἐπῆρκεσαν τῷ Μουρήνῳ οὔτε ὁ Προκουλέιος ἀδελφὸς ὢν οὔτε ὁ Μαικῆνας τῆ ἀδελφῆ αὐτοῦ [6] συνοικῶν, καίπερ ἐς τὰ πρῶτα ὑπὸ τοῦ Αὐγούστου τιμώμενοι. ὡς δ' οὖν καὶ τούτους τῶν δικαζόντων τινὲς ἀπέλυσαν, ἐνομοθέτησε μῆτε κρύφα τὰς ψήφους ἐν ταῖς ἐρήμοις δίκαις φέρεσθαι, καὶ πάσαις αὐταῖς τὸν εὐθυνόμενον ἀλίσκεσθαι. καὶ ὅτι γε ταῦτ' οὐχ ὑπ' ὀργῆς ἀλλ' ὡς καὶ συμφέροντα τῷ δημοσίῳ διέταξεν, ἰσχυρῶς ([...][2] cosicché dava assistenza anche ad alcuni amici sottoposti a giudizio. Dal momento che un certo Marco Primo era accusato del fatto che, mentre era governatore della Macedonia, aveva fatto guerra contro gli Odrisi, e diceva che ora aveva fatto ciò per decisione di Augusto, ora per decisione di Marcello, si presentò spontaneamente in tribunale e, essendogli stato chiesto dal magistrato [3] se gli avesse comandato di combattere, negò. Visto che Licinio Murena prendeva le difese di Primo e respingeva altre argomentazioni non opportune per lui e gli chiedeva "Che cosa ci fai qui e chi ti ha chiamato?", lui rispose solo che lo aveva chiamato lo Stato. Dunque, perciò veniva approvato dalle persone sagge cosicché convocava il Senato tutte le volte che voleva mentre alcuni tra gli altri [4] lo disprezzarono. Certamente non pochi assolvero Primo e altri gli tesero una insidia. Infatti, Fannio Cepione era a capo di questa e vi presero parte anche altri; si disse che anche Murena avesse fatto un patto con loro, sia che

contro Mario Primo, Fannio Cepione e Varrone Murena. Era una *quaestio* avente ad oggetto un reato politico. In questo processo, alcuni membri della giuria votarono a favore degli accusati, solo perché avversi ad Augusto.

Un altro limite di carattere tecnico attribuibile alle *quaestiones perpetuae*<sup>16</sup> sorgeva nel momento in cui un privato cittadino voleva rendersi accusatore di un nuovo fatto criminoso, che non era ricompreso nelle *quaestio* esistenti. Ogni tribunale, nel sistema delle *quaestiones perpetuae* aveva competenza solo per le fattispecie previste dalle singole leggi istitutive, di conseguenza non era prevista la repressione di nuovi casi che non erano ricompresi in queste ultime.

Altra realtà che il sistema obsoleto delle *quaestiones* non riconosceva era la concorrenza di persone o reati<sup>17</sup>. Non era infatti possibile avocare e giudicare nel medesimo giudizio della stessa corte questi casi, non solo, non era prevista la graduazione della pena in rapporto alle circostanze oggettive e soggettive delle fattispecie criminose<sup>18</sup>.

---

fosse vero sia che fosse falso, dal momento che usava nei confronti di tutti in maniera uguale una libertà di parola assoluta e persino eccessiva. [5] E infatti non tollerarono il giudizio e furono dichiarati colpevoli in contumacia e non molto dopo vennero uccisi e non vennero in aiuto di Murena, né Procilio, che era suo fratello, né Mecenate che era sposato con sua sorella, [6] sebbene fossero onorati in massimo grado da Augusto. Dal momento che dunque anche alcuni dei giudici li assolsero stabili per legge che nei processi in contumacia non si potesse esprimere il voto segretamente e che colui che era sottoposto a giudizio venisse giudicato da tutti questi. [...]); PLIN., *Epistulae*, 4,9,17: [17] 'Qui fieri potest' inquis, 'cum tam diversa censuerint?' Quia scilicet et Macro legem intuenti consentaneum fuit damnare eum qui contra legem munera acceperat, et Caepio cum putaret licere senatui - sicut licet - et mitigare leges et intendere, non sine ratione veniam dedit facto vetito quidem, non tamen inusitato. ([17] Come può essere questo, dirai, se così divergenti sono i pareri? Poiché anche Macrone, che esaminava attentamente la legge sembrò logico condannare colui che aveva ricevuto favori andando contro la legge e Cepione dal momento che riteneva che fosse lecito al Senato – così come gli è lecito – sia mitigare sia inasprire le leggi non senza motivo tollero il fatto, proibito sì non però insolito.)

<sup>16</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 213.

<sup>17</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 213.

<sup>18</sup> CIC., *Rhetorica – De Partitione Oratoria*, 43: [43] *Nam quae motu animi et perturbatione facta sine ratione sunt, ea defensiones contra crimen legitimis iudiciis non habent, in liberis disceptationibus habere possunt. Hoc in genere, in quo quale sit quaeritur, ex controversia, iure necne actum sit quaeri solet; quorum disputatio ex locorum descriptione sumenda est.* ([43] Per quanto riguarda l'obiezione di uno sfogo sconsiderato, questo mezzo non può essere presentato davanti ai tribunali come scusa per un'azione colpevole, sebbene possa essere ammesso in una semplice controversia. In generale, qualsiasi dibattito giudiziario sulla caratterizzazione di un fatto ha lo scopo di stabilire se questo fatto sia stato o meno compiuto entro i limiti della legge: i luoghi saranno di grande utilità per questa discussione.;

QUINT., *inst.*, Or. 3,10,1.: *Ceterum causa omnis, in qua pars altera agentis est, altera recusantis, aut unius rei controversia constat aut plurium. haec simplex dicitur, illa coniuncta. una controversia est per se furti, per se adulterii. plures aut eiusdem generis, ut in pecuniis repetundis, aut diversi, ut si quis sacrilegii et homicidii simul accusetur. quod nunc in publicis iudiciis non accidit, quoniam praetor certa lege sortitur, principum autem et senatus cognitionibus frequens est et populi fuit; privata quoque iudicia saepe unum iudicem habere multis et diversis formulis solent.* (Del resto, ogni causa, in cui una parte accusa e l'altra nega, comprende una controversia relativa ad una o più questioni: la prima è detta semplice, la seconda complessa. Controversia semplice è quella riguardante un furto o un adulterio di per sé. Le controversie complesse o sono dello stesso genere, come nel caso del reato di concussione, o di genere diverso, come quando, ad esempio, uno viene accusato contemporaneamente di sacrilegio e di omicidio. Tale concomitanza ora non si verifica nei processi pubblici, in quanto il pretore assegna



La formazione dei giudici era di scarso livello<sup>19</sup>. Essi non erano adeguatamente preparati dal punto di vista intellettuale per poter adempiere egregiamente le proprie funzioni. Con l'avvento della corte imperiale, l'aristocrazia romana mirava a trovare occupazione all'interno degli uffici imperiali, l'impiego in questi ultimi, avrebbe garantito a queste persone autorevoli incarichi potenti e generose remunerazioni. Pochi del ceto sociale emergente aspiravano a far parte delle decurie dove il lavoro sovrabbondava ed era decisamente più faticoso.

Proprio per quest'ultimo motivo, le persone che entravano a far parte delle decurie erano, nella maggior parte dei casi, soggetti che avevano scarsa possibilità di ascesa nella piramide sociale romana e che non possedevano le doti necessarie per rivestire queste delicate funzioni.

Infatti, questi individui all'interno della società romana non erano cittadini dell'Urbe ma erano ricchi possidenti del contado. Essi vedevano nella vita urbana, ed in particolare nel far parte di una decuria, e quindi rientrare nell'albo dei giudici, la possibilità di acquisire una modesta importanza e rispetto nel mondo misero, contadino, da cui provenivano.

*[53] Cum vero iudex detur aut populus aut ex populo, laturique sint sententiam indocti saepius atque interim rustici, omnia quae ad obtinendum, quod intendimus, prodesse credemus adhibenda sunt; eaque et cum dicimus promenda et cum scribimus ostendenda sunt, si modo ideo scribimus, ut doceamus quomodo dici oporteat.*

([53] Quando in verità viene dato come giudice o il popolo o uno tratto dal popolo e devono esprimere il loro parere persone incompetenti e più spesso persone provenienti dal mondo rurale, devono essere impiegate tutte le cose che crediamo possano giovare ad ottenere ciò a cui miriamo; e queste sia quando parliamo devono essere riferite sia quando scriviamo devono essere rese pubbliche, purché scriviamo per mettere al corrente di come sia opportuno che venga detto.)

*(Quintiliano, inst. Or., 12,10,53)*

Quintiliano<sup>20</sup> li definisce dei campagnoli privi di cultura, essi erano iscritti all'*album iudicum* solo per il semplice fatto di possedere la ricchezza ed essere appartenenti all'ordine equestre, per via ereditaria, come racconta Seneca<sup>21</sup>.

---

le cause con un criterio fisso, è frequente invece nelle inchieste dei principi e del Senato, e lo fu in quelle del popolo. Anche i processi privati sogliono avere un solo giudice secondo molte e diverse procedure.)

<sup>19</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 214.

<sup>20</sup> QUINT., *inst. Or.*, 12,10,53.

<sup>21</sup> SEN., *De Beneficiis*, 3,7,7.

[7] *De quibusdam et imperitus iudex demittere tabellam potest, ubi fecisse aut non fecisse pronuntiandum est, ubi prolatis [p. 140] cautionibus controversia tollitur, ubi inter disputantes ratio ius dicit. Ubi vero animi coniectura capienda est, ubi id, de quo sola sapientia decernit, in controversiam incidit, non potest sumi ad haec iudex ex turba selectorum, quem census in album et equestris hereditas misit.*

([7] Su alcune questioni anche un giudice inesperto può formulare la sua sentenza, quando si deve giudicare che l'abbia fatto o non fatto, quando, fornite le dovute garanzie, la controversia viene annullata, quando tra coloro che sono in disputa la ragionevolezza amministra la giustizia. Quando in verità si deve fare una supposizione sull'animo, quando diventa oggetto di discussione ciò di cui la sola saggezza decide non può essere assunto per decidere queste cose un giudice tratto dal numero di quelli scelti dal pretore che il censo e l'eredità equestre hanno fatto entrare nella lista dei giudici.)

(*Seneca, De Beneficiis, 3,7,7.*)

Le problematiche e limiti sopra analizzati, andarono a portare un lento e graduale, seppur inarrestabile declino, dei tribunali ordinari. Al contrario, la predominanza del *princeps* sugli antichi organi repubblicani andava in crescendo. Anche nell'ambito della repressione criminale dirompeva sempre di più al suo interno il potere imperiale<sup>22</sup>.

In ogni caso, come appena detto, il passaggio dalle *quaestiones perpetuae* alla *cognitio extra ordinem* fu graduale; infatti, abbiamo la testimonianza del perdurare dell'esistenza delle prime per tutto il secondo secolo<sup>23</sup>.

Il nuovo procedimento, la *cognitio extra ordinem*, non prevedeva la partecipazione dei giurati, l'imperatore o un suo delegato era il giudice a cui veniva attribuita l'intera questione. Nei casi di *cognitio* personale, il principe era il *dominus* del processo dal momento dell'introduzione della causa, fino all'ultimo atto, la decisione.

---

<sup>22</sup> W. KUNKEL, *Questio*, in *RE*, Stuttgart, 1963, 776 ss.; A. H. M. JONES, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford, 1962, 96 ss.; G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, in *ANRW*, Napoli, 1985, 745.

<sup>23</sup> T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 219 n.4

Nasceva così la *cognitio extra ordinem*, come viene propriamente definita, è un procedimento che va oltre i vincoli e le restrizioni formali della giurisdizione ordinaria<sup>24</sup>. Tale sistema stravolse e soppiantò definitivamente le *quaestiones perpetuae*.

### 3.3 Le corti in epoca imperiale

Con l'avvento di Augusto e quindi con l'inizio del Principato entrarono in funzione due corti criminali del tutto nuove. Una corte era composta dal *princeps* affiancato dal suo *consilium*<sup>25</sup>, mentre una seconda corte era costituita dal Senato e presieduta dai consoli<sup>26</sup>.

Come abbiamo già avuto modo di accennare precedentemente, il fondamento giuridico della competenza giurisdizionale dell'imperatore è dibattuto<sup>27</sup>.

Infatti, gli studiosi cercano di assimilare al potere detenuto dal *princeps*, la *tribunicia potestas*, l'*imperium* e la *consularis potestas*, questo o quel potere appartenente all'antico ordinamento repubblicano.

Altri scrittori rimandano al plebiscito del 30 a. C., attraverso il quale si riconobbe ad Augusto non solo la *tribunicia potestas ad vitam*, ma anche il potere di *Ἐκκλητων δικάζειν*, ovvero il potere di giudicare su richiesta.

De Laet<sup>28</sup>, in “*Où en est le problème de la juridiction impériale?*”, compie un'ampia rassegna degli autori più antichi sostenitori di questa ultima tesi. Ad esempio, J. Merkel<sup>29</sup>, ebbe il merito di essere fra i primi a mettere luce il *senatus consultum* estensivo del 30 a. C. che ampliò la *tribunicia potestas* di Augusto e gli attribuì il potere di *Ἐκκλητων δικάζειν*<sup>30</sup>.

---

<sup>24</sup> G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, in ANRW, Napoli, 1985, 739 n.3.

<sup>25</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino, 1965, 375.

<sup>26</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 215 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto e potere nella storia di Roma*, Napoli, 2007, 331 ss.

<sup>27</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 215; G. GROSSO, *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino, 1965, 349 ss.

<sup>28</sup> S. J. DE LAET, *Où en est le problème de la juridiction impériale?*, AC, 14 (1945), 145-163.

<sup>29</sup> O. c. Quest'opera non ci è stata accessibile; dovevamo basarci sulle informazioni forniteci su questo libro da che ad esso fanno riferimento.

<sup>30</sup> R. VILLERS, *Appel devant le prince et appel devant le senat au premier siècle de l'Empire*, in *St. de Francisci*, I, 1956, 381 ss.; J. BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht*, Göttingen, 1962, 130; G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, in ANRW, Napoli, 1985, 736 ss.

In merito a quest'ultimo potere, conferito ad Augusto nel 30 a. C., ne parla Cassio Dione in *Historia Romana*<sup>31</sup>: il *princeps* aveva la facoltà di avocare a sé, presso il proprio tribunale, su richiesta degli interessati, i processi sia in materia civile che penale instaurati innanzi ai tribunali di merito.

[6] τὴν τε ἡμέραν ἐν ἧ ἡ Ἀλεξάνδρεια ἐάλω, ἀγαθὴν τε εἶναι καὶ ἐς τὰ ἔπειτα ἔτη ἀρχὴν τῆς ἀπαριθμήσεως αὐτῶν νομίζεσθαι, καὶ τὸν Καίσαρα τὴν τε ἐξουσίαν τὴν τῶν δημάρχων διὰ βίου ἔχειν, καὶ τοῖς ἐπιβοωμένοις αὐτὸν καὶ ἐντὸς τοῦ πωμηρίου καὶ ἔξω μέχρις ὀγδόου ἡμισταδίου ἀμύνειν, ὃ μηδενὶ τῶν δημαρχούντων ἐξῆν, ἔκκλητόν τε δικάζειν, καὶ ψῆφόν τινα αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς δικαστηρίοις ὡσπερ Ἀθηνᾶς φέρεσθαι, τοὺς τε ἱερέας καὶ τὰς ἱερείας ἐν ταῖς ὑπὲρ τε τοῦ δήμου καὶ τῆς βουλῆς εὐχαῖς καὶ ὑπὲρ ἐκείνου ὁμοίως εὐχεσθαι, καὶ ἐν τοῖς συσσιτίοις οὐχ ὅτι τοῖς κοινοῖς ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰδίοις πάντας αὐτῷ σπένδειν ἐκέλευσαν. [7] ἡμισταδίου ἀμύνειν, ὃ μηδενὶ τῶν δημαρχούντων ἐξῆν, ἔκκλητόν τε δικάζειν, καὶ ψῆφόν τινα αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς δικαστηρίοις ὡσπερ Ἀθηνᾶς φέρεσθαι, τοὺς τε ἱερέας καὶ τὰς ἱερείας ἐν ταῖς ὑπὲρ τε τοῦ δήμου καὶ τῆς βουλῆς εὐχαῖς καὶ ὑπὲρ ἐκείνου ὁμοίως εὐχεσθαι, καὶ ἐν τοῖς συσσιτίοις οὐχ ὅτι τοῖς κοινοῖς ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰδίοις πάντας αὐτῷ σπένδειν ἐκέλευσαν.

(Il giorno in cui Alessandria fu presa ordinarono di considerare che fosse valido anche per gli anni a venire l'inizio della loro enumerazione, che Cesare avesse a vita la carica di tribuno della plebe, difendesse coloro che imploravano il suo aiuto sia dentro il pomerio, sia fuori, fino all'ottavo mezzo stadio, cosa che non era lecito a nessuno dei tribuni, che giudicasse in appello, che un suo voto venisse espresso in tutti i tribunali come in quello di Atena, che i sacerdoti e le sacerdotesse pregassero in modo uguale in favore del popolo e del senato e in suo favore, che durante i pasti non solo pubblici ma anche privati, tutti facessero sacrifici per lui.)

(Cassio Dione, *Historia Romana*, 51,19,6-7)

Nel testo di De Laet<sup>32</sup>, emerge ancora una volta la discussione sulla natura dei poteri di Augusto, egli analizzando la forma di governo scelta da Augusto per governare lo Stato si domanda se siamo in presenza di una repubblica restaurata, una monarchia o una diarchia.

Lo scontro di opinioni fra studiosi dice De Laet, pare non avere un esito definitivo e probabilmente mai verrà chiuso il dibattito, ma una cosa è certa: pare che tutti siano d'accordo sul fatto che dopo le riforme costituzionali del 27 e 23 a.C. a.C., Augusto esercitava soltanto

<sup>31</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 51,19,6-7.

<sup>32</sup> S. J. DE LAET, *Où en est le problème de la juridiction impériale?*, AC, 14 (1945), 145-163.

poteri legali, vale a dire che gli venivano regolarmente conferiti da un voto dei Comizi o del Senato. In quanto apparente restauratore della repubblica, il *princeps* dovette evitare scrupolosamente qualsiasi misura che somigliasse all'arbitrarietà o all'autocrazia. Nel redigere l'opera di elogio alle proprie imprese, le *Res Gestae*, Augusto fece soprattutto un appello a favore della liceità dei suoi atti, anche di quelli che, nella prima parte della sua carriera, erano indiscutibilmente e basati unicamente sulla forza.

E poi ancora altri studiosi, rimandano alla clausola discrezionale della *lex de imperio*. De Martino, uno di questi, vede nell'*imperium*, un evidente collegamento con i poteri magistratuali repubblicani<sup>33</sup>.

Spagnuolo Vigorita<sup>34</sup> offre una interpretazione ancora leggermente diversa da quelle analizzate, secondo la quale, Augusto avrebbe trovato le fondamenta, dal punto di vista formale, nei suoi poteri magistratuali straordinari dai nomi repubblicani, che gli furono conferiti dal Senato, ma che di fatto durante le guerre civili subirono già da quel momento una trasformazione.

Secondo l'ipotesi più accreditabile, che ci propone Bernardo Santalucia<sup>35</sup>, sostenuta dalle testimonianze che ci sono pervenute<sup>36</sup>, le fondamenta del potere giurisdizionale del principe le ritroveremmo nell'usurpazione del potere da parte sua, che nel corso del tempo si è via via legalizzato.

Secondo tale teoria, il fondamento del potere giurisdizionale del principe sarebbe da ricercare nella sua *auctoritas*, ovvero nel suo prestigio, nella sua influenza, nella sua posizione di preminenza politica, e che gli consentiva di esercitare tutte quelle facoltà che apparivano in qualche modo utili o necessarie per amministrare e governare lo Stato<sup>37</sup>.

---

<sup>33</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966, 508 ss.

<sup>34</sup> T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Le nuove leggi*, Napoli, 1992, 96.

<sup>35</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 216.

<sup>36</sup> J. M. KELLY, *Principes iudex*, Weimar, 1957, 24 ss.

<sup>37</sup> R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*, Torino, 1953, 183 ss.

### 3.4 I poteri dell'imperatore

Augusto era il presidente della propria corte e godeva di propri poteri. Con l'avvento del tribunale imperiale, i crimini appartenenti ad una determinata *quaestio* venivano sottratti al giudice ordinario predisposto per quella singola fattispecie di reato<sup>38</sup>.

Il *princeps*, di conseguenza, poteva avocare presso la propria corte, sia per suo volere, sia su istanza degli interessati, oltre alla cognizione delle ipotesi delittuose che le *leges publicae* non disciplinavano, anche tutti quei crimini che appartenevano ad una determinata *quaestio*. Ovvero, egli con il potere di avocazione poteva esprimere il proprio giudizio su casi per cui, fino ad allora, era predisposta un'apposita *quaestio*.

Con Augusto incominciò così un processo di svuotamento delle *quaestiones* anche se tale fenomeno si generalizzò solo sotto l'imperatore Claudio<sup>39</sup>. Infatti, solo durante il suo principato, il tribunale imperiale iniziò a porsi come supremo tribunale dell'impero.

Tacito ce ne offre testimonianza negli *Annales*:

[5] *Continuus inde et saevus accusandis reis Suillius multique audaciae eius aemuli; nam cuncta legum et magistratuum munia in se trahens princeps materiam praedandi patefecerat.*

([5] Da allora Suillio imperversò senza sosta come delatore, pur trovando molti concorrenti in quel comportamento così impudente: infatti il principe, concentrando nelle sue mani tutti i poteri delle leggi e le competenze dei magistrati, aveva aperto ampie possibilità a questa forma di ruberia.)

(Tacito, *Annales*, 11,5,1)

*Tum formam futuri principatus praescripsit, ea maxime declinans, quorum recens flagrabat invidia. non enim se negotiorum omnium iudicem fore, ut clausis unam intra domum accusatoribus et reis paucorum potentia grassaretur; nihil in penetibus suis venale aut ambitioni pervium; discretam domum et rem publicam.*

(Delineò le linee del futuro principato, dichiarandosi soprattutto estraneo da quegli abusi che avevano suscitato una versione ancora viva. Egli, infatti, non sarebbe stato giudice di tutti i processi, per evitare che racchiusi nella reggia accusatori e accusati, spadroneggiasse la potenza

---

<sup>38</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 217 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto e potere nella storia di Roma*, Napoli, 2007, 331 ss.

<sup>39</sup> TAC., *Annales*, 11,5,1 e 13,4,2-3.

di pochi; nulla in casa sua sarebbe stato posto in vendita o alla mercè dei favoriti; la corte sarebbe stata distinta dalla Stato.)

*(Tacito, Annales, 13,4,2-3)*

E poi ancora in Svetonio<sup>40</sup> è possibile comprendere come l'attività giurisdizionale fosse mutata radicalmente con Claudio:

*Ius et consul et extra honorem laboriosissime dixit, etiam suis suorumque diebus sollemnibus, nonnumquam festis quoque antiquitus et religiosis. Nec semper praescripta legum secutus duritiam lenitatemue multarum ex bono et aequo, perinde ut adficeretur, moderatus est; nam et iis, qui apud privatos iudices plus petendo formula excidissent, restituit actiones et in maiore fraude convictos legitimam poenam supergressus ad bestias condemnavit.*

(Sia quando era console, sia quando non lo era, amministrò la giustizia con il massimo zelo, perfino nelle circostanze solenni per lui e per i suoi familiari, qualche volta anche durante le feste più solenni e i giorni dedicati al rispetto del culto. Non sempre si attenne alle prescrizioni delle leggi, ma si ispirò alla clemenza e all'equità per attenuarne il rigore o l'indulgenza; così, fece riesaminare la pratica di coloro che, per aver preteso troppo dai giudici ordinari, avevano perduto la causa, e al contrario ad alcuni, colpevoli di crimini più gravi, rincarò la punizione di legge e li condannò ad essere divorati dalle belve.)

*(Svetonio, Claudio, 14,2-3)*

*[15] In cognoscendo autem ac decernendo mira varietate animi fuit, modo circumspectus et sagax, interdum inconsultus ac praeceps, nonnumquam friuolus amentique similis. Cum decurias rerum actu expungeret, eum, qui dissimulata vacatione quam beneficio liberorum habebat responderat, ut cupidum iudicandi dimisit; alium interpellatum ab adversariis de propria lite negantemque cognitionis rem sed ordinari iuris esse, agere causam confestim apud se coegit, proprio negotio documentum daturum, quam aequus iudex in alieno negotio futurus esset. Feminam non agnoscentem filium suum dubia utrimque argumentorum fide ad confessionem compulit indicto matrimonio iuvenis. Absentibus secundum praesentes facillime dabat, nullo dilectu culpae quis an aliqua necessitate cessasset. Proclamante quodam praecedendas falsario manus, carnificem statim acciri cum machaera mensaque lanionia flagitavit. Peregrinitatis reum orta inter advocatos levi contentione, togatumne an palliatum*

---

<sup>40</sup> SVET., Claudio, 14,2-3; 15.

*dicere causam oporteret, quasi aequitatem integram ostentans, mutare habitum saepius et prout accusaretur defenderetur, iussit. De quodam etiam negotio ita ex tabella pronuntiasse creditur, secundum eos se sentire, qui vera proposuissent. Propter quae usque eo evilit, ut passim ac propalam contemptui esset. Excusans quidam testem e provincia ab eo vocatum negavit praesto esse posse dissimulata diu causa; ac post longas demum interrogationes: "Mortuus est," inquit, "puto, licuit." Alius gratias agens quod reum defendi pateretur, adiecit: "Et tamen fieri solet." Illud quoque a maioribus natu audiebam, adeo caudicos patientia eius solitos abuti, ut discedentem e tribunali non solum voce revocarent, sed et lacinia togae retenta, interdum pede apprehenso detinerent. Ac ne cui haec mira sint, litigatori Graeculo vox in altercatione excidit: kai su geron ei kai moros. Equitem quidem Romanum obscaenitatis in feminas reum, sed falso et ab impotentibus inimicis conficto crimine, satis constat, cum scorta meritoria citari adversus se et audiri pro testimonio videret, graphium et libellos, quos tenebat in manu, ita cum magna stultitiae et saevitiae exprobratione iecisse in faciem eius, ut genam non leviter perstrinxerit.*

([15] Nelle inchieste imperiali e nelle sue sentenze si rivelò di umore estremamente variabile, ora circospetto e perspicace, ora sconsiderato e precipitoso, qualche volta superficiale come se fosse un pazzo. Una volta che faceva la revisione della lista dei giudici, ne radiò uno che aveva risposto, avendo tenuta nascosta l'essenzione che aveva in ragione dei suoi numerosi figli, considerandolo troppo ansioso di giudicare; sentendo che un altro giudice, interpellato a proposito di una sua causa personale, dichiarava che quel processo non era di competenza dell'imperatore, ma dei tribunali ordinari, lo costrinse immediatamente a trattare la causa davanti a lui per dimostrare che in una questione personale avrebbe dato una prova di equità pari a quelle di un giudice che trattava un affare altrui. Poiché una donna rifiutava di riconoscere il proprio figlio e gli argomenti forniti da una parte e dall'altra erano contestabili, appurò la verità ingiungendole di sposare il giovane. Quando una delle parti in causa era assente, molto volentieri dava ragione a quella presente, non stava a guardare se qualcuno avesse rinunciato a presentarsi per sua colpa o per sopravvenuta necessità. Poiché uno gridava che bisognava tagliare le mani a un falsario, ordinò sull'istante che si facesse venire il carnefice, con la spada e il suo banco da macellaio. A proposito di un tizio accusato di aver usurpato la cittadinanza romana e i suoi privilegi, poiché era sorta una leggera contestazione tra gli avvocati, relativa al problema se si dovesse trattare la causa indossando la toga o il mantello greco, Claudio, volendo far mostra di una totale imparzialità, ordinò di cambiare vestito a più riprese, secondo che si accusava o si difendeva. Si crede anche che, in una particolare questione, disse, leggendo dai



suoi appunti, che era d'accordo con coloro che avevano detto la verità. Sentenze di questo genere lo screditarono a tal punto che a poco a poco fu esposto al disprezzo di tutti. Un tale, per giustificare un provinciale da lui citato come testimone, disse che non poteva venire, senza volerne spiegare ulteriormente il motivo: alla fine dopo insistenti domande, dichiarò: “è morto? ne aveva il diritto, penso.” Un altro, ringraziandolo perché aveva permesso che un accusato fosse difeso, aggiunse: “Tuttavia questa è l'usanza.” Ho anche sentito dire che gli avvocati avevano talmente l'abitudine di abusare della sua pazienza, che non solamente lo richiamavano ad alta voce quando stava per andarsene dal tribunale, ma addirittura lo trattenevano per il lembo della toga, e qualche volta afferrandogli perfino un piede. E perché questi fatti non sembrano incredibili, ecco l'esclamazione sfuggita ad un greco che era parte in causa in un processo: “Anche tu sei vecchio e stolto”.

È notorio che un cavaliere romano, accusato di essere un seduttore di donne, accusa per altro falsa e mossa da nemici impotenti, quando vide che si citavano contro di lui alcune cortigiane e se ne ascoltava la testimonianza, lanciò contro Claudio lo stilo e le tavolette che teneva in mano, rimproverandogli la sua stoltezza e la sua crudeltà, e lo ferì non certo leggermente al ginocchio.)

*(Svetonio, Claudio, 15)*

A testimonianza dei casi di cognizione personale del principe riporto alcune fonti che ricaviamo da documenti ed episodi che si sono verificati, sotto il principato di Augusto.

Ovidio<sup>41</sup> dice queste parole nei *Tristia*:

*“Nec mea decreto damnasti facta senatus,  
nec mea selecto iudice iussa fuga est.  
tristibus invectus verbis—ita principe dignum—  
ultus es offensas, ut decet, ipse tuas.”*

(La condanna per quello che ho fatto non l’hai emessa con un decreto del Senato, la relegazione non è stata decisa da un tribunale incaricato del giudizio: dopo avermi rivolto severi rimproveri, come è degno di un sovrano, hai vendicato di persona l’offesa che avevi ricevuto.)

*(Ovidio, Tristia, 2,131-134)*

---

<sup>41</sup> OV., *Tristia*, 2,131-134.

In questa celebre vicenda, che vede coinvolto il poeta latino Ovidio, il reato che viene a lui addebitato ricade nell'ambito della *lex Iulia de maiestatis*, è quindi sottoposto ad un processo in cui il collegio giudicante, talvolta presieduto dall'imperatore, poteva essere il Senato o un'apposita *quaestio*, ma poteva anche accadere, ed è quello che successo in questo caso preso in analisi, che il processo di svolgesse senza dibattito pubblico e che venisse processato direttamente dall'imperatore, in virtù del potere giudiziario che gli derivava dall'*imperium*. Ovidio, infatti, sottolinea che la condanna a lui attribuita, non è stata emessa per volere del Senato o da un tribunale competente, per quella fattispecie criminosa, ma da Augusto stesso.

La vicenda di Ovidio è senza ombra di dubbio, una vicenda che sconvolse il poeta latino profondamente, per il modo in cui avvenne. Egli ricevette la notizia dell'esilio a Tomi mentre soggiornava lontano dall'Urbe, sull'isola d'Elba, per mezzo di un editto imperiale. Il fatto che suscitò scalpore fu quello che ad Ovidio non furono addebitati i capi d'accusa e non si svolse nei suoi confronti un regolare processo e in ultimo gli venne attribuita una pena molto dura, né gli fu concesso, anche dopo la morte di Augusto, di tornare a Roma<sup>42</sup>.

Questo noto episodio vuole dimostrare la preminente posizione istituzionale del *princeps*, egli in virtù degli ampi poteri di cui godeva, impose ad Ovidio di lasciare l'Italia all'istante, senza un fondamento legale<sup>43</sup>.

Il principe, come già più volte rimarcato, si era sforzato, per così dire, di dare almeno sotto il profilo dell'apparenza, una veste pressoché legale ai suoi poteri, concentrando nella sua persona, investita di *auctoritas*, le titolature, come *imperator*, *Augustus*, *princeps*, *pater patriae* etc., e i poteri magistratuali, che in epoca precedente spettavano distintamente ai vari organi per garantire un bilanciamento formale tra i poteri e un controllo reciproco delle varie istituzioni<sup>44</sup>.

Tornando al passo sopra riportato dei "*Tristia*", viene da domandarsi il motivo per cui Augusto, sebbene godesse dell'*auctoritas* e dell'efficacia delle *cognitiones*, abbia agito in tal modo. Probabilmente, per evitare che il pubblico venisse a conoscenza delle vicende in cui il poeta latino era implicato. Proprio per questo Augusto preferì, molto probabilmente, essere unico e assoluto protagonista del caso<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> L. LABRUNA, "*Relegatus, non exul*": Ovidio e il diritto, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, a cura di L. Gagliardi, II, Milano, 2018, cit., 133.

<sup>43</sup> M. MILANI, *La relegazione di Ovidio*, in *Jus online* VIII, 1, 2022, cit., 28.

<sup>44</sup> L. LABRUNA, "*Relegatus, non exul*": Ovidio e il diritto, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, a cura di L. Gagliardi, II, Milano, 2018, cit., 127.

<sup>45</sup> M. MILANI, *La relegazione di Ovidio*, in *Jus online* VIII, 1, 2022, cit., 24.

Svetonio<sup>46</sup> ci offre un'altra, testimonianza degli interventi di Augusto, di portata straordinaria, in materia di parricidio, falso e diffamazione.

*[33] Ipse ius dixit assidue et in noctem nonnumquam, si parum corpore valeret lectica pro tribunali collocata, vel etiam domi cubans. Dixit autem ius non diligentia modo summa sed et lenitate, siquidem manifesti parricidii reum, ne culleo insueretur, quod non nisi confessi adficiuntur hac poena, ita fertur interrogasse: "Certe patrem tuum non occidisti?" Et cum de falso testamento ageretur omnesque signatores lege Cornelia tenerentur, non tantum duas tabellas, damnatoriam et absolutoriam, simul cognoscentibus dedit, sed tertiam quoque, qua ignosceretur iis, quos fraude ad signandum vel errore inductos constitisset.*

([33] Per quanto lo riguardava, rese giustizia con assiduità e talvolta anche di notte e, se si fosse sentito poco bene, avrebbe fatto portare la sua lettiga davanti al tribunale oppure riceveva in casa stando sdraiato sul suo letto. Pronunciò sentenze non solo con il massimo scrupolo, ma anche con estrema indulgenza. Così, giudicando un uomo accusato di parricidio e volendo evitare che venisse chiuso in un sacco, pena riservata ai colpevoli di questo crimine, si dice che l'interrogasse in questi termini: "Certamente non hai ucciso tuo padre?" In una questione di falso testamento, benché tutti i firmatari fossero punibili ai sensi della legge Cornelia, egli fece consegnare ai giudici che con lui istruivano la causa, non soltanto due tavolette, una per la condanna e l'altra per l'assoluzione, ma anche una terza per segnarvi i nomi di coloro che volevano assolvere in quanto chiaramente vittime di un inganno o di un errore.)

*(Svetonio, Augustus, 33,1-2)*

*[51] Clementiae civilitatisque eius multa et magna documenta sunt. Ne enumerem, quot et quos diversarum partium venia et incolumitate donatos principem etiam in civitate locum tenere passus sit: Iunium Novatum et Cassium Patavinum e plebe homines alterum pecunia, alterum levi exilio punire satis habuit, cum ille Agrippae iuvenis nomine asperrimam de se epistulam in vulgus edidisset, hic convivio pleno proclamasset neque votum sibi neque animum deesse confodiendi eum.*

([51] Sono molte le prove determinanti della sua clemenza e della sua semplicità di cittadino qualsiasi. Non è il caso di elencare tutti i membri del partito avversario ai quali accordò il perdono e concesse salva la vita e ai quali permise anche di occupare un posto importante nell'ambito dello Stato. Citerò soltanto Giunio Novato e Cassio Padovano, due plebei che egli

---

<sup>46</sup> SVET., *Augustus*, 33,1-2; 51,1-2.

punì semplicemente uno con una multa, l'altro con un esilio benevolo. Eppure, il primo aveva fatto diffondere una lettera, sotto il nome di Agrippa, che conteneva espressioni molto dure nei confronti dell'imperatore; il secondo affermò, nel bel mezzo di un banchetto, che a lui non mancava né la voglia né il coraggio di uccidere Augusto.)

*(Svetonio, Augustus, 51,1-2)*

Svetonio, nel primo passo riportato cita i casi di parricidio e falso, già analizzati nel capitolo precedente, mentre nel secondo passo fa riferimento a due episodi di diffamazione.

Infatti, lo storico presenta il caso di due plebei, che vennero puniti l'uno con una multa, l'altro con l'esilio, per benevolenza di Augusto, il primo, Giunio Novato, per aver diffuso una lettera, in nome di Agrippa, con parole dure nei confronti del principe, il secondo, Cassio Padovano, per aver affermato la sua volontà e coraggio nel voler togliere la vita ad Augusto.

Un altro caso di *cognitio* personale dell'imperatore è il processo per lesa maestà contro Aulo Stlaccio Massimo, che troviamo nel secondo editto di Cirene<sup>47</sup>.

*Imperator Caesar Augustus pontifex maximus, tribunicia potestate septimum decimum, dicit: Invidiae et vituperationi esse Publio Sextio Scaevae non debet, quod Aulum Stlaccium Luci filium Maximum et Lucium Stlaccium Luci filium Macedona et Publium Laquitanium Publi libertum Philerota, cum se ipsos hi quod ad meam salutem et publicam rem pertineret scire et cupere denunciare dixerint, vinctos ad me ex Cyrenaica prouincia mittendos curavit: hoc enim fecit Sextius recte et diligenter. Ceterum cum rerum ad me pertinentium et publicam rem nihil cognoscant, hoc vero quod in provincia dixissent, se ipsos delusos et deceptos esse manifestum fecerint mihi, liberatos eos ex custodia dimitto. Aulum vero Stlaccium Maximum, quem Cyrenensium legati accusant statuas ex locis publicis, in quibus et illam cui civitas meum nomen subscripsit, sustulisse, donec de hac re cognoverim, quin discedat iniussu meo prohibeo.*

(L'Imperatore Cesare Augusto, pontefice massimo, rivestito della potestà tribunizia per la diciassettesima volta (7/6 a.C.), dice: Publio Sestio Sceva non merita né ostilità, né rimprovero poiché mi ha fatto inviare dalla provincia Cirenaica come prigionieri Aulo Stlaccio Massimo, figlio di Lucio, e Lucio Stlaccio Macedone, figlio di Lucio, e Publio Lacutanio Filerota, liberto di Publio (Lacutanio), poiché costoro avevano dichiarato di sapere qualcosa di interessante per la mia salvezza e per quella dello Stato e che la volevano rivelare. In quanto a ciò, Sestio ha

---

<sup>47</sup> *Ed. Aug. ad Cyr. II.*

agito secondo il suo dovere e con attenzione. Del resto, in quanto costoro non sanno nulla che possa riguardare me o lo Stato e mi hanno detto che ciò di cui avevano parlato in provincia era immaginazione e menzogna, io li metto in libertà. Per quanto concerne Aulo Stlaccio Massimo, che gli ambasciatori dei Cirenei accusano di aver rimosso da luoghi pubblici delle statue, tra le quali anche quella sulla quale la città aveva iscritto il mio nome, io vieto che egli si allontani (dalla città di Roma) senza un mio ordine, prima che io abbia condotto un'inchiesta su tale vicenda.)

*(Edicta Augusti ad Cyrenenses II)*

Aulo Stlaccio Massimo era accusato di aver rimosso delle statue da luoghi pubblici, fra le quali una dove vi era inciso il nome di Augusto. Di conseguenza, il reo era colpevole di aver commesso un crimine di lesa maestà nei confronti dell'imperatore.

Il principe con tale editto impose ad Aulo Stlaccio Massimo di non lasciare l'Urbe senza il suo benessere e prima che esprimesse un suo giudizio in merito alla vicenda.

Altro potere di cui l'imperatore godeva, era l'appello<sup>48</sup>. Il principe aveva il diritto di conoscere, in secondo grado, e quindi in appello, le decisioni che venivano pronunciate, sia all'interno del territorio italico, sia nelle provincie.

Egli aveva il potere di esaminare cause già processate da magistrati o funzionari a lui sottoposti, nel caso in cui si fosse fatto ricorso con l'*appellatio ad Caesarem*<sup>49</sup>.

Ancora una volta, come sostengono alcuni studiosi come Orestano e De Martino<sup>50</sup>, il fondamento di questo potere di cui godeva Augusto si troverebbe nell'*auctoritas* imperiale.

Altri giusromanisti, non condividono tale tesi. Ad esempio, Pugliese<sup>51</sup> è propenso a ritenere che tale potere scaturisca da una sorta di continuità storica che intercorre fra la *provocatio* e l'*appellatio*.

---

<sup>48</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 219-220.

<sup>49</sup> F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana IV*, Napoli, 1966, 1, 512 ss.; T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 468 ss.; G. PUGLIESE, *Appunti sui limiti dell'imperium nella repressione penale*, Torino, 1939, 63 ss.; R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*, Torino, 1953, 186 ss.

<sup>50</sup> R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*, Torino, 1953, 186 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana IV*, Napoli, 1966, 1, 514.

<sup>51</sup> G. PUGLIESE, *Appunti sui limiti dell'imperium nella repressione penale*, Torino, 1939, 63 ss.

In realtà quest'ultima tesi è da respingere<sup>52</sup> nonostante risulti difficile negare che il nuovo istituto, nella pratica, sostituisca le funzioni dei comizi popolari, la *provocatio ad populum*.

Quest'ultimo istituto era divenuto ormai una richiesta di devoluzione del caso al tribunale imperiale, sottraendolo così alla libera *animadversio* del magistrato.

Il plebiscito del 30 a. C., che riconobbe ad Augusto il potere di ἔκκλητον δικάζειν<sup>53</sup>, di cui parla Cassio Dione, attribuì all'imperatore il potere di giudicare dopo la ricusazione del giudice da parte di un cittadino.

Tale caso di *provocatio* la possiamo scorgere nella richiesta fatta al procuratore Festo dall'apostolo Paolo, di essere giudicato a Roma dall'imperatore<sup>54</sup>.

Paolo, come viene riportato negli atti degli apostoli, decide di appellarsi a Cesare, e il procuratore Festo, dopo aver ascoltato il Consiglio, decreta che egli andrà da Cesare e si sottoporrà alla giustizia imperiale.

*Festus autem volens gratiam præstare Judæis, respondens Paulo, dixit: "Vis Jerosolymam ascendere, et ibi de his judicari apud me? Dixit autem Paulus: Ad tribunal Cæsaris sto; ibi me oportet judicari: Judæis non nocui, sicut tu melius nosti. Si enim nocui, aut dignum morte aliquid feci, non recuso mori; si vero nihil est eorum quæ hi accusant me, nemo potest me illis donare. Cæsarem appello". Tunc Festus cum concilio locutus, respondit: "Cæsarem appellasti? ad Cæsarem ibis". [...]*

(Ma Festo, volendo fare cosa gradita ai Giudei, rispondendo a Paolo disse: «Vuoi salire a Gerusalemme ed essere giudicato lì in mia presenza intorno a queste accuse?» Ma Paolo rispose: «Io sto qui davanti al tribunale di Cesare; è opportuno che io venga giudicato qui: dove debbo essere giudicato; non ho fatto nessun torto ai Giudei, come anche tu sai molto bene. Se dunque sono colpevole e ho commesso qualcosa da meritare la morte, non rifiuto di morire; ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare nelle loro mani. Io mi appello a Cesare»).

---

<sup>52</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 220.

<sup>53</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 51,19,7. Di questo potere ne abbiamo già parlato nel terzo paragrafo di questo terzo capitolo.

<sup>54</sup> *Acta apost.*, 25,9-12.

Allora Festo, dopo aver conferito con il Consiglio, rispose: «Tu ti sei appellato a Cesare? da Cesare andrai». [...])

(*Acta apostoli*, 25,9-12)

Alcuni studiosi come Jones, Kelly<sup>55</sup> e Santalucia<sup>56</sup> condividono la tesi secondo la quale il secondo grado di giudizio spetti all'imperatore in quanto il potere in questione trova le fondamenta nell'*auctoritas* imperiale.

Contrariamente Pugliese<sup>57</sup> ritiene, a proposito del caso dell'apostolo Paolo, che la *provocatio* avesse effetto devolutivo della cognizione della causa all'organo giurisdizionale competente, che non necessariamente era l'imperatore, ma poteva essere anche un'apposita *quaestio* o l'assemblea dei *patres*. Di conseguenza, secondo Pugliese, il ricorso che Paolo presenta all'imperatore sarebbe un'ipotesi di *appellatio* e non di *provocatio*.

In origine l'appello poteva essere rivolto solamente all'imperatore anche se, con il progredire del tempo, si affermò il principio secondo cui, essendo ogni giurisdizione dipendente e sottesa a quella imperiale, così come i funzionari non erano altro che delegati imperiali ordinati secondo un ordine gerarchico, fosse possibile ricorrere ad un funzionario gerarchicamente superiore<sup>58</sup> contro la pronuncia di un funzionario.

Nel II secolo quest'ultima pratica si andò a generalizzare e divenne mezzo ordinario per impugnare le sentenze, come testimoniato nel passo ulpiano<sup>59</sup>:

*pr. Appellandi usus quam sit frequens quamque necessarius, nemo est qui nesciat, quippe cum iniquitatem iudicantium vel imperitiam recorryat: licet nonnumquam bene latas sententias in peius reformet, neque enim utique melius pronuntiat qui novissimus sententiam laturus est.*

(Non c'è nessuno che non sappia quanto sia frequente e inevitabile la consuetudine di appellarsi, dal momento che va a correggere l'ingiustizia o l'incapacità dei giudici; talvolta è possibile che modifichi in peggio le sentenze ben espresse, e che comunque non le pronunci in modo migliore colui che deve pronunciare una sentenza in ultima istanza.)

---

<sup>55</sup> A. H. M. JONES, *I Appel unto Caesar*, in *St. Robinson*, II, 918 ss.; J. M. KELLY, *Principes iudex*, Weimar, 1957, 75.

<sup>56</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 220.

<sup>57</sup> G. PUGLIESE, *Appunti sui limiti dell'imperium nella repressione penale*, Torino, 1939, 62 ss.

<sup>58</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 220-221.

<sup>59</sup> ULP., *De app.*, D., 49,1,1, pr.

(Ulpiano, *De appellationibus*, D., 49,1,1, pr.)

### 3.5 I reati sottoposti alla cognitio principis

I reati che erano soggetti alla giurisdizione imperiale erano molteplici<sup>60</sup>.

All'interno dei *crimina maiestatis*, venivano ricompresi i reati contro la persona del principe, gli abusi dei funzionari, le violazioni della disciplina militare, alcuni delitti comuni in materia di omicidio, di parricidio, di *crimen falsi*, crimini contro l'amministrazione della giustizia, ed altri crimini di cui parleremo nel capitolo successivo.

Tacito racconta negli *Annales*<sup>61</sup> il caso di Fabrizio Veientone, processato da Nerone, dopo aver avvocato a sé la causa, ed espulso dall'Italia, per aver abusato dei propri poteri.

Non di rado venivano processati maghi, astrologi, indovini. Questi soggetti compivano un crimine, esercitando le loro pratiche magico-astrali, in quanto offendevano, pretendendo di rivelare con arti arcane il destino del *princeps* e della sua famiglia, la maestà imperiale.

Svetonio in *Domitianus*<sup>62</sup>, racconta proprio un episodio relativo alla pratica di indovini e astrologi di predire il futuro dell'imperatore e della sua famiglia, interrogando gli oracoli e

---

<sup>60</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 217 ss.

<sup>61</sup> TAC., *Annales*, 14,50: [50] *Haud dispari crimine Fabricius Veiento conflictatus est, quod multa et probrosa in patres et sacerdotes composuisset iis libris, quibus nomen codicillorum dederat. adiciebat Tullius Geminus accusator venditata ab eo munera principis et adipiscendorum honorum ius. quae causa Neroni fuit suscipiendi iudicii, convictumque Veintonem Italia depulit et libros exuri iussit, conquisitos lectitatosque, donec cum periculo parabantur: mox licentia habendi oblivionem attulit.* ([50] Da analoga accusa fu investito Fabrizio Veientone, per aver raccolto molti pesanti giudizi su senatori e sacerdoti in libri, cui aveva dato il nome di codicilli. L'accusatore, Tullio Gemino, gli addebitava anche di aver fatto mercato dei favori del principe e del diritto di accedere alle pubbliche cariche. Proprio questo indusse Nerone ad avvocare a sé il processo e, constatata la colpevolezza, espulse Veientone dall'Italia e ordinò di bruciare gli scritti, ricercati e letti con avidità, finché fu rischioso procurarseli: la possibilità, poi consentita, di disporne, li confinò nell'oblio.)

<sup>62</sup> SVET., *Domitianus*, 15-16: *XV Denique Flavium Clementem patrualem suum, contemptissimae inertiae, cuius filios etiam tum parvulos successores palam destinaverat abolitoque priore nomine alterum Vespasianum appellari iusserat, alterum Domitianum, repente ex tenuissima suspicione tantum non in ipso eius consulatu interemit. Quo maxime facto maturavit sibi exitium. Continuis octo mensibus tot fulgura facta nuntiataque sunt, ut exclamaverit: "Feriat iam, quem volet." Tactum de caelo Capitolium templumque Flaviae gentis, item domus Palatina et cubiculum ipsius, atque etiam e basi statuae triumphalis titulus excussus vi procellae in monimentum proximum decidit. Arbor, quae privato adhuc Vespasiano eversa surrexerat, tunc rursus repente corruit. Praenestina Fortuna, toto imperii spatio annum novum commendanti laetam eandemque semper sortem dare assueta, extremo tristissimam reddidit nec sine sanguinis mentione. Minervam, quam superstitiose colebat, somniavit excedere sacrario negantemque ultra se tueri eum posse, quod exarmata esset a Iove. Nulla tamen re perinde commotus est, quam responso casuque Ascleptarionis mathematici. Hunc delatum nec infontem, iactasse se quae providisset ex arte, sciscitatus est, quis ipsum maneret exitus; et affirmantem fore ut brevi laceraretur a canibus, interfici quidem sine mora, sed ad coarguendam temeritatem artis sepeliri quoque accuratissime imperavit. Quod cum fieret, evenit ut, repentina tempestate deiecto funere, semiustum cadaver discerperent canes, idque ei cenanti a mimo Latino, qui praeteriens forte animadverterat, inter ceteras diei fabulas referretur. XVI Pridie quam periret, cum oblatos*



interpretando gli astri del cielo. Egli racconta il modo molto dettagliato, attraverso la vicenda dell'astrologo Asclerione, del ruolo che i maghi, gli astrologi e gli indovini svolgevano nella corte imperiale, offrendoci un quadro piuttosto chiaro della credenza magico-religiosa dell'epoca: era usanza, soprattutto degli imperatori e degli uomini illustri che ambivano al potere, interrogare gli indovini sul loro destino, ma probabilmente, purché preannunciassero eventi favorevoli.

Caso analogo a quello di Svetonio, ci viene narrato da Cassio Dione<sup>63</sup>, questa volta si trattava dell'indovino egiziano Apollonio.

---

*tubures servari iussisset crastinum, adiecit: "Si modo uti licuerit," et conversus ad proximos affirmavit, fore ut sequenti die luna se in aquario cruentaret factumque aliquod existeret, de quo loquerentur homines per terrarum orbem. At circa mediam noctem ita est exterritus ut et strato prosiliret. Dehinc mane haruspices ex Germania missum, qui consultus de fulgure mutationem rerum praedixerat, audiit condemnavitque. Ac dum exulceratam in fronte verrucam vehementius scalpit, profluente sanguine, "Vtinam," inquit, "hactenus." Tunc horas requirenti pro quinta, quam metuebat, sexta ex industria nuntiata est. His velut transacto iam periculo laetum festinantemque ad corporis curam Parthenius cubiculo praepositus convertit, nuntians esse qui magnum nescio quid afferret, nec differendum. Itaque summotis omnibus, in cubiculum se recepit atque ibi occisus est.*

(XV Infine, fece uccidere tutto ad un tratto, per il più leggero sospetto e quasi nell'esercizio stesso del consolato, suo cugino Flavio Clemente, personaggio assolutamente inattivo, di cui, pubblicamente, aveva destinato i figli, ancora piccoli, ad essere suoi successori e a perdere i loro nomi precedenti, per chiamarsi uno Vespasiano e l'altro Domiziano. Fu soprattutto questo delitto ad affrettare la sua morte. Negli otto mesi successivi si parlò di tanti fulmini ed eventi che lui esclamò: "Ormai, colpisca chi vuole." La folgore si abbatté sul Campidoglio, sul tempio della famiglia Flavia, sulla sua casa del Palatino, proprio nella sua camera e perfino l'iscrizione che era stata fissata sul basamento della sua statua trionfale fu strappata dalla violenza dell'uragano e gettata in una tomba vicino. L'albero che, dal tempo in cui Vespasiano era ancora semplice cittadino, si era risollevato da terra dopo essere stato abbattuto, si schiantò di nuovo improvvisamente. L'oracolo della Fortuna a Preneste che, durante tutta la durata del suo principato, ogni volta che lui gli affidava le sorti dell'anno nuovo, gli aveva dato un responso favorevole, sempre lo stesso (oracolo), gli predisse, l'ultimo anno, gli avvenimenti più funesti, non senza fare allusione al suo sangue. Sognò che Minerva, per la quale aveva un culto superstizioso, usciva dal suo santuario e diceva di non poterlo più difendere, poiché era stata disarmata da Giove. Tuttavia, niente lo impressionò così profondamente come il responso e l'avventura dell'astrologo Asclerione. Poiché costui gli era stato denunciato e non aveva negato di aver divulgato ciò che aveva previsto con la sua arte, Domiziano gli chiese quale fine lo attendesse; e poiché Asclerione gli rispose che quanto prima sarebbe stato dilaniato dai cani, allora Domiziano lo fece uccidere subito, ma per dimostrare la vanità della sua scienza, ordinò anche di seppellirlo con la massima cura. Mentre veniva eseguito questo ordine, un uragano improvviso abbatté il sepolcro e alcuni cani fecero a pezzi il cadavere semicarbonizzato. A cena il mimo Latino, che, passando per caso, aveva visto il fatto, lo raccontò a Domiziano, tra gli altri avvenimenti della giornata. XVI Il giorno prima della sua morte (di Domiziano), quando gli si offrirono dei tartufi, ordinò di conservarli per l'indomani, aggiungendo: "Se pure mi sarà concesso di mangiarli", poi, volgendosi verso i più vicini disse che "il giorno seguente la luna si sarebbe tinta di sangue nell'Acquario e che si sarebbe verificato un avvenimento di cui tutti avrebbero parlato nell'universo intero". Verso la mezzanotte fu preso da un tale spavento che saltò giù dal suo letto. Verso il mattino ricevette un aruspice inviato dalla Germania che, consultato su un colpo di tuono, aveva predetto un cambiamento di regime, lo ascoltò e poi lo condannò. Mentre si grattava vigorosamente un foruncolo infiammato che aveva sulla fronte, il sangue si mise a colare ed egli disse: "Voglia il cielo che sia tutto qui." Quando chiese l'ora, al posto della quinta, che temeva, gli fu intenzionalmente annunciata la sesta. Rallegrato da queste due circostanze e credendo che il pericolo fosse ormai passato, si affrettò ad uscire per la cura del corpo, quando il suo circo di camera lo richiamò alla realtà, annunciandogli un visitatore che veniva a portare non so che grave notizia e non poteva attendere. Allora, allontanati tutti, si ritirò nella sua camera, dove fu ucciso.)

<sup>63</sup> DIO CASS., *Historia romana*, 59,29,3-4: [3] θεοπρόπιον δέ τι τῷ Γαίῳ ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐγγέρονει φυλάττεσθαι Κάσσιον· καὶ ὁ μὲν ἐς Γάιον Κάσσιον τὸν τότε τῆς Ἀσίας ἄρχοντα, ἐπειδὴ τὸ γένος ἀπὸ τοῦ Κασσίου ἐκείνου τοῦ τὸν Καίσαρα ἀποκτείναντος εἶχεν, ὑποπτέυσας μετεπέμψατο αὐτὸν δεδεμένον, προέλεγε δ' ἄρα αὐτῷ τὸ δαιμόνιον

### 3.6 I soggetti e i luoghi del processo criminale

Sebbene il *dominus* del processo criminale nella corte imperiale fosse il *princeps*, quest'ultimo non agiva autonomamente, ma spesso si faceva coadiuvare da un *consilium* di senatori e cavalieri che venivano scelti dall'imperatore stesso in una cerchia di uomini a lui fedeli<sup>64</sup>.

Con l'imperatore Adriano, questo consiglio di "amici" divenne un'organizzazione stabile. Infatti, mentre in precedenza questi assistenti venivano scelti di volta in volta dall'imperatore, a partire da Adriano nel *consilium* entrarono a far parte, oltre ai senatori e ai cavalieri, anche consiglieri, professionisti e giuristi<sup>65</sup> esperti e notevoli, che venivano retribuiti.

Il *consilium principis* divenne così un organo permanente.

A partire da Antonino Pio e Marco Aurelio, entrarono a far parte del *consilium* anche i prefetti<sup>66</sup> e i capi dei principali uffici centrali dell'amministrazione.

I soggetti<sup>67</sup> sottoposti normalmente alla *cognitio principis*, erano i liberti e i procuratori imperiali e questo lo desumiamo dalle parole che Tacito<sup>68</sup> attribuisce al suo maestro Marco Aspro:

*"Aut apud principem ipsos illos libertos et procuratores principum tueri et defendere datur"*

(O è concesso proteggere e difendere quegli stessi liberti e procuratori imperiali davanti al principe.)

---

τοῦτον [4] τὸν Κάσσιον τὸν Χαίρειαν. Ἀπολλώνιος τέ τις Αἰγύπτιος οἶκοι τε τὸ συμβᾶν αὐτῷ προεῖπε, καὶ πεμφθεὶς διὰ τοῦτ' ἐς τὴν Ῥώμην προσήχθη τε αὐτῷ ἐν αὐτῇ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν ἣ τελευτήσειν ἐμελλε, καὶ ἀναβληθεὶς ὡς καὶ μετ' ὀλίγον κολασθησόμενος ἐσώθη. (Un oracolo aveva poco tempo prima avvertito Gaio di fare attenzione a Cassio. Il primo, supponendo che si riferisse a Gaio Cassio, allora governatore dell'Asia, perché discendente di quel Cassio che aveva ucciso Cesare, lo fece condurre prigioniero. La persona la cui futura condotta la divinità stava realmente indicando all'imperatore, tuttavia, era questo Cassio Cherea. Allo stesso modo un certo egiziano, Apollonio predisse nella sua terra natale ciò che gli sarebbe accaduto. Per questo discorso fu inviato a Roma e portato davanti all'imperatore il giorno in cui quest'ultimo era destinato a morire; la sua punizione fu posticipata a poco più tardi, e così la sua vita fu salvata.)

<sup>64</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 218.

<sup>65</sup> SHA., *Vita Hadriani*, 18,1: *Cum iudicaret, in consilio habuit non amicos suos aut comites solum sed iuris consultos et praecipue Iuventium Celsum, Salvium Iulianum, Neratium Priscum aliosque, quos tamen senatus omnis [...]*. (Mentre giudicava ebbe non i suoi amici o solo i compagni ma gli esperti in diritto, e soprattutto Iuvenzio Celso, Salvio Giuliano, Nerazio Prisco e altri, che tuttavia tutto il senato [...]).

<sup>66</sup> VMA., *Marc.*, 11,10: *[10] Ius autem magis vetus restituit quam novum fecit, habuit secum praefectos, quorum et auctoritate et periculo semper iura dictavit. Usus autem est Scaevola praecipue iuris perito.* (Poi ripristinò l'antico diritto più che crearne uno nuovo, ebbe con sé dei prefetti grazie alla cui autorevolezza ed esperienza formulò le leggi. Si servì soprattutto di Scevola come esperto di diritto.)

<sup>67</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 217.

<sup>68</sup> TAC., *Dialogus de oratoribus*, 7,1.

*(Tacito, Dialogus de oratoribus, 7,1)*

Pare che l'unica eccezione, in cui un procuratore equestre venne sottoposto alla cognizione imperiale fu il caso del procuratore dell'Asia di Tiberio di Lucilio Capitone<sup>69</sup>:

*Idem annus alio quoque luctu Caesarem adficit alterum ex geminis Drusi liberis extinguendo, neque minus morte amici. is fuit Lucilius Longus, omnium illi tristium laetorumque socius unusque e senatoribus Rhodii secessus comes. ita quamquam novo homini censorium funus, effigiem apud forum Augusti publica pecunia patres decrevere, apud quos etiam tum cuncta tractabantur, adeo ut procurator Asiae Lucilius Capito accusante provincia causam dixerit, magna cum adseveratione principis non se ius nisi in servitia et pecunias familiares dedisse; quod si vim praetoris usurpasset manibusque militum usus foret, spreta in eo mandata sua: audirent socios. Ita reus cognito negotio damnatur.*

(Il medesimo anno afflisse ancora Cesare con un altro lutto per la morte di uno dei due gemelli di Druso e non di meno per la scomparsa di un amico. Questo fu Lucilio Longo, che con lui aveva condiviso ogni gioia e tristezza, l'unico dei senatori che l'avesse seguito nell'esilio di Rodi. Per questo, benché fosse "uomo nuovo", il senato gli decretò un funerale censorio e una statua, nel foro di Augusto, a spese dello Stato. Si continuava ancora infatti a trattare tutti gli affari nella curia, tanto che il procuratore d'Asia Lucilio Capitone aveva avuto là il suo processo in seguito alle accuse della provincia e là Tiberio aveva recisamente dichiarato di non aver conferito a Capitone alcuna autorità se non sui suoi schiavi e sul suo patrimonio; se poi egli si fosse arrogato il potere di un pretore, ricorrendo all'impiego della forza militare, avrebbe violato i suoi ordini e si dovevano ascoltare gli alleati. Così l'accusato, dopo l'istruttoria, subì la condanna.)

*(Tacito, Annales, 4,15)*

Le *cognitiones* imperiali sin dai tempi più antichi erano pubbliche. Si svolgevano infatti alla presenza del pubblico con la presenza della folla nel Foro romano, nel Pantheon, nel portico di Livia o in qualunque altro luogo dove le persone potevano partecipare in massa ed ascoltare il processo<sup>70</sup>.

---

<sup>69</sup> TAC., *Annales*, 4,15.

<sup>70</sup> SVET., *Divus Claudius*, 33,1: *Cibi viniqve qvovumqve et tempore et loco appetentissimus, cognoscens quondam in Augusti foro ictusqve nidore prandii, quod in proxima Martis aede Saliis apparabatur, deserto tribunali ascendit ad sacerdotes unaqve decubuit.* (Sempre pronto a mangiare e a bere, qualunque fosse l'ora e il luogo, un giorno che sedeva come giudice nel foro di Augusto, fu allettato dal profumino di un pranzetto che si stava preparando

Come ci è stato testimoniato da Tacito e Svetonio<sup>71</sup>, capitò con alcuni imperatori, come nel caso di Claudio e Nerone, che in particolari circostanze tennero giudizio in segreto nelle proprie stanze, senza la presenza del pubblico.

---

nel tempio di Marte per i sacerdoti Salii: lasciando allora il suo tribunale, salì presso questi sacerdoti e si mise a tavola con loro.); DIO CASS., *Historia Romana*, 69,7,1: [1] ἔπραττε δὲ καὶ διὰ τοῦ βουλευτηρίου πάντα τὰ μεγάλα καὶ ἀναγκαϊότατα, καὶ ἐδίκασε μετὰ τῶν πρώτων τοτὲ μὲν ἐν τῷ παλατίῳ τοτὲ δὲ ἐν τῇ ἀγορᾷ τῷ τε Πανθείῳ καὶ ἄλλοιθι πολλαχόθι, ἀπὸ βήματος, ὥστε δημοσιεῦσθαι τὰ γινόμενα. καὶ τοῖς ὑπάτοις ἔστιν ὅτε δικάζουσι συνεγίγνετο, ἐν τε ταῖς ἵπποδρομίαις αὐτοῦς [2] ἐτίμα. (Prendeva anche attraverso il Senato tutti i provvedimenti importanti e assolutamente necessari e giudicava con le persone di massimo grado ora nel palazzo, ora nel Foro, ora nel Pantheon, o in svariati luoghi, da una tribuna così da rendere pubbliche le cose accadute. E stava insieme ai senatori quando giudicavano e rendeva loro onori durante le corse dei cavalli.).

<sup>71</sup> TAC., *Annales*, 11,1-3: [1] \* \* \* nam Valerium Asiaticum, bis consulem, fuisse quondam adulterum eius credidit, pariterque hortis inhians, quos ille a Lucullo cooptos insigni magnificentia extollebat, Suillium accusandis utrisque immittit. adiungitur Sosibius Britannici educator qui per speciem benevolentiae moneret Claudium cavere vim atque opes principibus infensas: praecipuum auctorem Asiaticum interficiendi G. Caesaris non extimuisse contione in populi Romani fateri gloriamque facinoris ultro petere; clarum ex eo in urbe, didita per provincias fama parare iter ad Germanicos exercitus, quando genitus Viennae multisque et validis propinquitatibus subnixus turbare gentilis nationes promptum haberet. at Claudius nihil ultra scrutatus citis cum militibus tamquam opprimendo bello Crispinum praetorii praefectum misit, a quo repertus est apud Baias vinclisque inditis in urbem raptus. [2] Neque data senatus copia: intra cubiculum auditur; Messalina coram et Suillio corruptionem militum, quos pecunia et stupro in omne flagitium obstrictos arguebat, exim adulterium Poppaeae, postremum mollitiam corporis obiectante. ad quod victo silentio prorupit reus et 'interroga' inquit, 'Suilli, filios tuos: virum esse me fatebuntur.' ingressusque defensionem, commoto maiorem in modum Claudio, Messalinae quoque lacrimas excivit. quibus abluendis cubiculo egrediens monet Vitellium ne elabi reum sineret: ipsa ad perniciem Poppaeae festinat, subditis qui terrore carceris ad voluntariam mortem propellerent, adeo ignaro Caesare ut paucos post dies epulantem apud se maritum eius Scipionem percontaretur cur sine uxore discubisset, atque ille functam fato responderet. [3] Sed consultantis super absolutione Asiatici flens Vitellius, commemorata vetustate amicitiae utque Antoniam principis matrem pariter observavissent, dein percursis Asiatici in rem publicam officii recentique adversus Britanniam militia, quaeque alia conciliandae misericordiae videbantur; liberum mortis arbitrium ei permisit; et secuta sunt Claudii verba in eandem clementiam. hortantibus dehinc quibusdam inedia et lenem exitum, remittere beneficium Asiaticus ait: et usurpatis quibus insueverat exercitationibus, lauto as corpore, hilare epulatus, cum se honestius calliditate Tiberii vel impetu G. Caesaris periturum dixisset quam quod fraude muliebri et impudico Vitellii ore caderet, venas exolvit, viso tamen ante rogo iussoque transferri partem in aliam ne opacitas arborum vapore ignis minueretur: tantum illi securitatis novissimae fuit. (1. [47 d.C.] ... (Messalina) infatti credeva che Valerio Asiatico, due volte console, fosse stato in passato amante di Poppea; allo stesso tempo, avendo messo gli occhi sui giardini che, iniziati da Lucullo, Valerio sapeva valorizzare con fasto tanto vistoso, spinge Suillio ad accusarli entrambi. Gli mette al fianco Sosibio, il precettore di Britannico, col compito di suggerire a Claudio, fingendo di volere il suo bene, di guardarsi dalla potenza e dalla ricchezza, sempre insidiose per un principe: Asiatico - gli ricordava - era stato il principale organizzatore dell'assassinio di Gaio Cesare e non aveva esitato ad assumere, in un'assemblea del popolo romano, la responsabilità di quel gesto e ad attribuirsi la gloria: da qui la sua notorietà a Roma, mentre si spargeva nelle province la voce che si preparasse a recarsi presso gli eserciti in Germania, perché, nato a Vienna, contando sull'aiuto di numerose e autorevoli parentele, non gli sarebbe stato difficile sobillare quei popoli, che erano della sua terra. Claudio, senza ulteriori verifiche, mobilità immediatamente, quasi si trattasse di soffocare una guerra, il prefetto del pretorio Crispino con reparti di soldati; costui rintracciò Valerio nei pressi di Baia e lo trascinò a Roma in catene. 2. Non gli fu concesso di difendersi in senato: lo si interrogò nella camera dell'imperatore, in presenza di Messalina, con Suillio che formulava le accuse: corruzione di militari, indotti a ogni infamia, secondo le sue asserzioni, con denaro e consentendo atti di libidine; adulterio con Poppea e infine effeminatezza sessuale. Di fronte a questa accusa, incapace di contenersi, l'imputato ruppe il silenzio: "Suillio, chiedilo ai tuoi figli! loro ti diranno che sono un uomo." Dopo aver dato inizio alla difesa, impressionò in modo particolare Claudio e strappò lacrime anche a Messalina. Ma costei nel lasciare la stanza per asciugarsi le lacrime, avverte Vitellio di non lasciarsi sfuggire l'accusato; personalmente affretta la rovina di Poppea, istigando qualcuno a indurla al suicidio con la cupa prospettiva del carcere; fece tutto ciò senza che Claudio nulla sapesse, al punto che quest'ultimo, pochi giorni dopo, durante un banchetto in casa sua, chiese al marito di lei, Scipione, perché fosse presente senza moglie, ed egli gli rispose che il destino di lei s'era compiuto. 3. Quando Claudio lo interpellò su un'eventuale assoluzione di Asiatico, Vitellio, ricordata tra le lacrime l'antica

A parte questi casi di portata del tutto eccezionale, i giudizi si svolsero con Augusto<sup>72</sup>, sulla scia della tradizione repubblicana, alla presenza del pubblico.

Tale consuetudine perdurò all'incirca fino al II secolo, periodo in cui entrarono a far parte del *consilium* consiglieri retribuiti e qualificati. Questi ultimi erano uomini che conoscevano bene il diritto, erano capi degli uffici imperiali, e di conseguenza esperti nell'ambito amministrativo. Il modo di processare le cause venne così stravolto: il tribunale trovò collocazione nel Foro, e la votazione dei membri del consiglio da pubblica divenne segreta<sup>73</sup>.

Il termine *auditorium*, che prima designava semplicemente la sala delle riunioni dei retori, grammatici e letterati, vuole significare non solo la sala che fungeva da tribunale, ma il tribunale imperiale stesso<sup>74</sup>.

---

amicizia e la comune devozione per Antonia, madre del principe, nonché i passati servigi di Asiatico allo stato, la recente campagna contro i Britanni e quant'altro sembrava utile a suscitare pietà, concluse consentendo che Asiatico fosse libero di scegliere come morire. Si espresse poi Claudio nel senso della medesima generosità. Asiatico allora, di fronte al suggerimento di alcuni di scegliere il digiuno e un dolce trapasso, rispose di rinunciare a quel beneficio. Compì i soliti esercizi fisici, prese il bagno, pranzò in allegria e, dopo aver commentato che sarebbe stato più onorevole morire vittima della perfida astuzia di Tiberio o per un impeto di violenza di Gaio Cesare, che non per le trame di una donna e per le sconce parole di Vitellio, si tagliò le vene. Ma prima ispezionò il rogo e ordinò di spostarlo in un altro punto, per non danneggiare col fumo la densa fronda degli alberi: tale la sua serenità in punto di morte.);

TAC., *Annales*, 14,62,1-4: *Varius sermo et ad metum atque iram adcommodatus terruit simul audientem at accendit. Sed parum valebat suspicio in servo, et quaestionibus ancillarum elusa erat. Ergo confessionem alicuius quaeri placet, cui rerum quoque novarum crimen adfingeretur. Et visus idoneus maternae necis patrator Anicetus, classi apud Misenum, ut memoravi, praefectus, levi post admissum scelus gratia, dein graviore odio, quia malorum facinorum ministri quasi exprobrantes adspiciuntur.* (Il discorso, dalle intonazioni diverse e congegnato per provocare paura e ira, spaventò infatti e infiammò a un tempo Nerone che l'ascoltava. Il sospetto addossato a uno schiavo non reggeva ed era caduto con l'interrogatorio delle ancelle. Decidono allora di procurarsi la confessione di qualcuno, cui addossare anche l'accusa di un complotto eversivo. Sembrò la persona adatta Aniceto, già organizzatore dell'assassinio della madre, quand'era, come ricordato, prefetto della flotta del Miseno, ma che era poi perso il favore, dopo il delitto, per finire in seguito sempre più odioso, perché gli esecutori dei misfatti sono visti come un'accusa vivente.);

SVET., *Divus Claudius*, 37,2-3: *Unus ex litigatoribus seducto in salutatione affirmavit, vidisse se per quietem occidi eum a quodam; dein paulo post, quasi percussorem agnosceret, libellum tradentem adversarium suum demonstravit: confestimque is pro depresso ad poenam raptus est.* (Un tizio, coinvolto in una causa, dopo averlo preso da parte nel corso di un'udienza pubblica, gli disse che in sogno lo aveva visto assassinato da qualcuno; poi, poco più tardi, fingendo di riconoscere l'assassino, gli indicò il suo avversario che gli stava tendendo un biglietto: costui fu subito portato al supplizio come se fosse stato colto sul fatto).

<sup>72</sup> SVET., *Augustus*, 33,1.

<sup>73</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 218-219.

<sup>74</sup> *Paul. Sent.*, D., 1,22,5: *Consiliari eo tempore quo adsidet negotia tractare in suum quidem auditorium nullo modo concessum est, in alienum autem non prohibetur.* (Non fu concesso in alcun modo di tenere consiglio, in quel periodo in cui si dedica a svolgere le udienze del tribunale per il suo *auditorium*); 42,1,54,1: *Is, qui <quid> ad maius auditorium vocatus est, si litem inchoatam deseruit, contumax non videtur.* (Colui il quale è stato chiamato per un *auditorium* più importante se abbandona un processo che è stata iniziata non sembra contumace.).



## CAPITOLO IV

### PROCEDIMENTO E PENE DEL PROCESSO CRIMINALE IN EPOCA IMPERIALE

4.1 Dall'*accusatio* all'*inquisitio*, non tutto scompare – 4.2 Il *libellus inscriptionis* e il processo contro Apuleio – 4.3 Soggetti dell'*inquisitio* – 4.4 Il potere discrezionale del funzionario imperiale – 4.5 Le pene

#### 4.1 Dall'*accusatio* all'*inquisitio*, non tutto scompare

Il passaggio progressivo dalle *quaestiones perpetuae* alle *cognitiones extra ordinem*, significò certamente un notevole stravolgimento del sistema processuale. Per analizzare i cambiamenti che la *cognitio extra ordinem* apportò al processo criminale, è bene soffermarsi sulle differenze, piuttosto rilevanti, che intercorrono fra i due procedimenti.

Innanzitutto, il principio che stava alla base delle *cognitiones extra ordinem* era completamente diverso rispetto a quello che reggeva il sistema delle *quaestiones perpetuae*. Infatti, mentre queste ultime erano caratterizzate dal principio accusatorio, le prime erano caratterizzate dal principio inquisitorio<sup>1</sup>. Questo comportava una serie di conseguenze sul piano processuale<sup>2</sup>.

Augusto nella *lex Iulia iudiciorum publicorum* aveva precisato il carattere accusatorio delle *quaestiones perpetuae*<sup>3</sup>. Il privato cittadino<sup>4</sup> era portatore di un interesse collettivo, e in ragione di questo spettava a lui l'iniziativa e di conseguenza la facoltà di dare impulso al processo, il cittadino romano aveva l'onere di svolgere le indagini in merito al crimine, raccogliere e fornire le prove che gli erano necessarie per sostenere l'accusa.

---

<sup>1</sup> A. M. BANFI, *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.*, Milano, 2016, 3 ss.

<sup>2</sup> M. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, in AAN, 56, 1934, 304 ss., 328 ss.; *Studii e ricordi*, Napoli, 1983, 277 ss., 298 ss.; G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, in ANRW, Napoli, 1985, 782 ss.; A. BISCARDI, *Inquisitio ed accusatio nel processo criminale extra ordinem*, SCDR, 1, 1990, 235 ss.

<sup>3</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 190 ss.

<sup>4</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 241; S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano*, Milano, 1996, 40 ss.

Con la *nominis delatio* da parte dell'accusatore, che avveniva per mezzo della presentazione del *libellus inscriptionis*, il magistrato promuoveva l'instaurazione del processo. Senza questo atto formale, il giudice non poteva promuovere la causa d'ufficio<sup>5</sup>.

Il passaggio dall'*accusatio* all'*inquisitio* non comportò la cancellazione del sistema accusatorio. Secondo teorie piuttosto recenti, gli elementi del processo accusatorio sarebbero rimasti in vigore per tutta la durata dell'età imperiale, inclusa l'epoca più tarda<sup>6</sup>.

In questa recente raffigurazione storiografica risulta obsoleta la teoria<sup>7</sup> secondo la quale si contrapponeva ad un sistema più antico, imperniato sulla pubblica accusa, in cui il *quivis de populo* in veste di *accusator* metteva in azione il meccanismo del processo criminale, un procedimento più recente, che prendeva inizio essenzialmente su istanza del funzionario imperiale e che vedeva la sovrapposizione di funzione inquirente e giudicante<sup>8</sup>.

Secondo questa teoria, ancora nel quarto secolo<sup>9</sup> la terminologia ed i principi del processo accusatorio avrebbero continuato ad avere una certa centralità nell'ordinamento giuridico romano e l'*accusatio* avrebbe comunque avuto un ambito di applicazione prevalente rispetto all'*inquisitio*<sup>10</sup>.

Secondo alcuni Studiosi<sup>11</sup>, il prevalere del sistema accusatorio rispetto quello inquisitorio avveniva probabilmente perché l'apparato giudiziario imperiale con l'avvento della crisi che stava vivendo in quel periodo, non sarebbe stato in grado di far fronte in modo efficiente alla repressione dei crimini *ex officio*, dovendosi affidare alla collaborazione dei singoli cittadini, affidando a loro il compito di ricercare i criminali e fornire i mezzi di prova<sup>12</sup>.

Arnaldo Biscardi, per concludere questa digressione in merito alla permanenza dell'*accusatio* anche dopo l'affermarsi dell'*inquisitio*, afferma, rileggendo la costituzione di Gordiano<sup>13</sup> del

---

<sup>5</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 241.

<sup>6</sup> A. M. BANFI, *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.*, Milano, 2016, 8 ss; B. SANTALUCIA, "Accusatio" e "inquisitio" nel processo penale romano di età imperiale, in *Società e cultura in età tardoantica. Atti dell'incontro di studi*, 2004, pp. 138-149.

<sup>7</sup> T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 346 ss.

<sup>8</sup> G. GROSSO, *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino, 1965, 413 ss.

<sup>9</sup> F. PERGAMI, *Studi di diritto romano tardoantico*, Milano, 2011, 503 ss.

<sup>10</sup> S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano*, Milano, 1996, 128 ss.

<sup>11</sup> S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano*, Milano, 1996, 132 ss.

<sup>12</sup> A. M. BANFI, *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.*, Milano, 2016, 9.

<sup>13</sup> GORD., C. I., 9,2,7.



244 d. C., che dal testo non si può dedurre l'affermazione di alcuna procedura inquisitoria a sfavore di quella accusatoria.

*Imperator Gordianus. Ea quidem, quae per officium praesidibus nuntiantur, et citra sollemnia accusationum posse perpendi incognitum non est. Verum falsis nec ne notoriis insimulatus sit, perpense iudicio dispici debet. GORD. A. PROCULO. A. 244 PP.VIII ID.IAN.PEREGRINO ET AEMILIANO CONSS.*

(È noto che le notizie di reato trasmesse agli uffici del governatore possono dar luogo a giudizio anche in difetto delle formalità previste per l'accusa. Invero, una volta reso il giudizio, occorre anche valutare se l'accusa non sia stata costruita sulla base di falsi rapporti).

*(Gordianus, C. I., 9,2,7)*

Il legislatore voleva infatti offrire l'opportunità di perseguire il crimine *ex officio*, con lo scopo di evitare che reati restassero impuniti, "pur rimanendo l'*accusatio* il cardine del processo criminale"<sup>14</sup>.

#### 4.2 Il libellus inscriptionis e il processo contro Apuleio

L'*accusatio* formale era prevista solamente per quei crimini che erano già sanzionati nel sistema delle *quaestiones perpetuae*, sui quali era intervenuto Augusto con delle leggi specifiche. In tal caso era richiesta l'*accusatio* formale con il *libellus inscriptionis*<sup>15</sup>.

L'attualità del *libellus inscriptionis*, anche in epoca imperiale emerge chiaramente dal processo di Apuleio, che si era svolto nel 158-159 d. C. dinanzi al proconsole della provincia d'Africa, nella Sirtica a Sabrata<sup>16</sup>.

*Ubi illud libelli uestri atrox principium nomine priuigni mei form[orm]atum: 'hunc ego, domine Maxime, reum apud te facere institui'?*

(Dov'è quell'atroce esordio del vostro atto di accusa formulato a nome del mio figliastro: "Io ho deciso di accusare costui presso di te?")

---

<sup>14</sup> A. BISCARDI, *Inquisitio ed accusatio nel processo criminale extra ordinem*, SCDR, 1, 1990, 236; S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano*, Milano, 1996, 46 ss.

<sup>15</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 243.

<sup>16</sup> APUL., *Apologia*, 102,243; 2,243.

(Apuleio, *Apologia*, 102)

*Ac ne id quidem de professo audet, uerum postera die dat libellum nomine priuigni mei Sicini Pudentis admodum pueri et adscribit se ei assistere, nouo more per alium lacessendi, scilicet ut optentu eius aetatulae ipse insimulationis falsae non plecteretur.*

(E neppure osa fare ciò apertamente, in verità il giorno dopo una querela scritta in nome del mio figliastro Sicinio Pudente, ancora piccolo, e appone il suo nome come assistente, secondo la nuova modalità di accusare in giudizio a nome altrui, naturalmente perché col pretesto della sua tenera età, egli stesso potesse sfuggire alla pena di calunnia.)

(Apuleio, *Apologia*, 2)

Il *liber de magia*, per esteso *Pro se de magia liber*, conosciuto con il titolo di *Apologia*, di Apuleio è un'opera di fondamentale importanza, in quanto unico resto dell'eloquenza forense di tutta la latinità imperiale. L'opera è stata presa in esame da numerosi studiosi della società e del diritto di Roma, in quanto essa offre sia una visione sui meccanismi di repressione criminale, sia uno scorcio sullo svolgimento nella quotidianità della vita nelle città romane del secondo secolo<sup>17</sup>.

Apuleio<sup>18</sup> nasce intorno al 125 d. C. a Madaura, in Africa. Alla morte del padre eredita un cospicuo patrimonio, che consumò ben presto in viaggi di formazione e di studio che gli permisero di diventare un grande filosofo e oratore, con tutte le competenze necessarie per lo svolgimento del mestiere.

Nonostante ciò, Apuleio non smise mai di peregrinare, e dopo essersi ristabilito a Cartagine, decise di mettersi nuovamente in viaggio verso Alessandria. Durante questo percorso, molto probabilmente a causa della stanchezza dovuta al lungo cammino, fu colto da una sensazione di malessere che lo costrinse a sostare ad Oea: proprio qui ebbe origine la sua avventura alquanto bizzarra.

Accadde che, mentre si ristabiliva presso la dimora degli Appii, un suo compagno dei trascorsi di studio ateniesi, Ponziano, lo ospitò nella propria casa, offrendogli da parte sua, dalla madre e dal fratello le più calorose attenzioni.

---

<sup>17</sup> F. AMARELLI e F. LUCREZI, *I processi contro Archia e contro Apuleio*, Napoli 1997, 101 ss.

<sup>18</sup> F. AMARELLI e F. LUCREZI, *I processi contro Archia e contro Apuleio*, Napoli 1997, 105 ss.

Dopo essersi ristabilito, Ponziano propose ad Apuleio di sposare sua madre, Emilia Pudentilla, rimasta vedova. La donna aveva uno sconfinato patrimonio e anche una innumerevole serie di pretendenti, sebbene fosse ormai di età avanzata e non avesse intenzione di convolare nuovamente a nozze.

Apuleio, così come Pudentilla, non avevano intenzione inizialmente di aderire alla proposta di Ponziano, ma poi con il trascorrere del tempo accondiscesero. L'oratore, dal canto suo, ottenne "*tantulam moram*" di posticipare la celebrazione delle nozze successivamente al matrimonio di Ponziano, con la figlia di Erennio Rufino, e dopo che Sicinio Pudente, fratello di Ponziano, avesse indossato la toga virile.

Dopo il suo matrimonio, Ponziano, istigato da Erennio Rufino, si pentì di aver favorito la proposta di matrimonio fra Apuleio e la madre, così cercò di farle cambiare idea. Pudentilla era però ormai irremovibile e dopo essersi recata in una casa di campagna con il giovane oratore si sposò, senza la presenza di testimoni.

Successivamente al matrimonio della madre, Ponziano riuscì a riappacificarsi con lei, ma poco tempo dopo morì. A questo punto, sostenuto da Sicinio Emiliano, fratello di Sicinio Amico, primo marito di Pudentilla, entrò in scena Erennio Rufino, che iniziò a calunniare Apuleio con l'intento di incolpare Apuleio della morte del genero, e di aver sedotto Pudentilla, per impadronirsi dell'ingente eredità della vedova.

L'oratore, in particolare, era stato accusato di aver svolto pratiche magiche, con la prova di avere in possesso uno specchio e altri strani oggetti, tale fattispecie criminosa era disciplinata dalla *lex Cornelia de sicariis et veneficiis*, proposta nell'81 a. C. dal dittatore Silla<sup>19</sup>.

Gli accusatori volevano dimostrare che, il giovane oratore, di straordinaria presenza, dedito a pratiche magiche, in condizioni economiche disagiate, con l'utilizzo di un filtro avesse stregato Pudentilla, inizialmente contraria al matrimonio, per carpirne prima il cuore e poi impossessarsi del suo patrimonio.

Apuleio per difendersi dall'accusa sostenuta dai parenti della moglie scrisse la propria arringa: l'*Apologia*<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> SULL., *Lex Cornelia de sicariis et veneficiis* (81 a. C.).

<sup>20</sup> F. AMARELLI e F. LUCREZI, *I processi contro Archia e contro Apuleio*, Napoli 1997, 113 ss.

Dopo essersi scusato con il proconsole della provincia d'Africa<sup>21</sup>, Claudio Massimo, nonché titolare della funzione giurisdizionale dell'intera provincia, per il fatto di essere costretto ad occuparsi di inezie e sciocchezze, inizia a respingere ad una ad una le accuse, che erano state mosse nei suoi confronti, negando sostanzialmente di essere un mago e attribuendo agli oggetti ritenuti 'strani' dagli accusatori, come ad esempio lo specchio e il dentifricio, una funzione legata alla sua professione di filosofo e oratore, concludendo così la prima parte della sua arringa.

Nella seconda parte dell'orazione, dando sfoggio della propria eloquenza, egli respinge l'accusa di aver voluto adescare il cuore della vedova per impadronirsi dell'eredità. Infatti egli, presentando il contratto matrimoniale e il testamento dimostra di non aver ricavato alcun vantaggio dal matrimonio con Pudentilla. Apuleio definisce la dote "modica" e "promissa", di conseguenza "non data". L'eredità della donna sarebbe andata per intero ai figli del primo matrimonio, Ponziano e Pudente, nel caso non avesse avuto figli dal secondo matrimonio; per metà in caso contrario<sup>22</sup>.

Tornando all'attualità del *libellus inscriptionis* ancora in età severiana, Paolo, giurista di questo periodo, dedica ancora ampio spazio alle formalità per la sua compilazione<sup>23</sup>. Il libello deve contenere il nome del console, la data, il capo d'imputazione, il luogo, il nome dell'accusato.

*pr. Libellorum inscriptionis conceptio talis est. "Consul et dies. Apud illum praetorem vel proconsulem Lucius Titius professus est se Maeviam lege Iulia de adulteriis ream deferre, quod dicat eam cum Gaio Seio in civitate illa, domo illius, mense illo, consulibus illis adulterium commisisse". Utique enim et locus designandus est, in quo adulterium commissum est, et persona, cum qua admissum dicitur, et mensis: hoc enim lege Iulia publicorum cavetur et generaliter praecipitur omnibus, qui reum aliquem deferunt: neque autem diem neque horam invitus comprehendet.*

(Tale è la formula del *libello iscriptionis*. "Console e giorno. Davanti a quel pretore o proconsole Lucio Tizio dichiarò che accusava Mevia, sulla base della *lex Iulia de adulteriis* poiché diceva che lei aveva commesso adulterio con Gaio Seio in quella città, nella sua casa, in quel mese, sotto quei consoli." Naturalmente bisogna indicare il luogo in cui è stato commesso l'adulterio, la persona con la quale si dice che sia stato commesso e il mese: infatti, si questo è previsto

---

<sup>21</sup> F. AMARELLI e F. LUCREZI, *I processi contro Archia e contro Apuleio*, Napoli 1997, 113 ss.

<sup>22</sup> F. AMARELLI e F. LUCREZI, *I processi contro Archia e contro Apuleio*, Napoli 1997, 121 ss.

<sup>23</sup> PAUL., *De adulteriis*, D., 48,2,3, pr.

dalla *lex Iulia publicorum*, e in generale è consigliato a tutti coloro che accusano qualcuno; non esprimerà né il giorno né l'ora se non lo vorrà.)

(Paulo, *De adulteriis*, D., 48,2,3, pr.)

Anche Macro, coevo di Paolo, parla di *iudicia publica* in riferimento a processi *extra ordinem* aventi ad oggetto fattispecie disciplinate dalle *leges* antiche<sup>24</sup>.

*Non omnia iudicia, in quibus crimen vertitur, et publica sunt, sed ea tantum, quae ex legibus iudiciorum publicorum veniunt, ut Iulia maiestatis, Iulia de adulteriis, Cornelia de sicariis et veneficiis, Pompeia parricidii, Iulia peculatus, Cornelia de testamentis, Iulia de vi privata, Iulia de vi publica, Iulia ambitus, Iulia repetundarum, Iulia de annona.*

(Non tutti i giudizi in cui si processa un crimine sono pubblici, ma solo quelli che provengono dalle leggi dei giudizi pubblici, come la legge Giulia di lesa maestà, la legge Giulia sugli adulteri, la legge Cornelia sugli assassini e gli avvelenamenti, la legge Pompeia di parricidio, la legge Giulia di malversazione, la legge Cornelia sui testamenti, la legge Giulia sulla violenza privata, la legge Giulia sulla violenza pubblica, la legge Giulia del broglio elettorale, la legge Giulia delle concussioni, la legge Giulia sull'annona.)

(Macer, *De publicis iudiciis*, D., 48,1,1)

Posto che il sistema accusatorio non scomparve del tutto, vennero posti dei limiti alla facoltà che un individuo aveva di accusare. Infatti, tale prerogativa viene ristretta all'offeso e ai suoi parenti stretti, precludendola ad altri soggetti, e rendendo la formulazione dell'accusa più difficile e rischiosa<sup>25</sup>.

Solo a partire dagli inizi del III secolo d. C., gli imperatori iniziarono a richiedere l'osservanza di precise formalità, anche se non si trattava di crimini già disciplinati dalle antiche leggi, con il fine di proteggere i denunciati dalle delazioni fatte per timore o per ricatto.<sup>26</sup>

Il cittadino che presentava una *delatio* avrebbe dovuto fare la *subscriptio in crimen*<sup>27</sup>, ovvero sottoscrivere la propria accusa in un apposito registro del tribunale, impegnandosi a portare

---

<sup>24</sup> MACER, *De publicis iudiciis*, D., 48,1,1.

<sup>25</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 244; M. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, in AAN, 56, 1934, 341 ss.; *Studii e ricordii*, Napoli, 1983, 302 ss.

<sup>26</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 244 ss.

<sup>27</sup> ULP., *De officio proconsulis*, D., 47,1,3: *Si quis actionem, quae ex maleficiis oritur, velit exsequi: si quidem pecuniariter agere velit, ad ius ordinarium remittendus erit nec cogendus erit in crimen subscribere: enimvero si extra ordinem eius rei poenam exerceri velit, tunc subscribere eum in crimen oportebit.* (Se qualcuno volesse

avanti la causa con la *cautio* e la *fideiussio de exercenda lite*<sup>28</sup>. Questo era ciò che avveniva con le medesime modalità anche per il *libellus inscriptionis*, secondo la *lex Iulia publicorum*<sup>29</sup>.

Proprio per questo motivo anche in testi tardo classici, come quello di Papiniano<sup>30</sup>, si fa riferimento a questi canoni di redazione del *libellus*, e altri come Macro<sup>31</sup> e Modestino<sup>32</sup> chiamano con il termine *litis contestatio* la costituzione del rapporto processuale.

---

avviare una causa che ha origini da delitti: se volesse intentare un'azione legale pecuniariamente, dovrà rimettersi al diritto ordinario e non dovrà essere costretto a sottoscrivere la causa nel registro del tribunale: certamente nel caso in cui voglia che la pena venga messa in esecuzione eccezionalmente allora sarà necessario che lui sottoscriva la causa nel registro del tribunale.); *Ad edictum*, D., 47,2,93(92): *Memnisse oportebit nunc furti plerumque criminaliter agi et eum qui agit in crimen subscribere, non quasi publicum sit iudicium, sed quia visum est temeritatem agentium etiam extraordinaria animadversione coercendam. Non ideo tamen minus, si qui velit, poterit civiliter agere.* (Sarà opportuno ricordare che ora per lo più si intenta una causa per il reato di furto e che colui che intenta un'azione legale sottoscrive la causa nel registro del tribunale, non come se fosse un *publicum iudicium*, ma poiché sembrò che l'audacia eccessiva di coloro che intentano una causa dovesse essere limitata anche con un provvedimento straordinario. Non per questo, tuttavia, se qualcuno lo volesse, potrà intentare di meno la causa in un processo civile.); *De officio proconsulis*, D., 48,2,7, pr.: *pr. Si cui crimen obiciatur, praecedere debet crimen subscriptio. Quae res ad id inventa est, ne facile quis prosiliat ad accusationem, cum sciat inultam sibi accusationem non futuram.* (Nel caso in cui venga imputato a qualcuno un crimine, la sottoscrizione sul registro del tribunale deve essere messa prima del crimine. Questa modalità è stata introdotta affinché non si presenti facilmente nessuno per l'accusa sapendo che l'accusa non sarà per lui impunita.).

<sup>28</sup> ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,2,7,1: *Cavent itaque singuli, quod crimen obiciant, et praeterea perseveraturos se in crimine usque ad sententiam.* (E così le singole persone stanno attenti al crimine che imputano a qualcuno ed inoltre al fatto che persevereranno nella imputazione fino al momento della sentenza).

<sup>29</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 190.

<sup>30</sup> PAP., *De adulteriis*, D., 48,5,12[11],5: *Quidam accusare volebat adulterii mulierem et postulabat, ne sibi computarentur dies, quos in custodiam fecisset: me hoc admittente exstitit qui mihi contradiceret. Cuius opinionem an tu probes, rogo maturius mihi scribas. Respondit: opinionem tuam et verba legis et sententia adiuvant, cui placuit utiles dies accusatori computandos esse, id est quibus potuit accusationis sollemnia implere. Quare sine dubio dies, quibus quis in custodia fuit, extra computationem utilium dierum existimanti tibi constitutos contradici non debuit.* (Una donna voleva accusare una donna di adulterio e chiedeva che non venissero calcolati i giorni che aveva trascorso in custodia: dal momento che io concedevo ciò si presentò uno che si opponeva. Io chiedo che tu mi scriva piuttosto rapidamente se approvi l'opinione di questo. Rispose: sostengono la tua opinione sia la legge, sia la sentenza, a cui sembrò opportuno che i giorni utili fossero calcolati dall'accusatore, cioè quei giorni in cui poté adempiere le formalità legali dell'accusa. Perciò senza dubbio i giorni in cui uno fu in custodia, non ci si dovette opporre a te che pensavi che questi giorni fossero stati posti al di fuori del calcolo dei giorni utili).

<sup>31</sup> MACER., *Publicorum*, D., 48,16,15,5: *Qui post inscriptionem ante litem contestatam anno vel biennio agere non potuerint variis praesidium occupationibus vel etiam civilium officiorum necessitatibus districti, in senatus consultum non incident.* (Coloro che dopo l'*inscriptio* non hanno potuto intentare un'azione legale per un anno o due anni prima della *litis contestatio*, tenuti occupati da varie occupazioni di governatore o anche da obblighi dei doveri civili, non incorreranno nel senatoconsulto.).

<sup>32</sup> MOD., *De poenis*, D., 48,2,20: *Ex iudiciorum publicorum admissis non alias transeunt adversus heredes poenae bonorum ademptionis, quam si lis contestata et condemnatio fuerit secuta, excepto repetundarum et maiestatis iudicio, quae etiam mortuis reis, cum quibus nihil actum est, adhuc exerceri placuit, ut bona eorum fisco vindicentur: adeo ut divus Severus et Antoninus rescripserunt, ex quo quis aliquod ex his causis crimen contraxit, nihil ex bonis suis alienare aut manumittere eum posse. Ex ceteris vero delictis poena incipere ab herede ita demum potest, si vivo reo accusatio mota est, licet non fuit condemnatio secuta.* (Sulla base della *lex Iulia iudiciorum publicorum*, non si trasmettono un'altra volta agli eredi le pene sulla confisca dei beni, a cui se ha fatto seguito la *litis contestatio* e la *condemnatio*, fatta eccezione per il processo di concussione e di lesa maestà, che anche morti gli accusati con i quali non è stata intentata alcuna causa, è opportuno che venga diretto affinché i loro beni vengano reclamati dal fisco: cosicché gli imperatori Severo e Antonino riscrissero, colui che ha commesso un crimine sulla base di queste cause non può alienare nessuno dei suoi beni o affrancare uno schiavo. In verità per gli altri crimini la pena può avere inizio dall'eredità se l'accusa è stata mossa mentre il reo era vivo, benché non ci sia stata la condanna che è seguita.).

La conseguenza di tale previsione fu l'assimilazione a tutti gli effetti dei *delatores* agli *accusatores* dei *publica iudicia*, sebbene la denuncia da essi presentata fosse una mera informazione, venne così estesa alla *cognitio extra ordinem* la normativa in materia di *calumnia*<sup>33</sup>, *prevaricatio*<sup>34</sup> e *tergiversatio*<sup>35</sup>.

La *subscriptio in crimen* divenne la modalità con cui regolarmente veniva introdotta l'accusa in tutti i processi, compresi quelli che perseguivano delitti già oggetto di *publica iudicia*<sup>36</sup>.

Come testimoniato dalla costituzione di Diocleziano<sup>37</sup>, l'accusatore, per un certo periodo, poteva scegliere se presentare l'accusa per *libello* oppure attraverso la *subscriptio* presso il registro del tribunale:

*Imperatores Diocletianus, Maximianus. Si quis se iniuriam ab aliquo passum putaverit et querellam deferre voluerit, non ad stationarios decurrat, sed praesidalem, adeat potestatem aut libellos offerens aut querellas suas apud acta deponens. DIOCL. ET MAXIM. AA. EXEMPL. SACR. LITT. A XXX PP. SINE DIE ET CONSULE.*

(Se qualcuno dovesse ritenere di aver subito una offesa da altri e volesse denunciare l'accaduto, non si rivolga agli ufficiali di polizia tributaria, ma agli uffici del governatore, producendo un'accusa formale o facendo mettere agli atti la sua deposizione)

*(Diocletianus, C.I., 9,2,8)*

Ben presto, però, l'utilizzo del *libellus inscriptionis* cadde in disuso e l'accusa iniziò ad essere presentata regolarmente per sottoscrizione sul registro del tribunale<sup>38</sup>.

---

<sup>33</sup> PAUL., *Sententiarum*, D., 48,16,3: *Et in privatis et in extraordinariis criminibus omnes calumniiosi extra ordinem pro qualitate admissi plectuntur.* (Sia nei crimini privati, sia nei crimini straordinari tutti i calunniatori ammessi irregolarmente in base alla classe sociale di appartenenza vengono puniti).

<sup>34</sup> PAUL., *De iudicis publicis*, D., 47,15,6: *Ab imperatore nostro et patre eius rescriptum est, ut in criminibus, quae extra ordinem obiciuntur, praevaricatores eadem poena adficiantur, qua tenerentur, si ipsi in legem commisissent, qua reus per praevaricationem absolutus est.* (Fu scritto che nei crimini che vengono imputati irregolarmente, che i conniventi vengano puniti con la stessa pena, dalla quale sono vincolati se essi stessi hanno agito contro la legge per cui l'accusato è stato assolto per collusione.).

<sup>35</sup> ULP., *Disputationum*, D., 48,16,7,1: *Si stellionatum quis obiecerit vel expilatae hereditatis crimen et destitit, poenam senatus consulti Turpilliani non subibit, nec si furti vel iniuriarum: sed officio iudicis culpa eius coercebitur.* (Se qualcuno intenderà un'accusa per truffa o per un crimine di eredità sottratta e rinuncia all'accusa non subirà la pena del *senatus consulto* Turpilliano, e neanche se intenderà l'accusa per furto o per oltraggio: ma la sua colpa sarà punita per incarico del giudice.).

<sup>36</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 245.

<sup>37</sup> DIOCL., C.I., 9,2,8.

<sup>38</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 245; A. M. BANFI, *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.*, Milano, 2016, 6 ss.

### 4.3 Soggetti dell'inquisitio

Nella *cognitio extra ordinem* non era necessaria la sussistenza né di un accusatore, né di una *accusatio*<sup>39</sup> come emerge dai passi del Digesto di Paolo, Ulpiano e Marciano<sup>40</sup>. Dai passi riportati in nota si evince come l'amministrazione della giustizia spetti ai prefetti, o ai governatori locali, in qualità di funzionari imperiali.

I delegati del principe<sup>41</sup> avevano la facoltà di perseguire colui che aveva commesso il crimine di propria iniziativa. Essi stessi svolgevano l'attività di indagine o in prima persona, oppure sulla base di un rapporto di organi di polizia<sup>42</sup>, di cui i delegati imperiali disponevano<sup>43</sup>.

---

<sup>39</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 241-242.

<sup>40</sup> PAUL., *De officio praefecti vigilum*, D., 1,15,3,1: *I. Cognoscit praefectus vigilum de incendiariis effractoribus furibus raptoribus receptatoribus, nisi si qua tam atrox tamque famosa persona sit, ut praefecto urbi remittatur. Et quia plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium, aut fustibus castigat eos qui neglegentius ignem habuerunt, aut severa interlocutione comminatus fustium castigationem remittit.* (Il Prefetto della Guardia Notturna si occupa degli incendiari, degli scassinatori, dei ladri, dei rapinatori e di coloro che offrono ricovero ai criminali, a meno che l'individuo non sia così feroce e famigerato da essere consegnato al Prefetto della Città. E poiché gli incendi sono provocati nella maggior parte dei casi dalla negligenza degli abitanti, o fa frustare quelli che sono stati troppo negligenti nell'utilizzo del fuoco, oppure rimette la frusta e dà loro un severo avvertimento.);

ULP., *De officio praefecti Urbi*, D., 1,15,4: *Imperatores Severus et Antoninus Iunio Rufino praefecto vigilum ita rescripserunt: "insularios et eos, qui neglegenter ignes apud se habuerint, potes fustibus vel flagellis caedi iubere: eos autem, qui dolo fecisse incendium convincentur, ad Fabium Cilonem praefectum urbi amicum nostrum remittes: fugitivos conquirere eosque dominis reddere debes."* (Gli imperatori Severo e Antonino affermano quanto segue in un rescritto a Giulio Rufino, prefetto della ronda notturna: "Puoi ordinare che siano frustati con verghe o siano flagellati gli occupanti dei caseggiati e coloro che sono stati negligenti riguardo ai loro fuochi; e quelli che saranno accusati di incendio doloso li manderai al nostro amico Fabio Cilone, prefetto della città; gli schiavi fuggitivi devi cercarli e restituirli ai loro padroni."); *De officio proconsulis*, D., 1,18,13, pr.: *pr. Congruit bono et gravi praesidi curare, ut pacata atque quieta provincia sit quam regit. Quod non difficile optinebit, si sollicitate agat, ut malis hominibus provincia careat eosque conquirat: nam et sacrilegos latrones plagarios fures conquirere debet et prout quisque deliquerit, in eum animadvertere, receptoresque eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest.* (pr. Un buono e accorto governatore deve prendersi cura, che la provincia che egli amministra sia tranquilla e ordinata. Cosa che potrà ottenere senza difficoltà, se egli si impegnerà a far sì che la provincia sia priva di delinquenti e si adopererà per cercarli: egli, infatti, deve fare attentamente ricercare sacrileghi, briganti, plagiari, ladri e castigarli conformemente alla gravità del loro delitto, e così pure deve punire coloro che li accolgono, senza i quali un bandito non può rimanere nascosto troppo a lungo.);

MARC., *Institutionum*, D., 48,13,4,2: *Mandatis autem cavetur de sacrilegiis, ut praesides sacrilegos latrones plagarios conquirant et ut, prout quisque deliquerit, in eum animadvertant. Et sic constitutionibus cavetur, ut sacrilegi extra ordinem digna poena puniantur.* (Ma gli è comandato di guardarsi dai sacrilegi, affinché i prefetti cerchino i ladri, i sacrileghi e i plagiatori, e che, in base a come ciascuno ha trasgredito, prendano provvedimenti contro di lui. E così le costituzioni provvedono a che i sacrileghi 'extra ordinem' siano puniti con pena adeguata.).

<sup>41</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 242.

<sup>42</sup> A. M. BANFI, *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.*, Milano, 2016, 5 ss.

<sup>43</sup> MARCIAN., *De iudiciis publicis*, D., 48,3,6: *pr. Divus Hadrianus Iulio Secundo ita rescripsit et alias rescriptum est non esse utique epistulis eorum credendum, qui quasi damnatos ad praesidem remiserint. Idem de irenarchis praeceptum est, quia non omnes ex fide bona elogia scribere compertum est. 1. Sed et caput mandatorum exstat, quod divus Pius, cum provinciae Asiae praeerat, sub edicto proposuit, ut irenarchae, cum adprehenderint latrones, interrogent eos de sociis et receptoribus et interrogationes litteris inclusas atque obsignatas ad cognitionem magistratus mittant. Igitur qui cum elogio mittuntur, ex integro audiendi sunt, etsi per litteras missi fuerint vel etiam per irenarchas perducti. Sic et divus Pius et alii principes rescripserunt, ut etiam de his, qui requirendi adnotati sunt, non quasi pro damnatis, sed quasi re integra quaeratur, si quis erit qui eum arguat. Et ideo cum quis anakrisin faceret, iuberi oportet venire irenarchen et quod scripserit, exsequi: et si diligenter ac fideliter hoc*



Questi ultimi sulla base delle prove che essi stessi raccoglievano, emanavano una sentenza.

Altri soggetti che avevano un ruolo centrale nello svolgimento del processo criminale romano in epoca imperiale erano i *delatores*. Questi soggetti non rivestivano un ruolo di accusatori, bensì di informatori. Essi, infatti, a differenza degli accusatori non erano sottoposti alle responsabilità che conseguivano successivamente ad un'accusa temeraria o infondata<sup>44</sup>.

I delatori compivano meramente una segnalazione di reato, non erano richieste particolari formalità, tanto è vero che l'informazione del fatto poteva essere presentata anche ad un impiegato subalterno o a un ufficiale di polizia, che poi avrebbe messo al corrente il delegato imperiale.

#### 4.4 Il potere discrezionale del funzionario imperiale

Il procedimento della *cognitio extra ordinem* era incardinato sulla *libera inquisitio* del funzionario imperiale. Era il funzionario a decidere se instaurare o meno il giudizio, raccogliere le prove ed emettere la sentenza. Acquisita la notizia di reato il preposto, compiva le verifiche necessarie con la collaborazione dei propri ufficiali e decideva se avviare la causa<sup>45</sup>.

Come avveniva nell'ambito del processo civile, anche nell'ambito del processo criminale, tutte le fasi del processo si svolgevano dinanzi al medesimo organo.

---

*fecerit, collaudandum eum: si parum prudenter non exquisitis argumentis, simpliciter denotare irenarchen minus rettulisse: sed si quid maligne interrogasse aut non dicta rettulisse pro dictis eum compererit, ut vindicet in exemplum, ne quid et aliud postea tale facere moliatur.* (pr. Così il divo Adriano in un rescritto a Giulio Secondo: già altre volte si è stabilito che non si deve credere alle lettere di coloro che inviano al governatore delle persone, quasi che fossero già da loro stessi condannate. Lo stesso vale per gli irenarchi, poiché si è accertato che non tutti compongono le loro relazioni secondo buona fede. 1. Esiste anche un capitolo di mandati che il Divo Pio, all'epoca in cui governava la provincia d'Asia, promulgò in editto ordinando che gli irenarchi, qualora catturino briganti, li interrogino circa i loro complici e coloro che offrono loro rifugio; quindi, inviino al giudizio del magistrato i verbali degli interrogatori, inclusi in lettere sigillate. Coloro, dunque, che sono inviati a giudizio con una relazione, devono essere nuovamente uditi, sia che siano inviati con lettere o condotti dagli stessi irenarchi. Così hanno stabilito per rescritto il divo Pio e altri principi, che si accerti da principio la posizione di coloro che sono sottoposti a inchiesta e che non devono esser considerati come già condannati, anche se qualcuno li accusa di un reato. Pertanto, quando si svolge la cognizione occorre ordinare all'irenarca di presentarsi e di esporre quanto egli ha scritto. Se egli farà ciò in modo diligente e fededegno, sarà meritevole di lode. Se invece egli agirà con scarsa prudenza e senza solidi argomenti, si assuma semplicemente l'assenza di ogni accusa da parte dell'irenarca. Ma, se risulterà che egli ha condotto malevolmente l'interrogatorio o ha riferito come dette cose non vere, che sia punito in modo esemplare, affinché nessuno osi poi far ciò, né altra cosa del genere); GORD. C., 9,2,7 (244 d. C.).

<sup>44</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 242.

<sup>45</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 245.

Sul potere di ampia discrezionalità di cui godeva il magistrato sorge un dibattito fra due teorie, espresse da E. Levy e da F.M. De Robertis, in due articoli pubblicati sul finire degli anni trenta del secolo scorso.

Levy<sup>46</sup>, sostiene che gli imperatori, sicuramente a partire dall'imperatore Costantino, attraverso le proprie costituzioni, fatta eccezione per i *mandata*, forniscono delle direttive di carattere generale a cui i funzionari debbano attenersi pur avendo un certo grado di discrezionalità in merito all'irrogazione della pena.

Anche Santalucia condivide questa tesi<sup>47</sup>.

Santalucia, infatti, afferma che gli imperatori, quando venivano consultati in merito alla punibilità di certi fatti, elargivano delle mere direttive, piuttosto elastiche, lasciando al funzionario la libertà di applicare la pena che ritenevano più opportuna e/o meritevole, anche qualora fosse già prefissata per legge, presupponendo che ogni fatto criminoso non è identico ad un altro, ma che vi possano essere delle sfumature<sup>48</sup>.

De Robertis<sup>49</sup>, contrariamente, sostiene che i funzionari erano privi di questo ampio margine di discrezionalità. Infatti, essi devono attenersi scrupolosamente, a partire dall'età degli Antonini, alle disposizioni imperiali. Per De Robertis è del tutto inconcepibile credere che i funzionari imperiali preposti alla funzione repressiva, che "ripetevano la loro attribuzioni del potere imperiale, o che a questo erano direttamente sottoposti, (potessero) prescindere dalle statuizioni relative o porle in non cale"<sup>50</sup>.

Altra caratteristica del processo criminale in ambito delle *cognitiones extra ordinem*<sup>51</sup>, era l'impossibilità di procedere nei confronti degli assenti<sup>52</sup>. Colui che non si presentava al processo, doveva essere annotato come *requirendus*, ovvero ricercato, sul protocollo del tribunale e aveva un termine per comparire; se entro tale termine non si fosse presentato, solo

---

<sup>46</sup> E. LEVY, *Gesetz und Richter im kaiserlichen Strafrecht*, BIDR, 45, 1938, 95ss.; *Gesammelte Schriften*, II, Köln-Graz, 1963, 459 ss.

<sup>47</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 248-249.

<sup>48</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 248.

<sup>49</sup> F. M. DE ROBERTIS, *Arbitrium iudicantis e statuizioni imperiali*, ZSS, 59, 1939, 219 ss.

<sup>50</sup> F. M. DE ROBERTIS, *Arbitrium iudicantis e statuizioni imperiali*, ZSS, 59, 1939, n. 211, 231.

<sup>51</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 245-246.

<sup>52</sup> L. FANIZZA, *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma, 1992, 15 ss.

a quel punto, dopo essere stato dichiarato contumace, il processo avrebbe avuto inizio in sua assenza<sup>53</sup>.

Altro punto di distacco fra *accusatio* e *inquisitio*, lo ritroviamo in merito alle prove. Mentre il giudice delle *quaestiones* doveva considerare solamente le prove fornite dalle parti, accusatore

---

<sup>53</sup> ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,19,5: *pr. Absentem in criminibus damnari non debere divus Traianus Iulio Frontoni rescripsit. Sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari divus Traianus Adsidio Severo rescripsit: satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari. Adversus contumaces vero, qui neque denuntiationibus neque edictis praesidium obtemperassent, etiam absentes pronuntiari oportet secundum morem privatorum iudiciorum. Potest quis defendere haec non esse contraria. Quid igitur est? Melius statuatur in absentes pecuniarias quidem poenas vel eas, quae existimationem contingunt, si saepius admoniti per contumaciam desint, statui posse et usque ad relegationem procedi: verum si quid gravius irrogandum fuisset, puta in metallum vel capitis poenam, non esse absentibus irrogandam. 1. In accusatorem autem absentem nonnumquam gravius statuendum, quam Turpilliani senatus consulti poena irrogatur, dicendum est. 2. Refert et in maioribus delictis, consulto aliquid admittatur, an casu. Et sane in omnibus criminibus distinctio haec poenam aut iustam elicere debet aut temperamentum admittere.* (pr. Il divo Traiano rispose con rescritto a Giulio Frontone che l'assente nei crimini non dovesse essere condannato. Ma il divo Traiano rispose con rescritto ad Assidio Severo che non dovesse essere condannato qualcuno in base ai sospetti: infatti rispose con rescritto che era preferibile che venisse lasciato impunito il crimine di un colpevole piuttosto che venisse condannato l'innocente. È opportuno che ci si pronunci in verità anche se sono assenti, secondo l'usanza dei giudizi privati contro i contumaci, i quali non hanno ottemperato né alle denunce, né agli ordini dei governatori. Qualcuno può sostenere che queste cose non sono contrarie tra di loro. E che dunque? Si deciderà che possano essere stabilite nei confronti degli assenti delle pene pecuniarie o quelle pene che macchiano la buona reputazione, nel caso più volte richiamati per contumacia non assistano, e si proceda fino al confino: in verità se si fosse dovuto infliggere una pena più grave, per esempio ai lavori forzati o una pena capitale, non doveva essere inflitta agli assenti. 1. Nei confronti poi di un accusatore assente si deve dire che talvolta deve essere stabilita una pena più grave di quella che viene inflitta sulla base di quella del *senatus consulto* Turpilliano. 2. Anche nei delitti più gravi è opportuno che qualcosa venga concesso o per decisione o per caso. E certamente in tutti i crimini questa distinzione deve attribuire una giusta pena o concedere una riduzione di pena.);

MARCIAN., *De iudiciis publicis*, D., 48,3,6,1: Traduzione alla nota 19; *Publicorum*, D., 48,17,1: *pr. Divi Severi et Antonini magni rescriptum est, ne quis absens puniatur: et hoc iure utimur, ne absentes damnentur: neque enim inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio patitur. 1. Si autem gravius quis puniatur, puta in opus metalli vel similem poenam sive capitale: hoc casu non est irroganda in absentem poena, sed absens requirendus adnotatus est, ut copiam sui praestet. 2. Praesides autem provinciarum circa requirendos adnotatos hoc debent facere, ut eos quos adnotaverint edictis adesse iubeant, ut possit innotescere eis quod adnotati sunt, sed et litteras ad magistratus, ubi consistunt, mittere, ut per eos possit innotescere requirendos eos esse adnotatos. 3. Et ex hoc annus computatur ad se purgandos. 4. Sed et Papinianus libro sexto decimo responsorum scripsit requirendum adnotatum si provinciae praesidem intra annum adierit et satis obtulerit, non esse locum mandatis, ut bona fisco vindicentur. Nam et si intra annum mortuus sit, criminis causa expirat et perit et bona eius ad successores transmittuntur.* (pr. Gli imperatori Severi e Antonini risposero con un rescritto che nessuno venga punito se assente: e applichiamo questa norma giuridica affinché non vengano condannati gli assenti, né infatti il principio dell'equità tollera che qualcuno venga condannato sulla base di una accusa non ascoltata. 1. Nel caso in cui poi uno venga punito più gravemente, pensa al lavoro forzato nelle miniere o a una simile pena, o alla pena capitale in questo caso non deve essere inflitta una pena contro l'assente, ma l'assente viene annotato come ricercato, in maniera tale che dia la sua disponibilità di presenziare al processo. 2. I governatori delle provincie poi, a proposito degli annotati come ricercati devono fare in modo di comandare che coloro che hanno annotato si attengano alle loro disposizioni affinché possa essere segnalato a loro ciò di cui sono stati annotati, ma (di comandare) anche di mandare una lettera ai magistrati dove essi si trovano affinché possa essere segnalato che questi sono stati annotati come ricercati. 3. E da questo momento viene calcolato un anno perché loro si disculpino. 4. Ma anche Papiniano nel sedicesimo libro dei responsi scrisse che l'annotato da ricercare, se entro un anno si presenta al governatore della provincia e si metta a disposizione entro i termini, non si proceda al mandato, che i beni vengano confiscati. Infatti, anche se muore entro un anno e perisce e anche i suoi beni vengono trasmessi ai successori.

e accusato, il funzionario imperiale poteva anche usufruire di altri mezzi idonei per pronunciare la sentenza<sup>54</sup>.

Egli aveva facoltà di sentire tutti i testi meritevoli di ascolto, prescindendo la volontà delle parti<sup>55</sup>, e poteva ordinare l'interrogatorio sotto tortura, non solo nei confronti degli schiavi<sup>56</sup>, ma anche nei confronti di soggetti liberi di umile origine<sup>57</sup>.

Altro carattere di discordanza dalle *quaestiones perpetuae* lo ritroviamo in materia di determinazione della pena.

Anche in merito a questo punto, il funzionario imperiale disponeva di una amplissima discrezionalità<sup>58</sup>.

Nel sistema delle *quaestiones* la pena era fissata dall'apposita legge istitutiva di ogni singola *quaestio*, e non era per nessuna ragione modificabile dai giurati proporzionalmente alla gravità del reato<sup>59</sup>, la pena veniva applicata in modo automatico una volta che l'imputato veniva dichiarato colpevole.

---

<sup>54</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 246; G. PUGLIESE, *Scritti giuridici scelti*, I, Napoli, 1985-86, 382 ss.; U. ZILLETTI, *Sul valore probatorio della testimonianza nella cognitio extra ordinem*, SDHI, 29, 1963, 124 ss.

<sup>55</sup> CALL., *De cognitionibus*, D., 22,5,3,6: *Testes non temere evocandi sunt per longum iter et multo minus milites avocandi sunt a signis vel muneribus perhibendi testimonii causa, idque divus Hadrianus rescripsit. Sed et divi fratres rescripserunt: "Quod ad testes evocandos pertinet, diligentiae iudicantis est explorare, quae consuetudo in ea provincia, in quam iudicat, fuerit". Nam si probabitur saepe in aliam civitatem testimonii gratia plerosque evocatos, non esse dubitandum, quin evocandi sint, quos necessarios in ipsa cognitione deprehenderit qui iudicat.* (I testimoni non devono essere convocati senza motivo per un lungo viaggio, e tanto meno i soldati devono essere allontanati dall'esercito o essere convocati con dei donativi perché offrano testimonianza, e questo lo riscrisse il divo Adriano. Ma anche i divini fratelli riscrissero: "Per quanto riguarda la citazione dei testimoni, è buona pratica del giudice informarsi su quale fosse l'usanza in quella provincia in cui giudica". Infatti, se si dimostrerà che i più sono stati chiamati in un'altra città per testimoniare, non si deve dubitare che debbano essere convocati coloro che il giudice ritiene necessari, nella stessa *cognitio*.)

<sup>56</sup> ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,18,1, pr. - 1: *pr. In criminibus eruendis quaestio adhiberi solet. Sed quando vel quatenus id faciendum sit, videamus. Et non esse a tormentis incipiendum et divus Augustus constituit neque adeo fidem quaestioni adhibendam, sed et epistula divi Hadriani ad Sennium Sabinum continetur. 1. Verba rescripti ita se habent: "Ad tormenta servorum ita demum veniri oportet, cum suspectus est reus et aliis argumentis ita probationi admovetur, ut sola confessio servorum deesse videatur".* (pr. Nel momento in cui viene scoperto un crimine si è soliti aprire un'indagine. Ma vediamo quando e in che misura ciò deve essere fatto. Anche il divo Augusto decretò che non si debba incominciare dalle torture, e che la testimonianza non debba essere utilizzata per l'indagine, ma emerge anche dalla lettera del divo Adriano a Sennio Sabino. 1. Le parole del *rescriptum* sono le seguenti: "Bisogna infine ricorrere alle torture degli schiavi, quando l'indagato è colpevole ed viene ritenuto colpevole da altre prove, cosicché la sola confessione del gli schiavi sembra far difetto.")

<sup>57</sup> CALL., *De cognitionibus*, D., 48,18,15, pr.: *Ex libero homine pro testimonio non vacillante quaestionem haberi non oportet.* (Non è bisogna che un uomo libero venga sottoposto a tortura sulla base di una testimonianza non attendibile.)

<sup>58</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 247.

<sup>59</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 177.

Solo nel caso in cui il crimine avesse causato un danno patrimoniale, era necessario che si svolgesse un ulteriore processo per quantificare l'ammontare del risarcimento dovuto.

Contrariamente al giudice del processo per *quaestiones*, il funzionario imperiale, nell'*inquisitio*, non era sottoposto a vincoli prefissati per legge. Egli poteva commisurare la pena a seconda della gravità del reato e al grado di colpevolezza del reo, sulla base delle prove e degli elementi che egli stesso aveva libertà di esaminare. Nel caso in cui l'imputato fosse accusato di un crimine già disciplinato da una legge istitutiva di una apposita *quaestio*, il funzionario poteva graduare la pena, rendendola più o meno lieve, se non addirittura attribuirne un'altra di diversa natura rispetto a quella prefissata<sup>60</sup>.

Il principe e il Senato avevano la prerogativa di concedere la grazia, il funzionario non disponeva di tale potere<sup>61</sup>.

Mentre per quanto riguarda l'acquisizione delle prove, la citazione dei testimoni, l'uso della tortura nei confronti degli *humiliores*, la determinazione della specie e della misura della pena il funzionario imperiale aveva ampi poteri discrezionali<sup>62</sup>.

Anzi, secondo le stesse costituzioni dei principi, il funzionario era invitato a “tenere scrupolosamente conto della condizione delle persone e della gravità del reato, in modo da non infliggere una pena né più grave né più lieve di quel che richiede il caso concreto”<sup>63</sup>.

---

<sup>60</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 247; F. M. DE ROBERTIS, *Scritti vari di diritto romano*, III, Bari, 1987, 455 ss., 525 ss.

<sup>61</sup> A. DI MAURO TODINI, *Indulgentia principis in età tardoantica: materiali e prospettive di ricerca*, Napoli, 1996, 47 ss., 55 ss.

<sup>62</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 247-248.

<sup>63</sup> PAUL., *Ad edictum*, D., 47,9,4,1: *Et omnino ut in ceteris, ita huiusmodi causis ex personarum condicione et rerum qualitate diligenter sunt aestimandae, ne quid aut durius aut remissius constituatur, quam causa postulabit.* (E insomma, come in altri casi, anche i casi di questo genere devono essere attentamente valutati sulla base della condizione delle persone e della natura delle situazioni, affinché nulla venga stabilito né più severamente né con più indulgenza di quanto il caso richieda.); MARCIAN., *De publicis iudicis*, D., 48,19,11, pr.: *Perspiciendum est iudicanti, ne quid aut durius aut remissius constituatur, quam causa deposcit: nec enim aut severitatis aut clementiae gloria affectanda est, sed perpenso iudicio, prout quaeque res expostulat, statuendum est. Plane in levioribus causis proniores ad lenitatem iudices esse debent, in gravioribus poenis severitatem legum cum aliquo temperamento benignitatis subsequi.* (Il giudice deve vigilare che nulla sia stabilito né con più durezza né con più indulgenza di quanto richiede la causa: infatti non si deve cercare di raggiungere né la gloria della severità né quella della clemenza, ma valutata la questione, si deve decidere a seconda di come ciascuna situazione richiede. Chiaramente nei casi più lievi i giudici devono essere più propensi alla clemenza, nelle punizioni più pesanti devono badare alla severità delle leggi con un misto di benevolenza.).

#### 4.5 Le pene

La progressiva sostituzione della *cognitio extra ordinem* alle *quaestiones perpetuae* non comportò solamente un mutamento del processo, ma anche una variazione delle pene e della loro applicabilità.

Infatti, come abbiamo già analizzato, il funzionario imperiale, in veste di giudice, aveva un'ampia discrezionalità in merito all'attribuzione della pena. Da questo potere discrezionale molto ampio, derivò un sistema punitivo molto più complesso e articolato, rispetto a quello delle *quaestiones*<sup>64</sup>.

Durante l'epoca imperiale le pene si moltiplicarono quantitativamente e si inasprirono. Per punire molti delitti si ricorse sempre più di frequente alla pena capitale, con effettiva esecuzione della condanna che solitamente consisteva nella decapitazione con la spada, *per gladium*<sup>65</sup>, come avvenne all'apostolo Paolo, secondo Eusebio di Cesarea<sup>66</sup>.

Παῦλος δὴ οὖν ἐπὶ αὐτῆς Ῥώμης τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθῆναι καὶ Πέτρος ὡσαύτως ἀνασκολοπισθῆναι κατ' αὐτὸν ἱστοροῦνται, καὶ πιστοῦταί γε τὴν ἱστορίαν ἢ Πέτρου καὶ Παύλου εἰς δεῦρο κρατήσασα ἐπὶ τῶν αὐτόθι κοιμητηρίων πρόσρησις.

Si narra che Paolo venne decapitato nei pressi di Roma stessa e allo stesso modo Pietro venne crocifisso ai tempi dello stesso imperatore (Nerone) e conferma la storia il nome di Pietro e di Paolo conservato finora sui sepolcri che si trovano in quel luogo.

(Eusebio di Cesarea, *Historiae Ecclesiae*, 2,25,5)

Dal testo in esame si evince che sotto l'impero di Nerone, Paolo, dopo essere stato processato in quanto cittadino romano, venne decapitato mentre l'apostolo Pietro venne fatto crocifiggere.

---

<sup>64</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 249 ss.; G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, in ANRW, Napoli, 1985, 763 ss.

<sup>65</sup> ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,19,8,1: *Vita adimitur, ut puta si damnatur aliquis, ut gladio in eum animadvertatur. Sed animadverti gladio oportet, non securi vel telo vel fusti vel laqueo vel quo alio modo. Proinde nec liberam mortis facultatem concedendi ius praesides habent. Multo enim vel veneno necandi. Divi tamen fratres rescripserunt permittentes liberam mortis facultatem.* (La vita viene tolta, ad esempio se qualcuno viene condannato ad essere decapitato. Ma bisogna che venga giustiziato con la spada, non con la scure o con un'arma o con il cappio o in altro modo. Di conseguenza, i governatori non hanno il diritto di scegliere la morte che vogliono dare. Infatti, non hanno il diritto di uccidere con il veleno. E tuttavia, i fratelli divi, riscrissero, permettendo una libera scelta della morte.); GAL., *Ad edictum provinciale*, D., 28,1,8,4: *Hi vero, qui ad ferrum aut ad bestias aut in metallum damnantur, libertatem perdunt bonaque eorum publicantur: unde apparet amittere eos testamenti factionem.* (Ma coloro che sono condannati ad essere uccisi con la spada, o ad essere dati in pasto alle bestie feroci, o ai lavori forzati, perdono la libertà, e i loro beni vengono confiscati: da ciò appare evidente che essi perdono la possibilità di fare testamento.).

<sup>66</sup> EUSEBIO DI CESAREA, *Historiae Ecclesiae*, 2,25,5.

A differenza di quanto avveniva durante l'epoca repubblicana, il reo non poteva evitare la pena scegliendo l'esilio e di conseguenza la spoliazione di tutti i propri beni.

Il mutamento lo troviamo anche dal punto di vista lessicale<sup>67</sup>. Mentre in precedenza si utilizzavano le locuzioni *poena capitalis*, *iudicium capitis*, *capitis accusare*, che per l'appunto ricomprendevano oltre alla condanna a morte anche la possibilità dell'esilio, nell'*inquisitio*, iniziano a diffondersi le locuzioni *poena capitis*, *capite plectere*, *capite punire*, che lasciano palesemente intendere come la pena di morte consistesse nell'asportazione del capo mediante la spada<sup>68</sup>.

La pena del gladio non era l'unica prevista. Vi erano infatti una notevole serie di sanzioni ben più atroci rispetto a quest'ultima<sup>69</sup>.

La *damnatio in crucem*, la crocifissione, era senz'altro la più efferata. Non era una novità di epoca imperiale, anzi la pena, sin dall'età repubblicana, veniva utilizzata nei confronti degli schiavi<sup>70</sup>.

[...] *et servi quinque et viginti in crucem acti, quod in campo Martio coniurassent.*

(Furono crocifissi venticinque schiavi perché avevano congiurato nel campo Marzio.)

(Livio, *Historiae Romanae*, 22,33,2)

Livio, a proposito degli schiavi dice che ne furono crocifissi venticinque per aver congiurato nel campo Marzio. Questo episodio, risalente al 247 a. C., è la più antica attestazione dell'uso di questa pratica presso i romani.

La pena della crocifissione era sin dai tempi più antichi riservata agli schiavi. Era inconcepibile l'idea che un cittadino romano venisse crocifisso<sup>71</sup>.

Durante l'impero, la pena venne estesa nei confronti dei liberi di bassa condizione sociale, gli *humiliores*<sup>72</sup>. Nelle sentenze di Paolo emerge che, in base allo stato sociale, i colpevoli venivano crocifissi, dati in pasto alle bestie feroci o deportati sull'isola.

---

<sup>67</sup> E. LEVY, *Gesammelte Schriften*, II, Köln-Graz, 1963, 356 ss.

<sup>68</sup> *Corpus gloss. latin.* V, 444, 41: "Capite plecti capite truncari".

<sup>69</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 248-249.

<sup>70</sup> LIV., *Historiae Romanae.*, 22,33,2.

<sup>71</sup> E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano, 1991, 187-189.

<sup>72</sup> PAUL., *Sent.*, 5,22,1: *Auctores seditionis et tumultus vel concitatores populi pro qualitate dignitatis aut in crucem tolluntur aut bestiis obiciuntur aut in insulam deportantur.* (Gli autori della ribellione e del tumulto, o gli

Modestino, testimonia che la sanzione veniva applicata anche nei confronti dei soldati solo in caso di diserzione, se questi si fossero rifugiati presso il nemico e fossero ritornati indietro, dopo essere stati fustigati, sarebbero stati mandati alla forca o dati in pasto agli animali feroci<sup>73</sup>. Con l'avvento del cristianesimo, Costantino, sostituì la pena della *damnatio in crucem* con la pena della *furca*<sup>74</sup>.

La croce romana, diversa da quella greca, era formata da due legni separati tra loro, che venivano congiunti solo nel momento finale dell'esecuzione. I due legni si chiamavano *stipes* e *patibulum*. Il primo era la parte verticale della croce, e poteva essere un palo o un tronco conficcato nel terreno, mentre il secondo, la parte orizzontale, veniva portato dal condannato. Quest'ultimo veniva inchiodato alla croce, secondo l'usanza tipicamente romana, e veniva sopraelevato su di essa. I pali che formavano la croce potevano avere un'altezza differente a seconda dei casi. Solitamente i pali erano poco più alti rispetto l'altezza del condannato, in modo tale che i piedi del crocifisso restassero separati pochi centimetri dalla terra, cosicché i lupi potessero straziarne le carni, e gli avvoltoi, attratti dall'odore del sangue, beccassero le sue membra, offrendo così uno spettacolo orrendo<sup>75</sup>.

Come già anticipato, con Costantino la pena della crocifissione venne sostituita con la forca<sup>76</sup>. Non conosciamo molto in merito, ma senz'altro, quest'ultima garantiva una sofferenza inferiore rispetto alla crocifissione. Il condannato moriva all'istante, non soffriva a lungo, moriva sospeso e strangolato. Per questo era ritenuta una pena più lieve rispetto a quella della *damnatio in crucem*<sup>77</sup>.

---

istigatori del popolo, in base al loro rango sociale, o vengono crocifissi, o dati in pasto alle bestie feroci, o deportati su un'isola.)

<sup>73</sup> MOD., *De poenis*, D., 49,16,3,10: *Is, qui ad hostem confugit et rediit, torquebitur ad bestiasque vel in furcam damnabitur; quamvis milites nihil eorum patiantur.* (Chi si rifugia presso un nemico e ritorna, sarà torturato e gettato in pasto alle bestie feroci o verrà mandato sulla forca, anche se i soldati non subiscono nulla di ciò.)

<sup>74</sup> PAUL., *Sent.*, D., 48,19,38,1: *Transfugae ad hostes vel consiliorum nostrorum renuntiatores aut vivi exuruntur aut furcae suspenduntur.* (Coloro che passano dalla parte dei nemici o coloro che rivelano i nostri piani, o vengono bruciati vivi o gli viene messo un giogo sul collo.); B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 249 nt. 217; F. SALERNO, "Ad metalla". *Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli, 2003, 39 ss.

<sup>75</sup> E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano, 1991, 192 ss.

<sup>76</sup> PAUL., *Sent.*, D., 48,19,38,1.

<sup>77</sup> E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano, 1991, 199-201.



Un'altra pena che veniva di frequente utilizzata era la *damnatio ad bestias*, ovvero l'esposizione del reo alle belve nell'arena<sup>78</sup>. Anche questa pena era riservata ai ceti sociali più bassi, gli schiavi e gli *humiliores*.

Ulpiano<sup>79</sup>, nel *De officio proconsulis*, in D., 48,13,7(6), testimonia che la pena doveva essere attribuita in base alla classe sociale del condannato, l'età ed il sesso. Poi parlando dei sacrileghi, ovvero coloro che sono entrati con la forza in un tempio, o sottratto dei doni agli dei durante la notte, dice che questi devono essere dati in pasto alle bestie feroci, o arsi vivi, oppure ancora mandati al patibolo; inoltre, coloro i quali durante il giorno si sono appropriati di qualche oggetto di scarso valore presente all'interno del tempio devono essere sottoposti al lavoro forzato nelle miniere, oppure se di condizione sociale più elevata devono essere deportati su un'isola.

L'usanza romana di eseguire le condanne in presenza del pubblico è dovuta alla concezione del principio retributivo della pena, che spiega l'approvazione da parte del pubblico, e alla funzione esemplare e deterrente che la pena aveva<sup>80</sup>. L'anfiteatro, con la sua grande affluenza di pubblico e per la sua valenza civica, era il luogo adatto per adempiere a questa importante funzione pubblica.

Come avvenne per la croce, anche la *damnatio ad bestias* venne abolita da Costantino, con l'avvento del cristianesimo, in quanto anche quest'ultima, come lo era stata la croce per Cristo, evocava la morte dei martiri cristiani<sup>81</sup>.

---

<sup>78</sup> ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,13,7(6): *Sacrilegii poenam debet proconsul pro qualitate personae proque rei condicione et temporis et aetatis et sexus vel severius vel clementius statuere. Et scio multos et ad bestias damnasse sacrilegos, nonnullos etiam vivos exussisse, alios vero in furca suspendisse. Sed moderanda poena est usque ad bestiarum damnationem eorum, qui manu facta templum effregerunt et dona dei in noctu tulerunt. Ceterum si qui interdium modicum aliquid de templo tulit, poena metalli coercendus est, aut, si honestiore loco natus sit, deportandus in insulam est.* (Il proconsole dovrà determinare la pena del sacrilegio in modo più severo o più clemente, secondo la classe sociale della persona e secondo la situazione, il tempo, l'età e il sesso. E so che molti hanno condannato dei sacrilegi ad essere dati in pasto alle bestie feroci, e alcuni anche li bruciarono vivi, e altri li mandarono al patibolo. Ma la pena deve essere regolata fino alla condanna ad essere dati in pasto alle bestie feroci di coloro che, fatta un'azione violenta sono entrati in un tempio e hanno portato via i doni degli dei durante la notte. Inoltre, se qualcuno durante il giorno ha prelevato dal tempio qualcosa di poco valore, deve essere punito con il lavoro forzato nelle miniere o, nel caso in cui sia di una condizione sociale più elevata deve essere deportato su un'isola.).

<sup>79</sup> ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,13,7(6).

<sup>80</sup> C. LO GIUDICE, «L'impiego degli animali negli spettacoli romani: venatio e damnatio ad bestias», *Italies*, 12, 2008, 361-395.

<sup>81</sup> C. LO GIUDICE, «L'impiego degli animali negli spettacoli romani: venatio e damnatio ad bestias», *Italies*, 12, 2008, 361-395.

La morte provocata dalla lotta con le belve sopraggiungeva in tempi “giusti” per la miglior visibilità, rimaneva comunque saldo il principio che il condannato dovesse soffrire: la morte non era istantanea come la decapitazione, ma nemmeno troppo lenta come la crocifissione, che poteva prolungare l’agonia anche per diversi giorni<sup>82</sup>.

Vi era poi la pena della *vivi crematio*, la vivicombustione. Anche questa pena, secondo Callistrato<sup>83</sup>, veniva attribuita agli appartenenti delle classi sociali più basse, gli schiavi e talvolta anche nei confronti dei plebei liberi e degli *humiliores*.

A differenza della *damnatio in crucem* e la *damnatio ad bestias*, questa pena sopravvisse anche all’epoca degli imperatori cristiani<sup>84</sup>.

Nelle sentenze di Paolo<sup>85</sup> leggiamo che chi praticava la magia veniva punito con la pena più grave ovvero arso vivo, condannato alle bestie o veniva crocifisso:

*Magicae artis conscios summo supplicio adfici placuit, idest bestiis obici aut cruci suffigi. Ipsi autem magi vivi exuruntur.*

(Fu deciso che coloro che si dedicavano alla magia, fossero sottoposti ai *summa supplicia*, cioè, essere dati in pasto alle bestie feroci o essere crocifissi. Del resto, gli stessi maghi vengono bruciati vivi.)

*(Pauli Sententiae, 5,23,17)*

In età imperiale veniva data esecuzione ad alcune sentenze capitali bruciando vivi i condannati. Eva Cantarella cita almeno due crimini che venivano puniti con questa pena. Il caso dei maghi e quello degli omosessuali passivi, ovvero coloro che si prostituivano nei bordelli della capitale. Questo attesta che i reati che venivano puniti con il rogo fossero dei più svariati, ma erano tutti accomunati dalla loro gravità<sup>86</sup>.

---

<sup>82</sup> C. LO GIUDICE, «L’impiego degli animali negli spettacoli romani: *venatio* e *damnatio ad bestias*», *Italiae*, 12, 2008, 361-395.

<sup>83</sup> CALL., *De cognitionibus*, D., 48,19,28,11: *Igni cremantur plerumque servi, qui salutem dominorum suorum insidiaverint, nonnumquam etiam liberi plebei et humiles personae.* (Vengono bruciati per lo più gli schiavi che avevano teso un’insidia ai loro padroni, talvolta anche i plebei liberi e gli *humiliores*.)

<sup>84</sup> C. LO GIUDICE, «L’impiego degli animali negli spettacoli romani: *venatio* e *damnatio ad bestias*», *Italiae*, 12, 2008, 361-395.

<sup>85</sup> PAUL., *Sententiae*, 5,23,17.

<sup>86</sup> E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano, 1991, 223.

Era senza ombra di dubbio una delle pene più atroci. Il condannato veniva vestito con la *tunica molesta*, un indumento imbevuto di pece o di zolfo. L'apparato scenico appena descritto era volutamente teso a sottolineare l'infamia del reo e la gravità della situazione.

Tacito<sup>87</sup>, negli *Annales*, riporta un fatto di epoca Neroniana. Lo storico racconta che nel 64 d. C. la persecuzione di Nerone nei confronti dei cristiani raggiunse il culmine. Questi ultimi, venivano dati in pasto alle belve feroci, crocifissi oppure arsi vivi come fiaccole.

Tanto è vero che, Tacito, in poche righe testimonia la crudeltà di tali esecuzioni: l'imperatore stava sul proprio cocchio ritto in piedi, nella mischia della plebe a godersi lo spettacolo delle vittime che egli stesso offriva loro come attrazione nei propri giardini.

*Et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent aut crucibus adfixi [aut flammandi atque], ubi defecisset dies, in usu[m] nocturni luminis urerentur. Hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat, et circense ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi vel curriculo insistens.*

(Venivano inflitti oltraggi anche a coloro che andavano a morire, come venire coperti di pelli di animali selvatici ed essere sbranati dai cani, oppure crocefissi ed arsi vivi come torce, per servire, al calar della sera, da illuminazione notturna. Per tali spettacoli Nerone aveva aperto i suoi giardini e offriva giochi nel circo, mescolandosi alla plebe in veste d'auriga o mostrandosi ritto su un cocchio.)

*(Tacito, Annales, 25,44)*

La *vivi crematio*, non era certamente una innovazione di epoca imperiale, sostiene la Cantarella, ma al contrario il rogo, continua la storica, era un'esecuzione antichissima, attestata sin dall'epoca delle Dodici Tavole<sup>88</sup>.

La decapitazione, la condanna in croce, l'esposizione alle belve nell'arena, la vivicombustione, sebbene avessero in comune la soppressione fisica del condannato, non sono da considerare come svariati modi di eseguire la pena. Infatti, ciascuna di queste pene aveva una propria identità ed un proprio campo di applicazione<sup>89</sup>.

---

<sup>87</sup> TAC., *Annales*, 25,44.

<sup>88</sup> E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano, 1991, 223 ss.

<sup>89</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 250.

Tutte le categorie di pene analizzate fino a questo istante vengono definite *summa supplicia*, proprio per la crudeltà che le caratterizzavano e che comportavano la morte in un lasso di tempo piuttosto circoscritto<sup>90</sup>.

Oltre ai *summa supplicia*, vi era poi una serie di pene che non comportavano la morte nel breve periodo, ma esponevano la vita del condannato ad una condizione fisica insostenibile, procrastinando indefinitamente la morte. Per questo motivo vennero accomunate alle pene che comportavano il decesso<sup>91</sup>.

La condanna ai lavori forzati nelle miniere<sup>92</sup>, la *damnatio in metallum*, letteralmente condanna ai metalli, consisteva nella condanna ai lavori forzati nelle miniere e nelle cave anche *ad vitam*. Callistrato<sup>93</sup> dice, utilizzando l'espressione "*deinde proxima morti*", che il lavoro nelle miniere era nella realtà dei fatti una condanna a morte<sup>94</sup>.

La pena non era una novità di epoca imperiale, ma era già risalente all'epoca tardo-repubblicana.

Francesco Salerno sostiene che la condanna del reo al lavoro forzato nelle miniere, unita al trasferimento in terre straniere assolve un duplice compito: punitivo e di monito. Infatti, in primo luogo, il condannato si trova in una situazione più gravosa una volta allontanato dalla terra di origine, in una realtà differente dal punto di vista della mentalità e della lingua, le relazioni con il mondo esterno sono più complicate, in quanto già limitate oggettivamente dalla detenzione. In secondo luogo, la vicenda umana del *damnatus* ricorda alle comunità di partenza e di destinazione la forza degli organi centrali di governo<sup>95</sup>.

La pena veniva attribuita per reati di minore rilevanza e poteva essere resa più pesante se accompagnata dalle catene.

---

<sup>90</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 250.

<sup>91</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 250 ss.; A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 19-20, 42.

<sup>92</sup> S. DORE, *La damnatio ad metalla degli antichi cristiani: miniere o cave di pietra?*, in *ArcheoArte*, 1, 2010, pp. 77-84; A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 19-20, 43.

<sup>93</sup> CALL., *De cognitionibus*, D., 48,19,28, pr.: *Deinde proxima morti poena metalli coercitio*. (Poi la pena più vicina alla morte era la costrizione a lavorare nelle miniere.); F. SALERNO, "*Ad metalla*". *Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli, 2003, 31 ss.

<sup>94</sup> A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 58.

<sup>95</sup> F. SALERNO, "*Ad metalla*". *Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli, 2003, cit. 57; A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 19-20, 57-58.

Esistevano altri due gradi di condanna, di entità più lieve, ai lavori forzati nelle miniere. In primo luogo, una *in opus metalli*<sup>96</sup>, ovvero una condanna ai servizi nelle miniere, probabilmente meno dura rispetto alla condanna *ad metalla* e consisteva nel trasporto, nella trasformazione dei minerali e in lavori diversi dall'estrazione. In secondo luogo, una *in ministerium metallicorum*<sup>97</sup>, che ricomprendeva tutti quei lavori accessori meno gravosi rispetto alle altre mansioni e di conseguenza anche meno rischiosi<sup>98</sup>.

Francesco Salerno, sostiene che la gerarchia dei vari gradi deriva dall'intento di proporzionare la pena al crimine commesso<sup>99</sup>.

Dal passo di Ulpiano<sup>100</sup>, riportato in D., 48,19,8,8, si evince che nella pena *ad metalla* l'irrogazione della condizione servile sembra strettamente connessa alla perpetuità della condanna. Infatti, continuando l'analisi, viene riportato il caso delle donne condannate *in ministerium metallicorum in perpetuum vel ad tempus*. Mentre le donne condannate *in perpetuum*, perdevano la libertà, rimanendo serve della pena, le donne condannate *ad tempus*, mantenevano la cittadinanza, trovandosi così in una situazione di quasi *servae poenae*<sup>101</sup>.

Nel passo di Callistrato<sup>102</sup>, riportato in D., 48,19,28,6, Adriano chiarì che non si doveva condannare *in opus metalli ad tempus* e che, nel caso fosse successo, il *damnatus* non poteva essere considerato *damnatus in metallum*, conservando così la libertà. Allo stesso modo Adriano stabiliva che coloro che fossero stati condannati all'*opus publicum*, ovvero la pulizia delle

---

<sup>96</sup> CALL., *De cognitionibus*, D., 48,19,28,6: *Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: "In opus metalli ad tempus nemo damnari debet. Sed qui ad tempus damnatus est, etiamsi faciet metallicum opus, non in metallum damnatus esse intellegi debet: huius enim libertas manet, quamdiu etiam hi, qui in perpetuum opus damnantur". Proinde et mulieres hoc modo damnatae liberos pariunt.* (Il divo Adriano riscrisse a queste parole: "Nessuno deve essere condannato all'*opus metalli* per un certo tempo. Ma colui che è stato condannato per un certo tempo, anche se farà l'*opus metallicum*, non si deve intendere che sia stato condannato *ad metallum*: infatti la libertà di questo permane finché anche questi che vengono condannati ai lavori a vita». Di conseguenza, anche le donne condannate in questo modo danno alla luce figli liberi.); A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 72.

<sup>97</sup> ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,19,8,8: *In ministerium metallicorum feminae in perpetuum vel ad tempus damnari solent. Simili modo et in salinas. Et si quidem in perpetuum fuerint damnatae, quasi servae poenae constituuntur: si vero ad tempus damnantur, retinent civitatem.* (Al *ministerium metallicorum*, le donne sono solitamente condannate per sempre o temporaneamente. In modo simile sono condannate anche alle saline. E se sono condannate per sempre, perdono la loro libertà: ma se sono condannate per un tempo limitato, conservano la cittadinanza.).

<sup>98</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 250 ss.

<sup>99</sup> F. SALERNO, "Ad metalla". *Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli, 2003, cit. 55.

<sup>100</sup> ULP., *De officio proconsulis*, D. 48.19.8.8.

<sup>101</sup> F. SALERNO, "Ad metalla". *Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli, 2003, 85; A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 19-20, 45, 73.

<sup>102</sup> CALL., *De cognitionibus*, D., 48,19,28,6.

fogne, la riparazione delle strade, il lavoro nei bagni pubblici, conservavano la libertà e di conseguenza le donne sottoposte a tale condanna partorivano figli liberi<sup>103</sup>.

Giuristi come Ulpiano<sup>104</sup> sostengono la tesi secondo la quale la *damnatio in metallum*, sia più severa rispetto a quella *in opus metalli*, in quanto nella *damnatio in metallum*, venivano utilizzati degli strumenti per porre il condannato in una situazione di restrizione corporale.

Infatti, il giurista, in D., 48,19,8,6, dice che la differenza fra la condanna *ad metalla* e *all'opus metalli* sta semplicemente nell'utilizzo di catene più pesanti per la prima, e catene più leggere per la seconda. Ulpiano, in D., 48,19,8,6-7, sostiene anche che la differenza fra la condanna *ad metalla* e *all'opus metalli* la riscontriamo anche nel caso in cui chi rifugge il lavoro nell'*opus metalli* viene condannato *ad metalla*, mentre chi fugge dal luogo dove è condannato al *metallum* viene punito in maniera più grave. Così come per chi si sottrae al lavoro nel *ministerium metallicorum* e anche all'*opus publicum* viene condannato all'*opus metalli*<sup>105</sup>.

Emerge così una chiara gerarchia delle sanzioni che hanno in comune la modalità di esecuzione e non il luogo.

---

<sup>103</sup> A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 72 ss.

<sup>104</sup> ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,19,8,4-7: 4. *Est poena, quae adimat libertatem: huiusmodi ut puta, si quis in metallum vel in opus metalli damnatur. Metalla autem multa numero sunt et quaedam quidem provinciae habent, quaedam non habent: sed quae non habent, in eas provincias mittunt, quae metalla habent. 5. Praefecto plane urbi specialiter competere ius in metallum damnandi ex epistula divi Severi ad Fabium Cilonem exprimitur. 6. Inter eos autem, qui in metallum et eos, qui in opus metalli damnantur, differentia in vinculis tantum est, quod qui in metallum damnantur, gravioribus vinculis premuntur, qui in opus metalli, levioribus, quodque refugae ex opere metalli in metallum dantur, ex metallo gravius coercentur. 7. Quisquis autem in opus publicum damnatus refugit, duplicato tempore damnari solet: sed duplicare eum id temporis oportet, quod ei cum superasset fugit, scilicet ne illud duplicetur, quo adprehensus in carcere fuit. Et si in decem annos damnatus sit, aut perpetuari ei debet poena aut in opus metalli transmitti. Plane si decennium damnatus fuit et initio statim fugit, videndum est, utrum duplicari ei tempora debeant, an vero perpetuari vel transferri in opus metalli: et magis est, ut transferatur aut perpetuetur. Generaliter enim dicitur, quotiens decennium excessura est duplicatio, non esse tempore poenam artandam. (4. Una pena di questa specie si ha ad esempio, se una persona è condannata *in metallum* o *in opus metalli*. Ora le miniere sono molte di numero, e alcune provincie le hanno, altre non le hanno, ma quelle provincie che non le hanno mandano i condannati in quelle provincie, che le hanno. 5. Dalla lettera del divo Severo a Fabio Cilone viene detto chiaramente che il diritto di condannare *in metallum* compete particolarmente al prefetto della città. 6. Tra coloro che vengono condannati *in metallum*, e coloro che vengono condannati *in opus metalli*, c'è soltanto una differenza nelle catene, poiché coloro che vengono condannati *in metallum* sono legati con catene più pesanti, coloro che sono condannati *in opus metalli* sono legati con catene più leggere, e dal momento che coloro che fuggono dal luogo in cui sono condannati all'*opus metalli* vengono condannati *in metallum*, coloro che fuggono dal luogo in cui sono condannati al *metallum* vengono puniti in maniera più grave. 7. Ma chi si sottrae al pubblico servizio dopo essere stato condannato è solito essere condannato a un doppio tempo di pena: ma bisogna che egli raddoppi quel tempo che gli rimaneva da scontare dopo la fuga, naturalmente affinché non venga raddoppiato quel tempo in cui rimase in carcere dopo essere stato catturato. E se fosse condannato per dieci anni, o la pena deve essergli confermata a vita, oppure deve essere mandato a lavorare *in opus metalli*. Evidentemente, se è stato condannato a dieci anni ed è fuggito subito all'inizio, bisogna vedere se il tempo della pena gli debba essere raddoppiato, o se debba essere condannato a vita o se debba essere mandato *in opus metalli*: l'opinione preferibile è che venga mandato all'*opus metalli* o che venga condannato a vita. Generalmente, infatti si dice che, tutte le volte che il raddoppio è destinato a superare il decennio la pena non debba essere limitata dal tempo.)*

<sup>105</sup> A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 71 ss.

Francesco Salerno sostiene che lo stato in cui si ritrova il condannato *ad metalla* è determinato non dalla gravità della pena a lui comminata, ma dalla durata di quest'ultima<sup>106</sup>.

La condanna ai lavori forzati nelle miniere, comporta senz'altro la *capitis deminutio maxima*<sup>107</sup>. Dal passo ulpiano<sup>108</sup>, riportato in D., 48,19,8,4, si evince che la condanna *in metallum* e all'*opus metalli*, comporti la perdita della libertà e la spoliazione dei beni mediante la *publicatio*, ovviamente nel caso in cui la pena venga irrogata *in perpetuum*<sup>109</sup>, come emerge anche dal passo di Callistrato<sup>110</sup>, riportato in D., 48,19,28,6. Contrariamente, se la pena viene irrogata per un lasso di tempo limitato, non comporta la perdita della libertà e non produce effetti nella sfera patrimoniale del condannato<sup>111</sup>.

Poi vi era la *damnatio in opus publicum*<sup>112</sup>, ovvero la condanna all'esecuzione forzata di opere pubbliche come strade, bagni, cloache. Questo genere di pena, se perpetua, comportava la perdita della cittadinanza<sup>113</sup>.

La condanna ad esibirsi nell'arena come gladiatori, la *damnatio in ludum gladiatorium*, o ancora a combattere con animali feroci, la *damnatio in ludum venatorium*, come riportato nei passi di Ulpiano<sup>114</sup>.

*3. Rescriptum divi Hadriani sic loquitur, quasi gravior poena sit metalli: nisi forte hoc sensit divus Hadrianus gladii poenam dicendo ludi damnationem. 4. Est autem differentia inter eos qui ad gladium et eos qui ad ludum damnantur; nam ad gladium damnati confestim consumuntur vel certe intra annum debent consumi; hoc enim mandatis continentur. Enimvero qui in ludum damnantur, non utique consumuntur, sed etiam pilleari et rudem accipere possunt post intervallum, siquidem post quinquennium pilleari, post triennium autem rudem induere eis permittitur.*

---

<sup>106</sup> F. SALERNO, "Ad metalla". *Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli, 2003, 53.

<sup>107</sup> F. SALERNO, "Ad metalla". *Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli, 2003, 82 ss.

<sup>108</sup> ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,19,8,4-7.

<sup>109</sup> F. SALERNO, "Ad metalla". *Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli, 2003, 82.

<sup>110</sup> CALL., *De cognitionibus*, D., 48,19,28,6.

<sup>111</sup> F. SALERNO, "Ad metalla". *Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli, 2003, 85.

<sup>112</sup> PAP., *Responsorum*, D., 48,19,34, pr.: *Servus in opus publicum perpetuum ac multo magis temporarium non datur. Cum igitur per errorem in opus temporarium fuisset datus, expleto tempore domino servum esse reddendum respondi.* (Al servo non viene assegnato un servizio pubblico permanente e tanto meno temporaneo. Quando dunque per errore sia stato assegnato ad un servizio pubblico temporaneo, risposi che il servo doveva essere restituito al padrone allo scadere del tempo.).

<sup>113</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 251.

<sup>114</sup> ULP., *De officio proconsulis*, Coll., 11,7,3-4; *De officio proconsulis*, D., 48,19,8,11-12.

(3. Il rescritto del divo Adriano parla così, come se la punizione del lavoro forzato nelle miniere sia di entità maggiore: a meno che il divo Adriano intese ciò definendo *poenam gladii* la condanna ad esibirsi nel circo con i gladiatori. 4. C'è infatti una differenza tra chi è condannato ad essere ucciso con la spada e chi è condannato ad esibirsi nel circo con i gladiatori; infatti, i condannati ad essere giustiziati con la spada vengono uccisi subito, oppure devono essere uccisi entro un anno; questo, infatti, è previsto dai rescritti. Infatti, coloro che sono condannati ad esibirsi nel circo con i gladiatori non vengono uccisi in ogni caso, ma possono anche essere liberati ed essere congedati dopo un periodo di tempo, anzi dopo tre anni viene a loro concesso di essere congedati.)

*(Ulpiano, De officio proconsulis, Coll., 11,7,3-4)*

*11. Quicumque in ludum venatorium fuerint damnati, videndum est, an servi poenae efficiantur: solent enim iuniores hac poena adfici. Utrum ergo servi poenae isti efficiantur an retineant libertatem, videndum est. Et magis est, ut hi quoque servi efficiantur: hoc enim distant a ceteris, quod instituuntur venatores aut pyrricharii aut aliam quam voluptatem gesticulandi vel aliter se movendi gratia. 12. Servos in metallum vel in opus metalli, item in ludum venatorium dari solere nulla dubitatio est: et si fuerint dati, servi poenae efficiuntur nec ad eum pertinebunt, cuius fuerint antequam damnarentur. Denique cum quidam servus in metallum damnatus beneficio principis esset iam poena liberatus, imperator Antoninus rectissime rescripsit, quia semel domini esse desierat servus poenae factus, non esse eum in potestatem domini postea reddendum.*

(11. Tutti coloro che sono stati condannati alla lotta con gli animali feroci nel circo, bisogna vedere se debbano essere sottoposti alla condizione di “*servus poenae*”: infatti di solito sono i più giovani a subire questa pena. Resta da vedere se questi debbano essere sottoposti nella condizione di “*servus poenae*” oppure debbano mantenere la libertà. E l’opinione preferibile è che anche questi siano sottoposti nella condizione di “*servus poenae*”: infatti questo li distingue dagli altri, il fatto che vengono definiti gladiatori che lottano con le bestie nel circo, o danzatore di pirrica, o destinati a mettere in scena qualche altra forma di divertimento o a muoversi in altro modo. 12. Non c’è dubbio che gli schiavi sono abitualmente assegnati al *metallum* o all’*opus metalli* o anche alla lotta con gli animali feroci del circo: e se sono stati assegnati a queste genere di pene, sono sottoposti nella condizione di “*servus poenae*” e non apparterranno a colui al quale appartenevano prima di essere condannati. Infine, quando uno schiavo



condannato *in metallum* sia stato liberato da quella pena per grazia del principe, l'imperatore Antonino rispose molto correttamente, perché una volta che aveva cessato di essere proprietà del padrone ed era diventato "*servus poenae*", non doveva ritornare successivamente in possesso del padrone.)

(Ulpiano, *De officio proconsulis*, D., 48,19,8,11-12)

Nel primo passo di Ulpiano, viene fatta una comparazione fra coloro che vengono condannati alla decapitazione e quelli che vengono condannati ad esibirsi come gladiatori o con le bestie nel circo. Infatti, mentre i primi vengono uccisi sicuramente con il taglio della testa, coloro che vengono destinati a lottare nell'arena possono essere liberati dopo tre anni<sup>115</sup>.

Nel secondo passo sono diversi i punti che vengono presi in analisi da Ulpiano. Un primo punto è che gli schiavi, venivano abitualmente condannati *ad metalla*, all'*opus metalli* o ancora alla lotta con gli animali feroci nel circo. Un secondo elemento che emerge dal passo è quello sulla condizione di *servus poenae* in cui si trovano coloro che sono sottoposti a questo genere di sanzione, essi non sono più proprietà del loro padrone, ma sono sottomessi unicamente alla pena, salvo atto di grazia del principe attraverso cui riottengono la libertà.

Un'altra pena tipica dell'età imperiale era la *deportatio*, ovvero la deportazione<sup>116</sup>. Il reo veniva esiliato su un'isola per sempre e, oltre a perdere tutti i suoi beni, perdeva la cittadinanza romana.

---

<sup>115</sup> A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 42.

<sup>116</sup> ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,22,6: *pr. Inter poenas est etiam insulae deportatio, quae poena adimit civitatem Romanam. 1. Deportandi autem in insulam ius praesidibus provinciae non est datum, licet praefecto urbi detur: hoc enim epistula divi Severi ad Fabium Cilonem praefectum urbi expressum est. Praesides itaque provinciae quotiens aliquem in insulam deportandum putent, hoc ipsum adnotare debeant, nomen vero eius scribendum principi, ut in insulam deportetur: sic deinde principi scribere missa plena opinione, ut princeps aestimet, an sequenda sit eius sententia deportarique in insulam debeat. Medio [modo] autem tempore, dum scribitur, iubere eum debet in carcere esse. 2. Decuriones civitatum propter capitalia crimina deportandos vel relegandos divi fratres rescripserunt. Denique priscum in homicidio et incendio nominatim ante quaestionem confessum in insulam deportari iusserunt.* (pr. Tra le pene c'è anche la deportazione in un'isola, pena che implica la perdita della cittadinanza romana. 1. Ora il diritto di esiliare in un'isola non è concesso ai governatori della provincia, sebbene sia dato al prefetto della città: ciò, infatti, era espresso nella lettera del divo Severo a Fabio Cilone, prefetto della città. Perciò, ogni volta che i governatori di una provincia pensano che qualcuno debba essere esiliato in un'isola, devono annotare per iscritto ciò, e il suo nome deve essere scritto al principe, affinché possa essere esiliato nell'isola: poi devono scrivere al principe, una volta fatta una valutazione completa, affinché egli valuti se debba essere eseguita la sua sentenza o debba essere deportato in un'isola. Nel frattempo, tuttavia mentre viene scritta una risposta, deve comandare che lui rimanga in carcere. 2. I decurioni delle città per i delitti capitali o i divi fratelli risposero in un rescritto che devono essere relegati o deportati. Infine, ordinarono che l'anziano, che abbia confessato in un omicidio e l'incendio doloso prima dell'interrogatorio venisse deportato sull'isola.).

Sotto l'impero di Traiano, la *deportatio* soppiantò definitivamente l'antica *aqua et igni interdictio*, come dice Ulpiano<sup>117</sup>.

*Constat, postquam deportatio in locum aquae et ignis interdictionis successit, non prius amittere quem civitatem, quam princeps deportatum in insulam statuerit: praesidem enim deportare non posse nulla dubitatio est. Sed praefectus urbi ius habet deportandi statimque post sententiam praefecti amisisse civitatem videtur.*

(Si conviene che, dopo che la deportazione soppiantò la *aqua et igni interdictio*, uno non perdesse il diritto di cittadinanza prima che l'imperatore stabilisse che fosse deportato in un'isola; infatti, non c'è alcun dubbio che il governatore non possa deportarlo. Ma il prefetto della città ha il diritto di deportarlo, e sembra aver perso la cittadinanza subito dopo la decisione del prefetto.)

*(Ulpiano, Ad edictum, D., 4,19,2,1)*

Dal passo Ulpiano si evince che la *deportatio* sostituì l'*aqua et igni interdictio*: colui che veniva condannato alla deportazione su un'isola perdeva la cittadinanza e tutti i suoi beni. Inoltre, dai passi presi in esame, risulta come non fosse possibile la deportazione del condannato per volontà del governatore locale. Quest'ultimo, per dare esecuzione alla sentenza, deve presentare il caso al principe, e nel frattempo detenere colui che è in attesa di condanna in carcere, una volta ricevuto il parere favorevole dall'imperatore, il governatore può procedere alla deportazione sull'isola.

I liberi e gli schiavi che venivano condannati alla *vivi crematio*, *ad gladium*, *ad furcam*, *in crucem*, *ad bestias*, *in ludum venatorium*, *ad metalla* e *in opus metalli* venivano definiti *servi poenae*, ovvero schiavi della pena<sup>118</sup>.

L'uomo libero, una volta che veniva pronunciata la sentenza di condanna nei suoi confronti, veniva privato di ogni diritto fino al momento della sua morte. I condannati *in ludum* e *ad metalla*, venivano marchiati sul volto, l'uomo nato libero perdeva la libertà e la cittadinanza, perdeva i suoi beni, il vincolo matrimoniale si scioglieva, non potevano disporre o fare

---

<sup>117</sup> ULP., *Ad edictum*, D., 48,19,2,1.

<sup>118</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 251-252; A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 15 ss.; T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 914 ss.; E. DOVERE, *I servi "senza più speranza di vita" dell'età del Principato*, in *Rivista di diritto romano*, XII, 2012, 1-5.

testamento, e non poteva manomettere gli schiavi, come testimoniato da Gaio<sup>119</sup>. Lo schiavo, invece, invece perdeva la possibilità di essere manomesso dal proprio padrone<sup>120</sup>.

Agliaia McClintock<sup>121</sup>, definisce il servo della pena come l'immagine rovesciata dell'imperatore: il *servus*, è l'assenza di ogni diritto e prerogativa, il *princeps* è l'accentramento di ogni potere nella sua unica persona.

Il *servus poenae* è un "devoto alla morte": il condannato, escluso dopo la sentenza dalla categoria dei soggetti giuridici, vive solo per il lavoro che può ancora svolgere e per la pena che deve ancora scontare<sup>122</sup>.

L'unico modo per ristabilire la posizione giuridica antecedente alla condanna era un provvedimento restitutorio riservato esclusivamente al principe<sup>123</sup>.

Oltre alle pene appena enumerate, la *cognitio extra ordinem* prevedeva pene meno gravose che non mettevano a repentaglio l'incolumità della vita del condannato.

La *relegatio*, ovvero il confinamento su un'isola o in una oasi del deserto. Era a tutti gli effetti un allontanamento del condannato<sup>124</sup>.

Abbiamo già avuto modo precedentemente di esaminare la *deportatio*. Stabilendo un confronto fra le due pene vi erano certamente delle differenze: la *deportatio* era *ad vitam*, mentre la *relegatio* poteva avere una durata di tempo circoscritta; inoltre, altro carattere di notevole importanza, consisteva nel fatto che il relegato non perdeva né la cittadinanza, né i propri beni, come si evince dal passo di Marciano riportato in D., 48,22,4<sup>125</sup>.

*Relegati in insulam in potestate sua liberos retinent, quia et alia omnia iura sua retinent: tantum enim insula eis egredi non licet. Et bona quoque sua omnia retinent praeter ea, si qua eis*

---

<sup>119</sup> GAI., *Ad edictum provinciale*, D., 1,8,4: *Hi vero, qui ad ferrum aut ad bestias aut in metallum damnantur; libertatem perdunt bonaque eorum publicantur: unde apparet amittere eos testamenti factionem.* (Ma coloro che sono condannati al ferro, o a esibirsi con le bestie nel circo, o al lavoro forzato nelle miniere, perdono la libertà, e i loro beni vengono confiscati: da ciò appare chiaro che essi perdono la possibilità di fare testamento.); A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 61 ss.

<sup>120</sup> A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 16-18.

<sup>121</sup> A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 79.

<sup>122</sup> A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 19-20, 40-41.

<sup>123</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 252; U. ZILLETTI, *Note sulla "Restitutio in integrum damnatorum"*, Torino, 1968, 60 ss.

<sup>124</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 252.

<sup>125</sup> MARCIAN., *Istitutionum*, D., 48,22,4.

*adempta sunt: nam eorum, qui in perpetuum exilium dati sunt vel relegati, potest quis sententia partem bonorum adimere.*

(Coloro che vengono esiliati sull'isola mantengono i figli in loro potere, perché conservano anche tutti gli altri loro diritti: infatti a loro non è soltanto concesso solamente il fatto di uscire dall'isola. E conservano anche tutti i loro beni, eccetto quelli che sono stati a loro tolti: infatti a coloro che sono stati esiliati per sempre o relegati, uno può togliere una parte dei beni a sua discrezione.)

(*Marciano, Institutionum, D., 48,22,4*)

Il *deportatus* a differenza della condizione di *servitus poenae* era uno straniero libero, non assoggettato ad alcun padrone: il deportato perdeva la cittadinanza, ma non la *libertas*<sup>126</sup>. Gli elementi che accomunano i due soggetti sono la confisca dei beni e la perdita dei diritti successori<sup>127</sup>.

Era frequente, poi, che la pena capitale fosse accompagnata da sanzioni corporali, come il percuotimento con i bastoni, *fustium ictus*, o con le sferze, *flagellorum ictus*. Mentre la prima veniva utilizzata per gli *honestiores*, la seconda ritenuta più disonorevole veniva utilizzata per gli *humiliores* e gli schiavi<sup>128</sup>.

Macro<sup>129</sup>, in D., 48,19,10, pr., dice che i servi vengono puniti allo stesso modo degli *humiliores* e che, mentre questi ultimi vengono percossi con la frusta, un uomo libero viene percosso con un bastone. Inoltre, continua dicendo che, mentre un uomo libero dopo essere stato percosso con un bastone viene destinato all'*opus publicum*, i servi dopo la fustigazione vengono tenuti in catene dopo essere stati riconsegnati al proprio padrone.

---

<sup>126</sup> A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 64.

<sup>127</sup> A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 66.

<sup>128</sup> MACER, *De publicicis iudicis*, D., 48,19,10,pr.: *pr. In servorum persona ita observatur, ut exemplo humiliorum puniantur. Et ex quibus causis liber fustibus caeditur, ex his servus flagellis caedi et domino reddi iubetur: et ex quibus liber fustibus caesus in opus publicum datur, ex his servus, sub poena vinculorum ad eius temporis spatium, flagellis caesus domino reddi iubetur.* (pr. Nella persona dei servi si fa attenzione al fatto che vengano puniti così come gli *humiliores*. E per i motivi per i quali un uomo libero viene punito con il bastone, per gli stessi si ordina che un servo venga picchiato con la frusta e restituito al padrone; e per quei motivi per i quali un uomo libero dopo essere stato colpito con il bastone viene assegnato all'*opus publicum*, per questi stessi si ordina che un servo, dopo essere stato picchiato con la frusta venga restituito al padrone sotto la pena di essere tenuto in catene per tutta la durata di quel periodo.)

<sup>129</sup> MACER, *De publicicis iudicis*, D., 48,19,10, pr.

Fra le pene accessorie ricadeva anche la *publicatio bonorum*, ovvero la confisca dell'intero patrimonio<sup>130</sup>.

Questa procedura poteva avvenire automaticamente con la condanna, nel caso delle pene già analizzate, come le condanne a morte, *ad metalla*, *ad ludum*, o la *deportatio*<sup>131</sup>; oppure poteva essere disposta a discrezione del giudice, al momento della pronuncia della sentenza, come poteva accadere ad esempio nell'ipotesi della *relegatio*<sup>132</sup>. Callistrato<sup>133</sup>, in D. 48.20.1 pr., attesta che la perdita della cittadinanza o la confisca dei beni avveniva in caso di condanna a morte del reo, oppure nel caso in cui il condannato venisse posto in condizione servile.

Vi erano poi altre sanzioni più lievi<sup>134</sup>, di carattere pecuniario, come le *multae*, o di altra natura, come le limitazioni al conseguimento degli *honores*, l'interdizione dall'esercizio di uffici o professioni, l'esclusione dalla partecipazione ai pubblici appalti e altre ancora. Tutte queste sanzioni potevano essere comminate dal funzionario imperiale, titolare della *cognitio*<sup>135</sup>.

---

<sup>130</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 252-253.

<sup>131</sup> CALL., *De iure fisci et populi*, D., 48,20,1, pr.: *Damnatione bona publicantur; cum aut vita adimitur aut civitas, aut servilis condicio irrogatur*. (Vengono confiscati i beni quando o la vita viene tolta, oppure il diritto di cittadinanza oppure viene imposta la condizione servile.).

<sup>132</sup> MARCIAN., *Istitutionum*, D., 48,22,4.

<sup>133</sup> CALL., *De iure fisci et populi*, D., 48,20,1, pr.

<sup>134</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 253.

<sup>135</sup> ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,22,7,20-22: 20. *Solet decurionibus ordine interdici vel ad tempus vel in perpetuum*. 21. *Item potest alicui poena iniungi, ne honores adipiscatur: nec ea res facit, ut decurio esse desinat, cum fieri possit, ut quis decurio quidem sit, ad honores autem non admittatur: nam et senator quis esse potest et tamen honores non repetere*. 22. *Potest alicui et unus honor interdici, sic tamen, ut, si cui honore uno interdictum sit, non tantum eum honorem petere non possit, verum ne eos quoque, qui eo honore maiores sunt: est enim perquam ridiculum eum, qui minoribus poenae causa prohibitus sit, ad maiores adspirare. Maioribus tamen prohibitus minores petere non prohibetur. Sed muneribus si quis poenae causa fuerit prohibitus, nihil valebit sententia: neque enim immunitatem poena tribuere debet. Ergo et si honoribus quis in poenam fuerit prohibitus, poterit dici, si honores isti habuerunt mixtam muneris gravem impensam, infamiam illi ad hoc non profuturam*: (È normale che i decurioni vengano interdetti dalla loro carica temporaneamente o permanentemente. 21. Parimenti si può infliggere a qualcuno una punizione affinché non ottenga gli onori: né questa situazione fa sì che il decurione smetta di esserlo (smetta di ricoprire questa carica), poiché è possibile che qualcuno sia decurione ma non sia ammesso agli onori. Infatti, chiunque può essere senatore e tuttavia non reclamare gli onori (non aspirare ad altre cariche). 22. Si può proibire a qualcuno anche l'acquisizione di un solo onore, in maniera tale che tuttavia se a uno, viene proibita l'acquisizione di un solo onore, non soltanto egli non possa aspirare a quell'onore, ma neppure a quelli che sono più importanti di quell'onore: è infatti estremamente ridicolo che colui a cui è stato proibito di aspirare ad onori minori per la pena, aspiri ad onori maggiori. Tuttavia, dopo che gli è stato proibito di aspirare ad onori maggiori, non gli è proibito di aspirare ad onori minori. Ma se a causa di una punizione qualcuno è stato interdetto dall'adempimento dei suoi doveri, la sentenza non avrà effetto: infatti nemmeno la pena deve attribuirgli l'immunità. Se dunque a qualcuno fossero stati proibiti gli onori a seguito della pena, si potrà dire che, se codesti onori hanno avuto una spesa ingente prevista dall'adempimento della carica, l'infamia non gli sarà utile per questo.).

Per quanto concerne la reclusione, come avveniva in età repubblicana<sup>136</sup>, non veniva considerata come una pena, bensì aveva una funzione di custodia dell'imputato<sup>137</sup>.

Da un passo di Ulpiano del *De officio proconsulis*<sup>138</sup>, emerge che i governatori delle province erano soliti commettere degli abusi. Non di rado erano soliti condannare gli imputati al carcere, come se fosse appunto una pena.

Nel sistema penale romano, questo non era certamente ammesso. Sin dall'epoca repubblicana la reclusione in carcere era meramente ritenuta un mezzo per custodire coloro nei cui confronti era in corso un processo, e non una forma di condanna.

*Solent praesides in carcere continendos damnare aut ut in vinculis contineantur: sed id eos facere non oportet. Nam huiusmodi poenae interdictae sunt: carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet.*

(I governatori sono soliti condannare coloro che devono essere tenuti in prigione o che vengano tenuti in catene: ma non è necessario che loro facciano questo. Infatti, pene di questo genere sono vietate: infatti la prigione deve avere la funzione di custodire gli uomini, non di punirli.)

*(Ulpiano, De officio proconsulis, D., 48,19,8,9)*

Durante l'epoca degli Antonini, iniziò ad assumere rilevanza lo stato sociale del condannato ai fini della determinazione della gravità della pena. In particolare, si cominciò a tener conto della distinzione era fra gli *honestiores*, ovvero i cittadini appartenenti alla classe sociale più elevata, e gli *humiliores*, coloro che stavano alla base della piramide sociale romana<sup>139</sup>.

A coloro che appartenevano ad una condizione sociale più elevata, gli *honestiores*, per ricchezza, per *status*, per *dignitas personae*, per reti di relazioni sociali, venne irrogata l'antica punizione della perdita della cittadinanza in una nuova forma, ovvero la *deportatio*. Il deportato veniva condotto in esilio con la forza, a differenza di quanto avveniva nell'*aqua et igni interdictio* di epoca repubblicana, in cui il condannato all'esilio si recava spontaneamente al confino<sup>140</sup>.

---

<sup>136</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 85.

<sup>137</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 254.

<sup>138</sup> ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,19,8,9.

<sup>139</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 254-255; F. M. DE ROBERTIS, *Scritti vari di diritto romano*, III, Bari, 1987, 488 ss.

<sup>140</sup> A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 78-79.

Gli *humiliores*, coloro che appartenevano alle classi sociali più disagiate e gli schiavi, vengono condannati alle pene di morte più atroci: *ad bestias, in ludum, in crucem, o ad metalla*. Quest'ultima condanna, con l'aumento dei crimini che venivano puniti con la pena capitale, veniva preferita dalla nuova forma di governo, in quanto i condannati, tenuti senza diritti in comunità organizzate, venivano sfruttati come forza lavoro<sup>141</sup>.

Nel passo di Callistrato<sup>142</sup>, riportato in D., 47,21,2, emerge chiaramente questa distinzione fra classi sociali.

*Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: "Quin pessimum factum sit eorum, qui terminos finium causa positos propulerunt, dubitari non potest. De poena tamen modus ex condicione personae et mente facientis magis statui potest: nam si splendiores personae sunt, quae convincuntur, non dubie occupandorum alienorum finium causa id admiserunt, et possunt in tempus, ut cuiusque patiatur aetas, relegari, id est si iuvenior, in longius, si senior, recisius. Si vero alii negotium gesserunt et ministerio functi sunt, castigari et ad opus biennio dari. Quod si per ignorantiam aut fortuito lapides furati sunt, sufficiet eos verberibus decidere".*

(Il divo Adriano riscrisse con queste parole: "Non si può dubitare che la cosa peggiore sia propria di coloro che hanno oltrepassato i limiti fissati per ampliare i propri terreni. Tuttavia, la modalità della pena può essere stabilita maggiormente sulla base della condizione sociale della persona e della intenzione di colui che agisce: infatti se sono persone appartenenti ad una classe sociale elevata quelle che vengono condannate, non c'è dubbio che hanno commesso ciò per occupare terreni altrui, e possono essere relegate per un certo tempo, a seconda che l'età di ciascuno lo consenta, cioè se è più giovane, per un tempo più lungo, se è più vecchio, per un tempo più breve. Se in verità alcuni hanno svolto una attività e hanno ricoperto una funzione si prevede che vengano puniti e vengano consegnati all'*opus* per due anni. E se hanno rubato delle pietre per inesperienza o accidentalmente sarà sufficiente fustigarli.")

*(Callistratus, De cognitionibus, D., 47,21,2)*

Secondo questa differenziazione, gli *honestiores* venivano puniti con la spada, mentre gli *humiliores*, subivano i *summa supplicia*, come già detto, ritenuti pene più infamanti. E poi

---

<sup>141</sup> A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 79.

<sup>142</sup> CALL., *De cognitionibus*, D., 47,21,2.

ancora, mentre i primi venivano deportati o relegati, i secondi venivano condannati al lavoro forzato nelle miniere<sup>143</sup>.

Venuleio Saturnino, in un testo riportato nel Digesto, testimonia la tendenza di risparmiare la pena capitale ai cittadini appartenenti almeno al rango dei decurioni<sup>144</sup>.

*Divus Hadrianus eos, qui in numero decurionum essent, capite puniri prohibuit, nisi si qui parentem occidissent: verum poena legis Corneliae puniendos mandatis plenissime cautum est.*

(Il divo Adriano proibì che coloro che appartenevano al rango dei decurioni fossero puniti con la morte, a meno che avessero ucciso un genitore: si dispose ampiamente con delle ordinanze imperiali che dovessero essere puniti con la pena prevista dalla legge Cornelia.)

*(Venuleius Saturninus, De officio proconsulis, D., 48,19,15)*

I decurioni, secondo un passo di Ulpiano<sup>145</sup>, riportato in D., 48,19,9,11, non erano soggetti anche ad altre pene, ritenute disdicevoli per il loro rango sociale, quali la crocifissione, la vivicombustione e la condanna ai lavori forzati nelle miniere.

Come sostiene Santalucia<sup>146</sup>, senza ombra di dubbio erano esenti da questo genere di pene, anche tutti quei soggetti appartenenti all'*ordo senatorius* e all'*ordo equester*, queste categorie

---

<sup>143</sup>ULP., *De officio proconsulis*, D., 47,11,6, pr.: *Poena autem in hos varie statuitur: nam plerumque, si negotiantes sunt, negotiatione eis tantum interdicitur, interdum et relegari solent, humiliores ad opus publicum dari.* (E per costoro la pena è stabilita secondo varie modalità: infatti di solito, se sono commercianti, viene loro soltanto proibito di commerciare, e talvolta vengono anche relegati, mentre gli *humiliores* vengono assegnati ai lavori pubblici.); MARCIAN., *Istitutionum*, D., 48,8,3,5: *Sed solent hodie capite puniri, nisi honestiore loco positi fuerint, ut poenam legis sustineant: humiliores enim solent vel bestiis subici, altiores vero deportantur in insulam.* (Ma oggi si è soliti condannarli alla pena capitale, a meno che non siano in una posizione sociale più elevata, così da sostenere la pena stabilita dalla legge: infatti si è soliti condannare gli *humiliores* ad essere sbranati dalle bestie del circo, mentre le persone di grado più elevato vengono deportati in un'isola.).

<sup>144</sup>VEN. SAT., *De officio proconsulis*, D., 48,19,15.

<sup>145</sup>ULP., *De officio proconsulis*, D., 48,19,9,11: *Istae fere sunt poenae quae iniungi solent. Sed enim sciendum est discrimina esse poenarum neque omnes eadem poena adfici posse. Nam in primis decuriones in metallum damnari non possunt nec in opus metalli, nec furcae subici vel vivi exuri. Et si forte huiusmodi sententia fuerint affecti, liberandi erunt: sed hoc non potest efficere qui sententiam dixit, verum referre ad principem debet, ut ex auctoritate eius poena aut permutetur aut liberaretur.* (Queste sono generalmente le sanzioni che di solito vengono comminate. Ma bisogna sapere che ci sono differenze nelle pene, e che non tutti possono essere sottoposti alla stessa punizione. Infatti, in primo luogo i decurioni non possono essere condannati *in metallum*, né *in opus metalli*, né ad essere messi alla forca o ad essere bruciati vivi. E se per caso sono stati sottoposti ad una simile sentenza, saranno liberati: ma questo non può farlo colui che ha pronunciato la sentenza, in verità deve fare riferimento al principe, affinché con la sua autorità o la punizione venga commutata, o il condannato venga liberato.).

<sup>146</sup>B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 255.



erano senz'altro superiori rispetto ai decurioni, che rientravano nella fascia più bassa degli *honestiores*.



## CONCLUSIONI

*“Dictaturam magna vi offerente populo genu nixus deiecta ab umeris toga nudo pectore deprecatus est”*

*(Svetonio, Augustus, 52)*

Giunti al termine di questa ricerca, ripensando all'incipit della trattazione, ritorna alla mente la frase di Svetonio, la cui vita di Augusto rappresenta una delle fonti più importanti in nostro possesso, che a mio avviso descrive, in maniera assai sintetica, ma altrettanto efficace, la situazione che si venne a creare dopo la sconfitta di Marco Antonio e Cleopatra, l'entrata in scena di Augusto, e soprattutto definisce la nuova forma di governo che andò a soppiantare la *Res publica*: il principato.

Se ancora in epoche recenti l'entrata in scena di Augusto ha suscitato numerosi dubbi e perplessità anche retti da prove fondate, figuriamoci allora, all'epoca dei fatti, quanti furono gli abitanti dell'Urbe a realizzare che il 13 gennaio del 27 a.C. tutto sarebbe cambiato irreversibilmente.

In qualunque modo la si possa pensare, le importanti riforme in materia di processo criminale apportate da Augusto, sono la prova che la legislazione precedente non era più in grado di far fronte alla nuova realtà imperiale. Una delle domande, infatti, a cui questa tesi ha cercato di dare una risposta, pur lasciando aperto il dibattito, è quella se il passaggio dal sistema delle *quaestiones perpetuae* alla *cognitio extra ordinem*, sia stato un fenomeno che era già in corso durante l'ultima fase repubblicana, oppure fu una evoluzione successiva all'istituzione di una forma di governo inedita, adeguata alla grandezza dell'Impero romano, e se, posto il fatto che in epoca imperiale la *cognitio extra ordinem* prese predominanza sulle *quaestiones perpetuae*, queste ultime caddero in disuso totalmente.

Le fonti che nel corso della trattazione sono state esaminate attestano l'importanza e la grandezza delle riforme augustee in materia di processo criminale, mettendo in rilievo la centralità della figura del *princeps* nell'amministrazione della giustizia.

L'imperatore ha una propria corte, una cerchia di collaboratori stretti che lo affiancano, un apparato burocratico complesso ma ben articolato e funzionale ai suoi intenti, che gli consente di avere il controllo fino ai territori più estremi dell'impero.

Un altro quesito che si è posto all'inizio della tesi, pur osservando come la questione sia destinata a restare aperta, è se, con l'adozione di un nuovo processo criminale, tutti i caratteri e i principi salienti del vecchio sistema siano stati del tutto superati, oppure abbiano mantenuto – e in che forma – un certo valore nel nuovo sistema processuale che si venne ad instaurare, o se, ancora, abbiano assunto nuove sembianze, pur mantenendo l'essenza.

La risposta a tali complessi interrogativi, lasciando comunque ciascuno libero di condividere, interpretare, o affermare la propria tesi, sostengo sia la seguente: come quando una parte di montagna frana, la roccia si sgretola cambiando forma e caratteristiche, ma rimane pur sempre parte del rilievo da cui si è distaccata, dando a quest'ultimo una diversa sembianza. Allo stesso modo, pur con i mutamenti propri della storia e del tempo che lo portano a variare e progredire continuamente, il diritto, nella sua essenza, rimane componente costante nella vita degli individui.

## BILIOGRAFIA

F. AMARELLI e F. LUCREZI, *I processi contro Archia e contro Apuleio*, Napoli 1997

V. ARANGIO RUIZ, *La legislazione*, in *Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Roma, 1938, 101 ss.

V. ARANGIO-RUIZ, *Legislazione in Scritti di diritto romano*, III, Camerino, 1978

V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1994

F. ARCARIA, *Quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur. Augusto e la repressione del dissenso per mezzo del senato agli inizi del principato*, Napoli 2013

A. M. BANFI, *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.*, Milano, 2016

M. BIANCHINI, *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*, Milano, 1964

B. BIONDI, *Legislazione in Scritti di diritto romano*, II, Camerino, 1974

A. BISCARDI, *Inquisitio ed accusatio nel processo criminale extra ordinem*, SCDR, 1, 1990, 235 ss.

J. BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht*, Göttingen, 1962

C. H. BRECHT, *Perduellio und crimen maiestatis. Eine Studie zu ihrer begrifflicher Abgrenzung bis zum Ausgang der Republick*, Muchen, 1938

K. BRINGMANN, *Zur Gerichtsreform des Kaisers Augustus*, Chiron 3, 1973

L. CANALI, *Ottaviano Augusto Res Gestae*, Milano, 2019

E. CANTARELLA, *Adulterio, omicidio legittimo e causa d'onore in diritto romano*, in *Studi Scherillo I*, Milano, 1972, 243 ss.

- *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano, 1991

- *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Milano, 1976

L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto e potere nella storia di Roma*, Napoli, 2007

F. COSTABILE, *Storia del diritto pubblico romano*, Reggio Calabria, 2012

- S. J. DE LAET, *Où en est le problème de la juridiction impériale?*, AC, 14 (1945), 145-163
- F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, Napoli, 1966
- F. M. DE ROBERTIS, *Arbitrium iudicantis e statuizioni imperiali*, ZSS, 59, 1939, 219 ss.
- F. M. DE ROBERTIS, *Scritti varii di diritto romano*, Bari, 1987
- A. DI MAURO TODINI, *Indulgentia principis in età tardoantica: materiali e prospettive di ricerca*, Napoli, 1996
- S. DORE, *La damnatio ad metalla degli antichi cristiani: miniere o cave di pietra?*, in *ArcheoArte*, 1, 2010, 77-84
- E. DOVERE, *I servi “senza più speranza di vita” dell’età del Principato*, in *Rivista di diritto romano*, XII, 2012, 1-5
- L. FANIZZA, *L’assenza dell’accusato nei processi di età imperiale*, Roma, 1992
- A. GIARDINA, *I luoghi della politica dalla Repubblica all’Impero di J. M. David*, in *Storia di Roma dall’antichità a oggi*, Roma antica, Laterza, pp.57-83, 2000
- P. F. GIRARD, *Les leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*, in ZSS, 34 (1913), 295ss.
- F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979
- F. GNOLI, *Diritto penale nel diritto romano*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990, 43 ss.
- G. GROSSO, *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino, 1965
- A. GUARINO, *Res Gestae Divi Augusti*, Milano, 1968
- A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, 12<sup>a</sup> ed., Napoli, 1998
- A. GUARINO, *Studi sull’incestum*, in *PDR* 7, 1943
- A. H. M. JONES, *I Appel unto Caesar*, in *St. Robinson*, II, 918 ss.
- A. H. M. JONES, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford, 1962
- J. M. KELLY, *Principes iudex*, Weimar, 1957
- B. KÜBLER, *Maiestas*, Stuttgart, 1928
- W. KUNKEL, *Questio*, in *RE*, Stuttgart, 1963, 776 ss.

- L. LABRUNA, *“Relegatus, non exul”*: Ovidio e il diritto, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, a cura di L. Gagliardi, II, Milano, 2018
- M. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, in AAN, 56, 1934
- M. LAURIA, *Studii e ricordi*, Napoli, 1983
- B. LEVICK, *Poena Legis Maiestatis*, in *Historia*, XXVIII, 1979
- E. LEVY, *Gesammelte Schriften*, Köln-Graz, 1963
- E. LEVY, *Gesetz und Richter im kaiserlichen Strafrecht*, BIDR, 45, 1938, 95ss.
- O. LICANDRO, *“Restitutio rei publicae” tra teoria e prassi politica. Augusto e l’eredità di Cicerone*, Torino, 2015
- C. LO GIUDICE, *«L’impiego degli animali negli spettacoli romani: venatio e damnatio ad bestias»*, *Italies*, 12, 2008, 361-395
- A. MARCONE, *Augusto*, Pioltello (Mi), 2018
- M. MARRONE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 2004
- N. A. MASCKIN, *Il Principato di Augusto*, II, Roma, 1956
- A. McCLINTOCK, *Servi della pena – Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010
- M. MILANI, *La relegazione di Ovidio*, in *Jus online VIII*, 1, 2022
- T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899
- G. MOSCONI, *Dalla Repubblica al Principato: da Ottaviano ad Augusto*
- G. NEGRI E A. VALVO, *Studi su Augusto*, Torino, 2016
- R. ORESTANO, *L’appello civile in diritto romano*, Torino, 1953
- F. PERGAMI, *Studi di diritto romano tardoantico*, Milano, 2011
- S. PIETRINI, *Sull’iniziativa del processo criminale romano*, Milano, 1996
- G. PUGLIESE, *Appunti sui limiti dell’imperium nella repressione penale*, Torino, 1939
- G. PUGLIESE, *Linee generali dell’evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, in ANRW, Napoli, 1985

- G. PUGLIESE, *Scritti giuridici scelti*, Napoli, 1985-86
- F. SALERNO, “*Ad metalla*”. *Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli, 2003
- B. SANTALUCIA, “*Accusatio*” e “*inquisitio*” nel processo penale romano di età imperiale, in *Società e cultura in età tardoantica. Atti dell'incontro di studi*, 2004, pp. 138-149
- B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998
- R. SYME, *The Roman Revolution*, New York, 2002
- L. SOLIDORO, *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, Torino, 1990
- L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili storici del delitto politico*, Napoli 2002
- T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Le nuove leggi*, Napoli, 1992
- Y. THOMAS, *Les procédures de la majesté. La torture et l'enquête depuis les Julio-Claudiens*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Homage à la mémoire de A. Magdelain*, Parigi, 1998, 477 ss.
- A. TRISCIUOGLIO, *Studi sul crimen ambitus in età imperiale*, Milano, 2017
- G. URSO, *Alcune considerazioni sulle origini del principato in Cassio Dione*, revue des études anciennes, 2019, 121 (2), p. 485-493
- R. VILLERS, *Appel devant le prince et appel devant le senat au premier siècle de l'Empire*, in *St. de Francisci*, I, 1956
- A. VON PREMERSTEIN, *Vom Werden und Wesen*, Munich: Beck, 1937
- U. ZILLETTI, *Note sulla “Renstitutio in integrum damnatorum”*, Torino, 1968
- U. ZILLETTI, *Sul valore probatorio della testimonianza nella cognitio extra ordinem*, SDHI, 29, 1963, 124 ss.